

PRATICHE PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE STATISTICA: *COMPLIANCE* E METODI





PRATICHE PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE STATISTICA: *COMPLIANCE* E METODI

A cura di: Giovanna Bellitti e Claudio Ceccarelli.

Revisione redazionale: Lara Parisella.

Attività editoriali: Claudio Bava e Alessandro Franzò.

Grafica: Sofia Barletta.

ISBN 978-88-458-2180-6

© 2025

Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16 - Roma



Salvo diversa indicazione, tutti i contenuti pubblicati sono soggetti alla licenza Creative Commons - Attribuzione - versione 4.0.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>

È dunque possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati e analisi dell'Istituto nazionale di statistica, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Immagini, loghi (compreso il logo dell'Istat), marchi registrati e altri contenuti di proprietà di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e non possono essere riprodotti senza il loro consenso.



INDICE

	Pag.
Premessa	5
1. L'evoluzione dei metodi di trattamento dei dati: norme, regole e buone pratiche	7
1.1 L'attività di trattamento dei dati e interazione tra norme, metodi e buone pratiche	7
1.2 La produzione dell'informazione statistica e comunicazione alla collettività	8
► L'informazione e la comunicazione statistica: analisi delle principali disposizioni nazionali ed europee	10
1.3 La qualità e la <i>compliance</i> : produzione dell'informazione statistica e buone pratiche nel trattamento dei dati	12
1.4 Il quadro normativo di riferimento per la <i>compliance</i> alla normativa generale e di settore	17
1.5 Le migliori pratiche nel panorama europeo e nazionale	20
1.6 Le migliori pratiche nel sistema delle fonti di diritto	22
1.7 La metodologia e la tecnologia	24
2. La metodologia per la gestione e produzione di informazione statistica	27
2.1 I processi metodologici per la produzione dell'informazione statistica ufficiale	27
2.2 La progettazione di un processo di rilevazione statistica	28
2.3 L'interazione tra il processo di rilevazione e il quadro normativo	29
2.4 Le tecniche di raccolta dati	29
2.5 Le finalità dei processi statistici	30
2.6 La finalità informativa del flusso statistico e il trattamento dei dati	31
2.7 Le principali tecniche di rilevazione	31
2.8 Alcuni comportamenti per la realizzazione dei processi statistici	32
2.9 Le banche dati e i file di dati	33
2.10 Le fonti destrutturate	34
2.11 L'intelligenza artificiale e la statistica ufficiale	34
2.12 La struttura del processo di rilevazione	35

	Pag.
3. Le buone pratiche e la <i>compliance</i> nel processo di produzione dell'informazione statistica	37
3.1 L'interazione tra tecnologia, norme, atti di regolamentazione o di altra natura nella gestione del trattamento dei dati	37
3.2 La normativa dell'Unione europea in materia statistica	37
3.3 Il Codice delle statistiche europee	40
3.4 Le ulteriori disposizioni europee di carattere generale	40
3.5 La disciplina europea di settore per i trattamenti statistici	43
3.6 La normativa nazionale per i trattamenti a fini statistici: principali riferimenti normativi	46
3.7 Il Programma statistico nazionale (PSN)	48
3.8 Le regole deontologiche per il trattamento dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica	49
3.9 Le ulteriori disposizioni nazionali a carattere generale	50
3.10 La regolamentazione del processo di produzione e altri atti di documentazione o gestione	54
3.11 Le innovazioni di processo nel trattamento dei dati	54
3.12 La redazione, la revisione e il controllo della documentazione: processi e prassi interne della lavorazione documentale	56
► Un esempio di nota metodologica come strumento di garanzia, trasparenza e qualità della produzione statistica	57
3.13 Le rilevazioni con obbligo di risposta e sanzione: il valore della partecipazione consapevole	59
3.14 Le rilevazioni per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione	60
3.15 Il procedimento sanzionatorio	60
3.16 La fase del contenzioso	62
3.17 Le criticità del procedimento di accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di fornire dati statistici ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 322/1989	63
3.18 L'innovazione nel procedimento sanzionatorio: l'utilizzazione dello strumento del PagoPa	64
3.19 L'integrazione tra atti di regolamentazione, metodologia e tecnologia nelle diverse tipologie di rilevazione: metodi	65
4. I metodi applicativi delle pratiche per la produzione di informazione quantitativa e qualitativa	67
4.1 La pratica e l'applicazione del metodo	67
4.1.1 La rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese	68
4.1.2 La rilevazione sulle forze di lavoro (RFL)	72
4.1.3 La rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone	77
4.1.4 La rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	81
4.2 Le banche dati	85
Riferimenti bibliografici	90

PREMESSA¹

Per sua natura e per missione, l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) è chiamato a produrre e fornire dati statistici, sempre più necessari ai vari comparti di una società in forte evoluzione. L'Istat adempie così a un servizio essenziale di informazione pubblica, garantendo trasparenza, obiettività e professionalità nel trattamento dei dati.

Alla quantità dei dati prodotti nell'ambito della statistica pubblica si accompagna una rigorosa ricerca di qualità degli stessi, che può essere garantita grazie al rispetto di precise metodologie scientifiche e tecniche applicate in ogni fase del processo, dalla progettazione dell'indagine, alla tutela della *privacy*, all'uso delle fonti, anche attingendo ad archivi e banche dati esistenti, fino alla diffusione attraverso molteplici canali. L'aderenza puntuale alle normative e l'adozione di metodologie innovative sono requisiti indispensabili per una statistica di qualità.

Il potenziale informativo dei dati e dei flussi viene valorizzato attraverso la produzione di sintesi analitiche e raccolte strutturate, diffuse tramite canali dedicati secondo un approccio integrato che combina dimensioni descrittive e misurabili. In questo modo, la produzione statistica assicura un supporto informativo solido a una pluralità di utenti nei settori economico, sociale, accademico e politico.

In particolare, la produzione statistica nazionale si inserisce nel più ampio contesto del Sistema statistico europeo, al quale contribuisce attivamente, fornendo una base di conoscenza utile alla predisposizione di programmi e norme da parte delle istituzioni di governo. È in grado di rispondere, inoltre, a esigenze informative emergenti e urgenti, come dimostrato durante la pandemia da Covid-19. Per la sua esperienza nel trattamento e nella produzione dei dati, l'Istat ha affermato il proprio ruolo anche nell'ambito del processo di digitalizzazione del Paese, fornendo un contributo fondamentale alla definizione di una comune semantica, necessaria all'interoperabilità tra le banche dati di soggetti diversi.

Poiché la statistica, come l'informatica, fornisce strumenti per interpretare le relazioni tra fenomeni a partire dai dati, l'innovazione tecnologica risulta strettamente legata all'evoluzione delle metodologie statistiche. Di fronte alla complessità delle procedure adottate dall'Istat, questo ebook evidenzia le principali metodologie, gli strumenti adottati e le tecniche applicate per monitorare e validare gli aspetti legati alla produzione statistica.

L'esperienza dell'Istat mostra come l'interpretazione attenta e proattiva delle normative abbia portato all'adozione di pratiche avanzate, che non solo vanno oltre il rispetto formale delle regole, ma si affermano come 'buone pratiche' di riferimento per l'evoluzione del quadro normativo.

In tale contesto, le buone pratiche consistono nei metodi, nelle tecniche e nelle procedure adottati dall'Istat per l'adempimento ai propri compiti istituzionali, mediante un approccio multidisciplinare idoneo a garantire la conformità normativa a tutti i livelli.

È, dunque, l'insieme delle scelte che si rivela efficace nel perseguimento degli obiettivi e che assurge a modello da seguire, anche tramite la loro codificazione in atti di regolamentazione in grado di costituire l'anello di congiunzione tra la norma e la sua applicazione pratica.

¹ Questo ebook è stato curato da Giovanna Bellitti e Claudio Ceccarelli.



1. L'EVOLUZIONE DEI METODI DI TRATTAMENTO DEI DATI: NORME, REGOLE E BUONE PRATICHE¹

1.1 L'attività di trattamento dei dati e interazione tra norme, metodi e buone pratiche

Il progresso tecnologico sta potenziando enormemente la capacità delle organizzazioni pubbliche e private di trattare dati, incidendo sui metodi di trattamento e sugli atti di regolamentazione e di trasparenza dei processi. È sempre più necessaria una risposta dinamica e anche etica per garantire il rispetto di regole rigorose, che rispondano a una nuova consapevolezza nel trattamento digitale dei dati: dalla *privacy* alla cybersicurezza, dall'uso delle fonti all'interoperabilità, fino all'impiego dell'intelligenza artificiale.

L'evoluzione tecnologica deve essere perciò accompagnata dall'adozione di nuove metodologie e tecniche che, nel rispetto delle normative, apportino innovazione nei processi di trattamento quantitativo e qualitativo dei dati.

Le procedure operative, costantemente monitorate e progressivamente affinate attraverso la pratica e la sperimentazione, vengono integrate nell'attività di produzione statistica insieme a disposizioni normative, regolamenti settoriali e circolari: questo insieme articolato dà origine a un sistema di "buone pratiche" nel trattamento dei dati e nella produzione dell'informazione statistica. Sebbene non ne esista una definizione normativa, costituiscono buone pratiche quei metodi che tendono ad assicurare efficacia ed efficienza, migliorando anche il rapporto tra costi e benefici².

Non a caso, l'evoluzione dei complessi processi di produzione statistica ha spesso influito sulle innovazioni normative, anticipandone lo spirito e tracciandone la linea di sviluppo. Il quadro normativo recepisce, infatti, l'emergere di nuovi diritti e nuovi doveri, affermando principi fondamentali per l'informazione statistica.

Il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione sono principi costituzionali (art. 97 Cost.) ai quali si ispirano le normative nazionali, per assicurare la massima trasparenza, concetto che rappresenta, peraltro, uno dei principi del Trattato sull'Unione europea e che trova applicazione nei Regolamenti europei, tra cui i recenti *Data Act* e *AI Act*.

Il Regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee, con riferimento al principio di obiettività, all'articolo 2, afferma che "le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini". Dunque, anche il legislatore europeo considera importante il ruolo svolto dalle migliori pratiche nella produzione di informazione statistica.

¹ Il Capitolo è stato redatto da: Patrizia Pennese (paragrafi 1.1, 1.2 e 1.7), Giovanna Bellitti e Claudio Ceccarelli (paragrafo 1.3), Paolo Nicolai (paragrafo 1.4), Paola Nardiello e Paolo Nicolai (paragrafo 1.5), Roberto Puglisi (paragrafo 1.6) e Mauro Salvatore (Approfondimento "Informazione e comunicazione statistica"); analisi, studi e ricerche applicative di Giusi Lauria, Paola Nardiello, Paolo Nicolai, Patrizia Pennese e Mauro Salvatore. Per la realizzazione dei Prospetti: coordinamento di Patrizia Pennese con la collaborazione di Armando De Angelis, Paolo Nicolai e Lara Parisella.

² L'Istituto Nazionale di Statistica è un ente pubblico di ricerca con finalità di carattere istituzionale e scientifico. Definisce i processi di acquisizione, trattamento e diffusione dei dati nel rispetto della normativa, dei vincoli di bilancio e della propria autonomia funzionale.

Molte disposizioni legislative e regolamentari possono con ogni evidenza ascriversi al campo delle buone pratiche. Ricordiamo, a tale proposito, il Codice dell'amministrazione digitale (Cad), la legge n. 190/2012, nota come "Legge anticorruzione", e il decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza, che regola l'accesso agli atti, ma si potrebbero citare anche diverse linee guida settoriali o carte dei servizi, ad esempio in materia sanitaria o di tutela del lavoro.

Nel settore della statistica pubblica sono molteplici le innovazioni della tecnologia, in parte promosse e sollecitate dalle novità normative, soprattutto europee, e in parte suggerite allo stesso decisore politico dall'esperienza di buone pratiche compiuta all'interno del Sistema statistico italiano e dell'Unione europea.

L'adeguamento delle metodologie è finalizzato principalmente ad assicurare:

- trasparenza negli obiettivi di rilevazione secondo le esigenze sia degli *stakeholder*, sia dei decisori politici;
- garanzia della protezione dei dati personali, anche attraverso la progettazione dell'indagine secondo il criterio *by design*, che include le regole tecniche e metodologiche per la tutela dei dati;
- economicità del lavoro statistico, facilitando l'accesso alle banche dati esistenti e l'interoperabilità tra i diversi soggetti pubblici e non pubblici;
- monitoraggio, validazione e verifica della qualità e quantità dei dati, controllo delle fonti e trasparenza dei metadati;
- riduzione degli oneri per i rispondenti;
- garanzia di facile accesso ai risultati da parte del pubblico, quindi comunicazione trasparente tramite molteplici canali;
- formazione continua del personale;
- collaborazione tra istituzioni per l'individuazione dei bisogni statistici territoriali, come nel recente Protocollo stipulato da Istat con Regioni, Province autonome, Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Upi (Unione delle province d'Italia).

In questo quadro di riprogettazione delle metodologie, l'Istat svolge un ruolo cruciale in qualità di titolare delle classificazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per la "predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale".

L'osservazione di questi processi innovativi ha ispirato la realizzazione di questo ebook, volto a documentare e valorizzare le buone pratiche esistenti, favorendone la diffusione e l'evoluzione.

1.2 La produzione dell'informazione statistica e comunicazione alla collettività

Uno dei pilastri fondamentali che caratterizzano la produzione di informazione statistica è rappresentato dalla comunicazione e dalla diffusione dei dati. In tale contesto l'Istat, in coerenza con la propria *mission*, non solo serve la collettività attraverso la diffusione di analisi e di previsioni sia qualitative sia quantitative, ma fornisce anche un concreto supporto ai cittadini, amministratori pubblici e operatori economici, al fine di promuovere scelte consapevoli e decisioni basate su dati di elevata qualità.

Tali processi sono supportati da un'accurata definizione degli obiettivi e delle strategie, che permettono di diffondere in maniera organica il materiale informativo alla popolazione.

1. Evoluzione dei metodi di trattamento dei dati: norme, regole e buone pratiche

Le attività di individuazione dei trattamenti, secondo le priorità del Paese, costituiscono uno dei punti nevralgici per la programmazione e l'organizzazione della successiva diffusione e accesso ai dati attraverso i canali informativi dell'Istat. Tale processo deve necessariamente tenere conto di alcuni elementi fondamentali, quali la natura del dato e i destinatari dell'informazione.

Con il termine “diffusione” si intende l'attività che rende accessibili e comprensibili i dati statistici alla generalità degli utenti. Ciò include la pubblicazione di microdati, ovvero dati elementari, suddivisi in modalità diverse secondo le esigenze degli utenti: alcuni microdati sono accessibili liberamente (se anonimizzati); altri sono riservati a scopi scientifici e alcuni possono essere consultati esclusivamente in ambienti controllati, come il laboratorio ADELE (Laboratorio per l'analisi dei dati elementari). Ogni dato diffuso è accompagnato da metadati, che ne facilitano la lettura e l'interpretazione, rispettando rigorosamente le normative di riservatezza e il segreto statistico, al fine di minimizzare il rischio di identificabilità delle persone o delle unità statistiche.

La comunicazione dei dati, che si distingue dalla diffusione, è indirizzata a destinatari specifici e avviene attraverso modalità tracciabili, come la consultazione e l'interconnessione dei dati. Anche in questo caso, la protezione della *privacy*, l'accuratezza dei dati e la tempestività sono una priorità.

In ambito europeo, l'Istat collabora con Eurostat, coordina e partecipa attivamente al Sistema statistico nazionale (Sistan), che consente un flusso continuo di dati tra gli istituti statistici nazionali e quelli europei. Questi processi sono disciplinati da un quadro normativo specifico, che prevede anche l'accesso ai dati amministrativi e l'integrazione con i dati statistici, migliorando la qualità delle statistiche europee.

Le attività dell'Istat comprendono, quindi, l'acquisizione di dati da diverse fonti, tra cui indagini dirette, fonti amministrative e le cosiddette nuove fonti di dati, utilizzando piattaforme digitali per la loro raccolta ed elaborazione.

La produzione di statistiche avviene nel rispetto delle disposizioni normative e delle metodologie statistiche riconosciute, garantendo che i dati siano conservati in conformità alle normative attualmente in vigore. A tale proposito l'Istat, nel ciclo di produzione statistica, adotta buone pratiche per garantire la trasparenza, l'accessibilità, la riservatezza e la qualità scientifica delle informazioni: i dati sono presentati in modo comprensibile per il pubblico, l'accesso è differenziato a seconda degli utenti (generalisti o specialisti), e sono applicate rigide misure di riservatezza per proteggere la *privacy* di coloro che hanno fornito le informazioni.

Questi principi sono rispettati anche nelle collaborazioni scientifiche e nell'integrazione di fonti diverse, al fine di garantire un'informazione completa e di elevata qualità.

I principali strumenti di produzione attraverso i quali viene trasmessa, dal punto di vista tecnico, l'informazione statistica alla collettività saranno illustrati nel paragrafo successivo (Prospetto 1.1).

L'informazione e la comunicazione statistica: analisi delle principali disposizioni nazionali ed europee

L'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989 afferma che: "l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale".

Questa norma enuncia un principio fondamentale relativo all'informazione statistica: il suo primo destinatario e fruitore è il Paese nella sua interezza. Vale a dire che l'informazione statistica è prodotta non solo per il decisore pubblico – e quindi, in qualche maniera, per il detentore del "potere", che di essa ha bisogno come strumento di orientamento delle scelte politiche – ma anche per i cittadini, per i corpi intermedi, per gli organi di stampa e per le comunità di ricerca: in definitiva, per tutta la società civile. L'informazione statistica è quindi da intendersi quale bene pubblico, che l'Istat – e più complessivamente il Sistema statistico nazionale, di cui l'Istat è comunque il fulcro – produce a beneficio della collettività.

Ciò implica che l'informazione statistica pubblica sia un elemento essenziale per lo sviluppo (e la salvaguardia) della democrazia, concetto che trova piena conferma nel primo dei principi fondamentali della statistica ufficiale, adottati dalle Nazioni unite nel 1994, secondo il quale: "Le statistiche ufficiali costituiscono un elemento indispensabile nel sistema informativo di una società democratica. Sono poste al servizio delle istituzioni, degli operatori economici e del pubblico, ai quali forniscono dati sulla situazione economica, demografica, sociale e ambientale. A questo fine, le statistiche ufficiali che risultano di utilità generale devono essere elaborate e rese disponibili, in modo imparziale, dalle istituzioni della statistica ufficiale affinché sia soddisfatto il diritto dei cittadini all'informazione pubblica".

Naturalmente, affinché l'informazione statistica possa realmente svolgere la funzione di bene pubblico strumentale allo sviluppo della democrazia, è necessario che sia corredata e presidiata da una serie di garanzie che ne salvaguardino, in primo luogo, l'imparzialità, la completezza e l'affidabilità. Solo un'informazione statistica credibile e autorevole può effettivamente raggiungere questo obiettivo fondamentale.

La prima condizione essenziale per il raggiungimento di tali finalità è pertanto costituita dall'autonomia delle istituzioni che hanno il compito di produrre informazione statistica ufficiale e quindi, nel nostro ordinamento, in primo luogo dell'Istat. L'autonomia e l'indipendenza dell'Istat sono salvaguardate attraverso vari strumenti, tra i quali va menzionata innanzitutto la modalità di selezione e di nomina del Presidente dell'Istituto, che può essere scelto solo tra i professori ordinari di ruolo in scienze statistico-economiche, dopo un complesso iter procedurale, nell'ambito del quale è essenziale che il soggetto designato ottenga il consenso di un'ampia maggioranza parlamentare (almeno i due terzi delle commissioni parlamentari competenti), *quorum* volto a indirizzare la scelta su una personalità di riconosciuta autorevolezza e indipendenza scientifica.

Più complessivamente, all'Istat sono poi conferite (come già disponeva l'art. 2 del d.p.r. n. 166/2010 di riordino dell'Istat) autonomia scientifica, regolamentare, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, cui si è aggiunta (con l'adozione del d.lgs. n. 218/2016 per la semplificazione degli enti di ricerca, categoria cui l'Istat appartiene) anche l'autonomia statutaria.

Il tema dell'autonomia e dell'indipendenza ha poi avuto notevole impulso anche grazie al processo di integrazione europea, nell'ambito del quale si è riconosciuta l'importanza della statistica pubblica anche per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Unione, fino all'istituzione di un Sistema statistico europeo con l'adozione del Regolamento (CE) n. 223/2009 (la cosiddetta "Legge statistica europea").

Già il citato d.p.r. n. 166/2010 chiamava l'Istat a recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche, cioè il Codice delle statistiche europee. Il Codice, infatti, enuncia come primo principio che le autorità statistiche nazionali (ed Eurostat) debbano avere adeguate garanzie normative della loro indipendenza da qualsiasi influenza politica o di altra natura.

Naturalmente, se l'indipendenza e l'autonomia sono precondizioni per un'informazione statistica come bene pubblico, è altresì necessario che siano assicurati anche altri requisiti. Proprio il Codice delle statistiche europee appena menzionato offre rilevanti indicazioni in questo senso, tra cui particolare rilievo assumono, in materia di informazione statistica, l'imparzialità e l'obiettività, principi posti a garanzia del fatto che la statistica ufficiale deve perseguire interessi generali e non può essere assoggettata a esigenze di singoli gruppi sociali o politici.

Si tratta di concetti ripresi e sviluppati dal già citato Regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee che, per quanto riguarda l'imparzialità, stabilisce che le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutrale, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti (art. 2, c. 2, lett. b) e, a proposito di obiettività, prevede che le informazioni statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti (art. 2, c. 2, lett. c).

Per raggiungere i propri scopi, l'informazione statistica deve poi essere opportunamente comunicata, ovvero diffusa, azione che l'art. 3 del Regolamento (CE) n. 223/2009 definisce come il complesso di attività che rendono accessibili e comprensibili agli utenti le informazioni e le analisi statistiche.

Anche il presidio di questo aspetto è di fondamentale importanza affinché l'informazione statistica possa effettivamente raggiungere le finalità di bene pubblico prodotto per la collettività, tant'è che a esso dedicano specifica attenzione sia i Codici sulle statistiche, europeo e italiano (per quest'ultimo cfr. Direttiva Comstat n. 12/2021), sia il Regolamento (CE) n. 223/2009, anche attraverso l'attuazione recata con il Regolamento (UE) n. 557/2013, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 223/2009 per quanto concerne l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici. In particolare, il Regolamento applicativo disciplina le condizioni, le procedure e le garanzie necessarie affinché i ricercatori possano accedere ai dati elementari, promuovendo l'utilizzo dei dati statistici per finalità di ricerca scientifica e garantendo un equilibrio tra la tutela dell'individuo e l'interesse collettivo alla conoscenza.

Di particolare rilevanza pratica appare l'indicazione diretta a garantire il contemporaneo accesso ai dati e ai metadati da parte di tutti i potenziali utenti, evitando, tendenzialmente, accessi privilegiati antecedenti alla diffusione generale dei dati stessi, che potranno essere possibili solo in casi limitati, sorretti da idonee motivazioni e infine resi noti. Si tratta infatti di una misura di notevole rilievo a salvaguardia dell'imparzialità dell'informazione statistica.

Un problema peculiare e complesso proprio della diffusione dell'informazione statistica è da tempo quello della sua conciliazione con la tutela della riservatezza: se da un lato vi è l'interesse collettivo alla più ampia fruizione dell'informazione, dall'altro vi è quello individuale a non vedere diffuse indebitamente informazioni relative alla propria sfera personale.

Il delicato punto di equilibrio tra queste due istanze, potenzialmente in conflitto, è sancito dall'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, secondo il quale i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche incluse nel Programma statistico nazionale non possono essere diffusi né comunicati a terzi se non in forma aggregata, tale da impedire qualsiasi riferimento a persone identificabili. A tale scopo, il codice deontologico per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica prevede che "un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative a un'unità statistica e i dati che la identificano".

In questo contesto, e con uno sguardo a un futuro non troppo lontano, appare opportuno vigilare sui possibili rischi posti dalla sempre crescente disponibilità di mezzi di calcolo molto potenti, che potranno rapidamente spostare il confine di cosa debba intendersi per "mezzi ragionevoli" di individuazione di una singola unità, anche nell'ambito di un dato diffuso in forma aggregata.

1.3 La qualità e la *compliance*: produzione dell'informazione statistica e buone pratiche nel trattamento dei dati

Per assicurare la qualità dell'informazione statistica ufficiale è fondamentale la conformità dei processi di produzione e diffusione statistica non soltanto alle leggi nazionali, ai regolamenti europei, al Codice europeo per le statistiche, ai codici deontologici e alle disposizioni normative di diversa natura – per esempio quelle emanate dal Garante per la protezione dei dati personali – ma anche alle metodologie assunte a modello standard per l'accesso alle fonti, per l'estrazione dei dati, per la minimizzazione e il trattamento generale dei dati, per la diffusione dell'informazione statistica, per l'applicazione delle tecniche e delle tecnologie. I metodi, le tecniche e le procedure del disegno organizzativo che, nella pratica, risultano efficaci assurgono, perciò, a modello da seguire per garantire parallelamente il perseguimento degli obiettivi di informazione statistica e la conformità normativa.

Un'adeguata *compliance* multidisciplinare, che coinvolge aspetti giuridici, organizzativi, tecnici e tecnologici, può configurarsi come una buona pratica. Essa comporta, sin dalle fasi di progettazione e modellazione della rilevazione e di ricorso agli strumenti di trattamento delle informazioni per finalità quantitative e qualitative per l'erogazione di *e-service*, il pieno rispetto del principio di non discriminazione e non discriminazione di genere (Bellitti e Fedeli 2024, Cap. 1; Bellitti e Albo 2025) e l'adozione di comportamenti che vanno oltre il rispetto della norma, puntando a perfezionare e standardizzare l'applicazione di strumenti, tecniche e metodi (Prospetto 1.1).

L'obiettivo è realizzare pienamente i principi fondamentali dell'attività statistica: trasparenza, affidabilità e qualità dell'informazione, chiarezza delle finalità, interoperabilità delle fonti, tutela dei dati personali, definizione precisa del campo e dell'unità di rilevazione, nonché riduzione degli oneri a carico dei rispondenti. Per trasformare un dato in informazione, è necessario un processo che implica diverse fasi di analisi, organizzazione e interpretazione. Ogni dato, di per sé, è solo un elemento grezzo, ma quando viene contestualizzato, elaborato e interpretato, diventa un'informazione utile che può guidare decisioni (anche politiche) o strategie. La complessità di questo processo – che comprende molte attività, suddivisibili in vari passaggi (raccolta dei dati, organizzazione, elaborazione e trattamento degli stessi, analisi statistica, interpretazione dei risultati, comunicazione dell'informazione) – dipende dalla quantità di dati, dalla loro qualità e dalle tecniche analitiche utilizzate.

Il grado di articolazione dei sistemi di raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione statistica dipende sia dalla necessità di integrare le fonti, innanzitutto quelle pubbliche, sia dall'esigenza di trattare il dato secondo i principi di tutela e garanzia previsti dall'ordinamento nazionale ed europeo.

In questo senso, tale complessità non è da intendersi in contrasto con la semplificazione delle procedure nella Pubblica amministrazione, ma va anzi intesa come buona pratica nel trattamento dell'informazione statistica.

Il ricorso sempre più ampio agli archivi e alle banche dati delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche per l'elaborazione di informazioni statistiche e per la produzione di *e-service*, nella modalità indiretta dell'indagine, comporta la costruzione di un sistema di definizioni e classificazioni, di tecniche e tecnologie idonee ad assicurare

l'interoperabilità semantica dei dati della PA³; l'obiettivo è garantire un interscambio informativo in cui tutti i soggetti concordano sul significato dei dati⁴. Diventano, quindi, fondamentali la coerenza dei metadati e la disponibilità sia di definizioni sia di semantica comuni e omogenee (Bellitti e Fedeli 2023).

L'applicazione dei criteri illustrati e l'acquisizione dei dati dagli archivi costituiscono un esempio di buona pratica alla quale si conforma il metodo di lavoro, riducendo l'onere statistico, anche al di là degli obblighi normativi, così come è già avvenuto con il passaggio da rilevazioni statistiche da fonte diretta all'utilizzo di archivi di dati.

A sua volta, l'attività statistica è agevolata dalla progressiva evoluzione delle norme e degli atti di regolamentazione, che si adeguano all'innovazione delle metodologie e delle capacità tecnologiche (digitale, intelligenza artificiale, eccetera).

A tale evoluzione è riconducibile la capacità dell'Istat e del Sistema statistico nazionale di fare fronte a eventuali fabbisogni statistici urgenti, o comunque necessari all'attività legislativa e al decisore politico, come è avvenuto in occasione della pandemia da Covid-19, allorché è stata introdotta e utilizzata una rilevazione di sieroprevalenza non prevista nel Programma statistico nazionale.

La qualità dell'informazione statistica e la *compliance* alla normativa generale e di settore (Prospetti 1.2 e 1.3), necessaria per il trattamento dei dati, comporta l'adeguamento a normative di fonte primaria e secondaria, nonché ai principi di etica⁵, riservatezza, efficienza ed efficacia.

Le prime comprendono leggi e regolamenti generali, tra i quali assumono un ruolo fondamentale il d.lgs. n. 322/1989 e il d.p.r. n. 166/2010, che istituiscono e regolano il Sistema statistico nazionale; il Programma statistico nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e che definisce i lavori statistici di interesse pubblico; il Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali; e il Regolamento (UE) n. 2024/3018, che modifica il Regolamento (CE) n. 223/2009, noto come "legge statistica". Rientrano, inoltre, nelle fonti primarie le normative generali e quelle di settore che regolano le definizioni, la semantica e gli altri aspetti di diritto delle tecnologie.

Il processo di trattamento dei dati è condotto da specifici atti di regolamentazione, come circolari e linee guida, e da ulteriori atti di diversa natura (Prospetto 1.4), che forniscono istruzioni tecnico-metodologiche, amministrative, tecnologiche (cfr. Capitolo 2) per la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati. La predisposizione e il consolidamento di atti di natura eterogenea assume rilievo per il processo di produzione statistica e ha l'obiettivo di sviluppare un solido quadro normativo per la definizione di buone pratiche.

Nel momento in cui tali atti si sono rilevati idonei al processo e possono essere riutilizzati per altri processi, costituiscono uno standard e un punto di riferimento per l'ottimizzazione delle attività. Si riporta, come esempio concreto, il caso del Piano di Censimento per la progettazione, organizzazione e gestione dei censimenti, introdotti per la prima volta per il Censimento intermedio dell'industria e dei servizi nel 1996 (Bellitti e Garofalo 1998) e per i censimenti economici e demografici e dell'agricoltura, con il cosiddetto modello a geometria variabile (Bellitti e Massoli 2000; Bellitti 2004).

³ Il principio del *once only* è uno dei principi cardine della strategia dei dati, vale a dire la necessità di ridurre l'onere dei cittadini di fornire i propri dati alla Pubblica amministrazione. A tale fine, occorre organizzare il pieno sfruttamento del patrimonio informativo pubblico garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi della PA.

⁴ L'Istat svolge il ruolo di soggetto attuatore del Catalogo nazionale dati (NDC), nell'ambito della realizzazione dell'Agenda digitale della Pubblica amministrazione.

⁵ Nell'ambito dello sviluppo e dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale si fa riferimento ai principi etici individuati in Bellitti e Fedeli 2024.

Tali piani sono stati utilizzati nei successivi censimenti, in sostituzione dei regolamenti adottati con d.p.r., proprio per introdurre importanti innovazioni organizzative e di metodologia, quali le lettere informative destinate alle unità di rilevazione per rendere noto il processo di trattamento dei dati, le modalità e l'obbligo di risposta, la tutela della riservatezza, nonché gli accordi e le convenzioni per la promozione, la gestione e l'interoperabilità degli archivi amministrativi in reti pubbliche o pubblico-private.

L'innovazione metodologica e tecnica, supportata da regolamenti, note tecniche e circolari, consente l'affermazione di procedure che nel tempo diventano una pratica consolidata e rappresentano una cosiddetta buona pratica, successivamente riconosciuta a livello normativo; proprio il Piano generale di Censimento (PGC) rappresenta uno dei casi più significativi di formalizzazione normativa di una procedura già affermata come migliore pratica. La legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha introdotto il Censimento permanente in sostituzione di quello decennale, ha adottato il Piano di Censimento quale principale atto di pianificazione contenente le strategie e le metodologie per la realizzazione della rilevazione censuaria. Tale atto ha ottenuto un ulteriore riconoscimento legislativo a regime con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019).

L'Istat ha tra i suoi compiti istituzionali la produzione di indici ufficiali, trasparenti e validi dal punto di vista giuridico ed economico: ciò richiede un'attenta *compliance* normativa, in quanto l'utilizzo di tali indici ha importanti effetti in campo economico e sociale. Un esempio concreto è l'utilizzo dell'indice Foi (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), che viene adottato per adeguare contrattualmente canoni di affitto e assegni di mantenimento.

Questo processo, disciplinato da norme precise come la legge n. 392/1978 e l'art. 2120 del Codice civile, assicura che gli adeguamenti monetari siano basati su dati statistici affidabili e aggiornati, evitando arbitrarietà e garantendo equità sia per i cittadini, sia per le istituzioni.

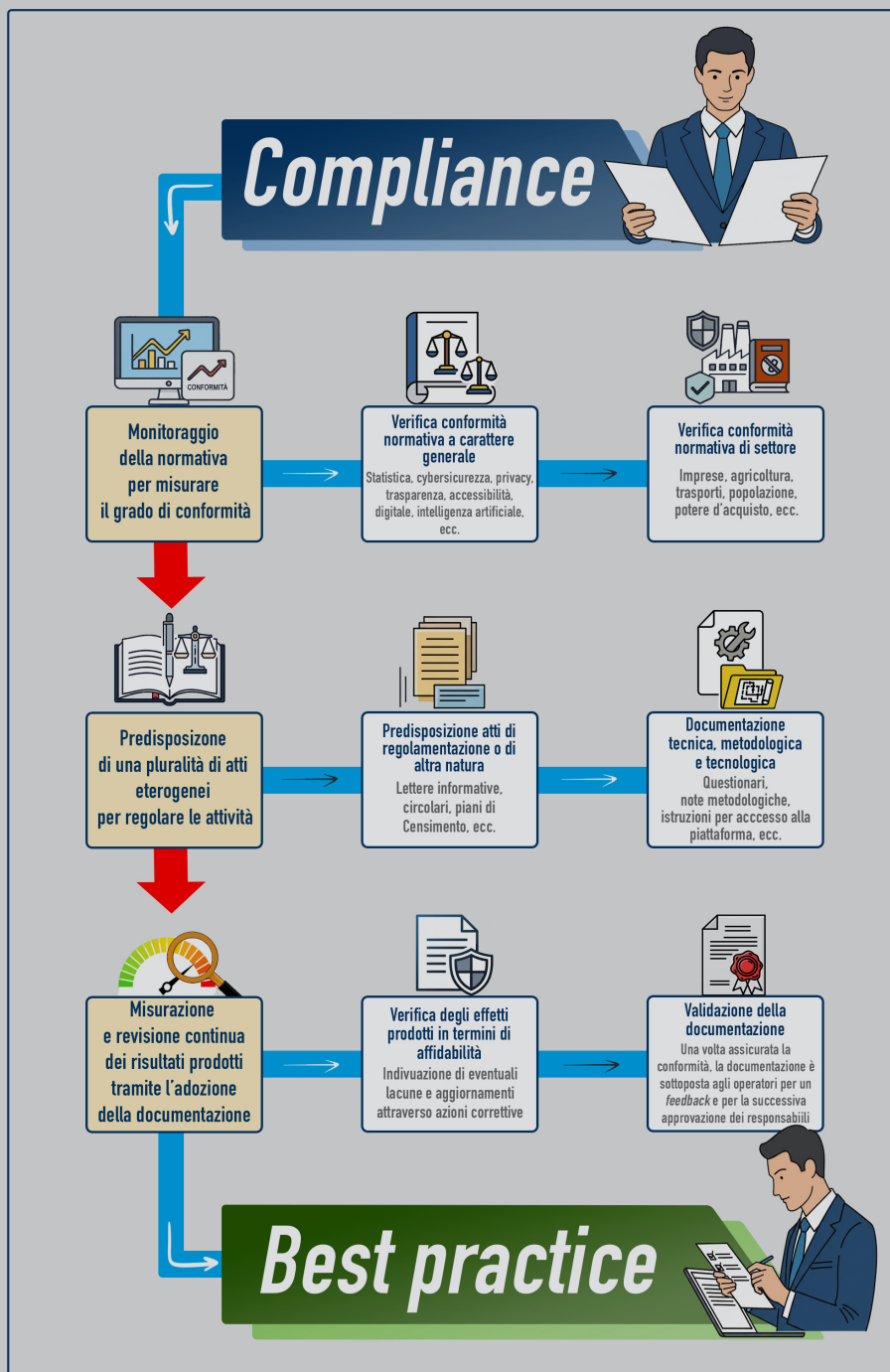
In sintesi, la produzione e l'utilizzo degli indici statistici secondo regole chiare, trasparenti e scientificamente fondate rappresentano un modello di eccellenza nella *compliance* normativa e nelle buone pratiche statistiche, fondamentale per sostenere la fiducia nelle istituzioni e garantire la correttezza delle misure economiche adottate.

Sempre nel campo delle buone pratiche, riveste particolare importanza l'attenta definizione del capitolato tecnico nel caso di affidamento a terzi di compiti nell'ambito di un'indagine statistica. Il capitolato tecnico, oltre a garantire la conformità alle normative, viene a costituire il documento fondamentale per definire le modalità operative, i requisiti tecnici, le scadenze e i criteri di qualità che i fornitori esterni devono rispettare; la sua completezza e corretta redazione assicurano, oltre alla qualità del lavoro statistico, procedure trasparenti, standardizzate e conformi alle norme: la corrispondenza del capitolato tecnico a questi requisiti costituisce, dunque, una buona pratica.

Per la concreta applicazione alle fasi di processo si rinvia al Capitolo 3 e ai casi pratici esposti a titolo esemplificativo nel Capitolo 4.

1. Evoluzione dei metodi di trattamento dei dati: norme, regole e buone pratiche

Figura 1.1 - Metodo per la *compliance* multidisciplinare nel trattamento dei dati nella produzione di informazione statistica



Prospetto 1.1 - Principali strumenti di produzione attraverso i quali viene trasmessa l'informazione statistica

Principali strumenti di produzione	Descrizione
Statistiche (da indagine, da fonti amministrative e da nuove fonti di dati derivate)	La produzione statistica ufficiale comprende le statistiche (economiche, sociali, ambientali, demografiche) previste da norme e/o inserite nel Programma statistico nazionale (PSN). La previsione di tali statistiche da parte delle norme o del PSN costituisce la "base giuridica" che legittima le operazioni di trattamento di dati personali necessarie per la loro realizzazione (art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679). L'inserimento nel PSN, quale atto di programmazione, serve, inoltre, a qualificare l'attività statistica di rilevazione rendendola ufficialmente "di interesse pubblico". Infatti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 322/1989, "le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi sono stabiliti nel Programma Statistico Nazionale".
Il Sistema dei conti nazionali e regionali (Sec), le unità istituzionali appartenenti al settore della Pubblica amministrazione (S.13), il Prodotto interno lordo (Pil)	Il Sistema dei conti nazionali e regionali (Sec) descrive in termini quantitativi e, sotto forma contabile, l'attività economica e finanziaria di un Paese o di sue determinate ripartizioni territoriali, per periodi coincidenti con l'anno solare e per intervalli temporali più brevi (trimestri). Sulla base di quanto indicato dal Sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13), costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali, e che sono finanziate da versamenti obbligatori. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità all'interno del Settore S.13 hanno natura statistico-economica. La rilevazione del Prodotto interno lordo (Pil) è affidata all'Istat per legge. Tale rilevazione è di importanza fondamentale per misurare e orientare sia le politiche economiche del Paese sia lo stato di salute dell'economia nazionale, anche in ambito europeo e mondiale.
Analisi e previsioni	La produzione di informazione statistica è affiancata da attività di analisi e previsione, che ne ampliano la portata conoscitiva. In particolare, sia l'elaborazione di previsioni economiche di breve, medio e lungo periodo, sia lo sviluppo di modelli di microsimulazione per valutare gli effetti delle politiche di bilancio su famiglie, imprese e istituzioni contribuiscono in modo stabile alla definizione del patrimonio informativo dell'Istituto, favorendone la piena valorizzazione. I risultati dell'attività di previsione e di microsimulazione sono diffusi attraverso una serie di prodotti: le prospettive per l'economia italiana; <i>Euro Zone Economic Outlook</i> ; la nota mensile; l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipc) al netto dei beni energetici importati; gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese; gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle famiglie. Le informazioni prodotte rappresentano uno strumento importante a supporto delle decisioni nelle politiche economiche e sociali, come quelle relative ai sistemi pensionistici, sanitari, scolastici e abitativi, e sono aggiornate periodicamente.
Indicatori	Gli indicatori statistici sono strumenti con i quali si può descrivere in modo sintetico un fenomeno statistico. Un indicatore statistico è sostanzialmente un numero che si ottiene in modo opportuno operando mediante differenze e rapporti tra i dati statistici raccolti e moltiplicando eventualmente i rapporti per convenienti potenze di 10. Esso fornisce informazioni sul comportamento reciproco dei dati medesimi e, di conseguenza, sul fenomeno statistico che si vuole studiare. Le informazioni statistiche prodotte in base a registri, indagini, previsioni e microsimulazioni sono rilasciate gratuitamente sotto forma di comunicati stampa, pubblicazioni, banche dati e tavole di dati, che includono valori assoluti, indicatori elementari (costruiti rapportando un dato a un altro che ne costituisce una base di riferimento, come ad esempio il "reddito pro-capite"), indicatori complessi (ad esempio indicatori di povertà assoluta o relativa), indici sintetici usati per misurare concetti che non possono essere catturati da un unico indicatore, eccetera.
Indici	L'Istat è incaricato, per legge, della produzione di indici statistici, strumenti fondamentali sul piano sia giuridico sia economico. Questi indici vengono utilizzati per adeguare periodicamente valori monetari con rilevanti ricadute sul <i>welfare</i> nazionale. Un esempio significativo è l'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, utilizzato per l'aggiornamento di canoni di affitto e assegni di mantenimento, come previsto dall'art. 81 della legge n. 392/1978. Un altro impiego rilevante si ritrova nell'art. 2120 del Codice civile, relativo al trattamento di fine rapporto (TFR), dove l'importo maturato è rivalutato annualmente applicando un tasso composto basato, in parte, sull'aumento dell'indice Foi. Gli indici statistici sono strumenti sintetici che descrivono l'evoluzione di fenomeni complessi, talvolta relazionati tra loro. Si distinguono in indici assoluti, espressi nella stessa unità di misura del fenomeno, e indici relativi, che ne sono indipendenti e derivano da rapporti tra misure assolute o con un valore di riferimento. Ogni indice prende nome dalla realtà che rappresenta, svolgendo una funzione insostituibile nell'analisi socioeconomica e nella regolazione normativa.
Rapporti	<i>Rapporto Bes</i> (Benessere equo e sostenibile): quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini. <i>Rapporto annuale</i> : analisi integrata delle trasformazioni economiche, sociali e demografiche dell'Italia, con approfondimenti sui principali fenomeni strutturali del Paese. <i>Rapporto sulla competitività</i> : esame delle performance del sistema produttivo italiano, con focus su dinamiche settoriali, innovazione, internazionalizzazione e produttività. <i>Rapporto sulla conoscenza</i> : valutazione del ruolo della conoscenza nello sviluppo del Paese, attraverso dati su istruzione, competenze, ricerca, innovazione e digitalizzazione. <i>Rapporto sul mercato del lavoro</i> : analisi dettagliata dell'occupazione e delle dinamiche del mercato del lavoro italiano, con approfondimenti su qualità del lavoro, disuguaglianze e segmentazione. <i>Rapporto sul territorio</i> : lettura integrata delle differenze e delle dinamiche territoriali, con attenzione a coesione economica e sociale, infrastrutture e qualità della vita. <i>Rapporto SDGs</i> (Sustainable Development Goals): monitoraggio statistico degli obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia, con indicatori aggiornati e analisi dei progressi nelle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile.

Fonte: Istat

1. Evoluzione dei metodi di trattamento dei dati: norme, regole e buone pratiche

Prospetto 1.1 segue - Principali strumenti di produzione attraverso i quali viene trasmessa l'informazione statistica

Principali strumenti di produzione	Descrizione
Registri	Costituiscono un prodotto statistico che diviene fonte per le elaborazioni. Un registro, oltre a essere riferimento di vari processi che producono informazioni statistiche, può generare informazioni statistiche. I registri – nei tre livelli di base, esteso e tematico – integrano dati provenienti da diverse fonti, quali archivi amministrativi, indagini dirette e, sempre più in una prospettiva futura, i <i>big data</i> . In questo senso, e in attesa di una futura regolamentazione, assume particolare rilievo la promozione dell'integrazione dei registri. Il Sistema integrato dei registri (Sir) costituisce infatti il fondamento della nuova strategia di produzione dell'Istat, adottata formalmente e in modo strutturato dal 2016, ma già presente, seppur in forma non sistematica, in alcuni ambiti statistici.
Banche dati	Sono una forma complessa e strutturata di dati validati per la restituzione delle informazioni statistiche agli utenti. Le informazioni contenute, spesso in forma aggregata secondo diverse variabili di classificazione, sono tutte validate a diversi livelli di affidabilità e consultabili attraverso specifiche selezioni.
Particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e di privati, remunerate a condizioni di mercato	L'Istat, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera n), del d.lgs. 322/1989, provvede a effettuare elaborazioni e i relativi trattamenti da rendere disponibili a "prezzo di mercato".
Trattamenti realizzati nell'ambito di accordi e protocolli di ricerca	L'Istat, per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali e per il raggiungimento di alcuni scopi, può instaurare rapporti di collaborazione con altri soggetti del Sistan, della Pubblica amministrazione e con il mondo della ricerca, sottoscrivendo accordi e convenzioni ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. Nell'ambito di tali accordi può essere previsto e regolato lo svolgimento di trattamenti di dati finalizzati alla produzione e diffusione di informazioni statistiche ovvero allo svolgimento di analisi e previsioni. Una particolare tipologia di accordi è rappresentata dai protocolli di ricerca stipulati da Istat con università e istituzioni di ricerca per lo svolgimento congiunto di progetti.

Fonte: Istat

1.4 Il quadro normativo di riferimento per la *compliance* alla normativa generale e di settore

Le considerazioni che precedono consentono di avviare l'analisi alle specificità del trattamento statistico dei dati, illustrando, prima, la disciplina normativa statistica per, poi, passare alle migliori pratiche seguite per la produzione di informazione statistica.

Nel contesto normativo statistico si distinguono il livello unionale e il livello nazionale, da cui scaturiscono rispettivamente il Sistema statistico europeo (SSE) e il Sistema statistico nazionale (Sistan). Il SSE è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee. Nel definire un quadro giuridico, tale disposizione individua, innanzitutto, alcuni principi che devono guidare l'attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee:

1. *indipendenza professionale*, secondo cui "le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche";
2. *imparzialità*, secondo cui deve essere assicurato lo stesso trattamento a tutti gli utenti;
3. *obiettività*, secondo cui "le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini";
4. *affidabilità*, per cui "le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l'utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure";
5. *segreto statistico*, che implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

6. *favorevole rapporto costi-benefici*, in virtù del quale “i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili”.

Il legislatore europeo, dunque, dimostra di avere ben presente l’importanza di “politiche e pratiche” ai fini del perseguimento di statistiche di qualità e in linea con i principi appena elencati. Del resto, il Codice delle statistiche europee rafforza tale intento, coniugando l’esigenza di produrre informazioni statistiche con le garanzie in grado di assicurare il rispetto di requisiti fondanti l’ordinamento giuridico unionale e nazionale.

A livello nazionale, invece, il Sistema statistico nazionale (Sistan) affida all’Istat l’indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche dei partecipanti al Sistan: in attuazione di tale compito, l’Istat provvede allo sviluppo di buone pratiche tendenti a garantire la produzione di informazione statistica, nel rispetto dei principi affermati dall’UE.

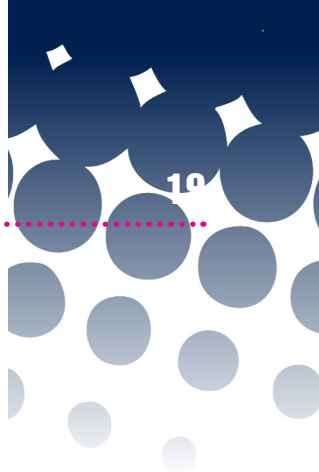
Nell’ambito del processo di produzione dei dati quantitativi e qualitativi, attraverso gli strumenti tecnici citati in precedenza (cfr. paragrafo 1.2), l’operatore dovrà tenere conto:

- del quadro normativo delle principali disposizioni a carattere generale in materia di:
 - trattamento dati
 - statistica
 - riservatezza
 - accessibilità
 - digitale
 - intelligenza artificiale
- delle regole di settore:
 - Regolamento sulle statistiche sociali
 - Regolamento sulle statistiche demografiche
 - Regolamento sulle statistiche sulle imprese
 - Regolamento del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni
- degli atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o degli atti correlati.

Prospetto 1.2 - Quadro normativo delle principali disposizioni a carattere generale

Quadro normativo europeo
Codice delle statistiche europee - 2005 (e successive revisioni del 2011 e 2017)
Regolamento (CE) n. 223/2009 (quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee)
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - <i>General Data Protection Regulation</i>)
Direttiva (UE) 2016/2102 (<i>Web Accessibility Directive</i>)
Direttiva (UE) 2019/1024 (<i>Open data</i>)
Regolamento (UE) 2022/868 (<i>Data Governance Act</i>)
Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2 - <i>Network and Information Security Directive</i>)
Regolamento (UE) 2023/2854 (<i>Data Act</i>)
Regolamento (UE) 2024/903 (<i>Interoperable Europe Act</i>)
Regolamento (UE) 2024/1689 (<i>AI Act</i>)
Regolamento (UE) 2024/3018 che modifica il Regolamento (CE) n. 223/2009

Fonte: Istat



1. Evoluzione dei metodi di trattamento dei dati: norme, regole e buone pratiche

Prospetto 1.2 segue - Quadro normativo delle principali disposizioni a carattere generale

Quadro normativo nazionale
D.lgs. n. 322/1989 (norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica)
D.lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali)
L. n. 4/2004 (Legge Stanca)
D.lgs. n. 82/2005 (Cad - Codice dell'amministrazione digitale)
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Decreto Trasparenza)
D.p.r. n. 166/2010 (regolamento recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica)
D.lgs. n. 101/2018 (decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679)
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica - 2018
D.l. n. 105/2019 (perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)
L. n. 90/2024 (disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici)
D.lgs. n. 138/2024 (decreto recepimento direttiva NIS 2)
L. n. 132/2025 (disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

Fonte: Istat

Alla normativa generale si affianca quella specifica di settore europea e nazionale, che regola le diverse tipologie di lavori statistici. Rivestono particolare rilevanza le disposizioni relative ai censimenti, ai regolamenti economici e sociali, alle imprese e alla finanza pubblica.

Prospetto 1.3 - Quadro normativo delle principali disposizioni di settore

Regolamento (UE) 2019/1700 (Quadro comune statistiche sociali)
Regolamento (UE) 2019/2152 (Quadro comune statistiche sulle imprese)
Regolamento (UE) 1260/2013 (Quadro comune statistiche demografiche)
Regolamento (CE) n. 763/2008 (Censimento della Popolazione e delle abitazioni)
Regolamento (UE) n. 549/2013 (Sistema europeo dei conti - Sec)
Regolamento (UE) 2018/1091 (Statistiche integrate sulle aziende agricole)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 (Classificazione statistica delle attività economiche - NACE Rev.2)
Regolamento (UE) 2016/792 (Indici dei prezzi al consumo e delle abitazioni)
Regolamento (CE) n. 437/2003 (Statistiche sui trasporti aerei)
Direttiva 2009/42/CE (Statistiche sui trasporti via mare)
Comunicazione della Commissione europea COM/2006/379 (Programma armonizzato di inchieste presso imprese e consumatori)
Regolamento (CE) n. 530/1999 (Statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro)
Decisione del Consiglio europeo 30 novembre 1993, n. 93/704/CE (Statistiche sugli incidenti stradali)
Regolamento (CE) n. 1445/2007 (Potere di acquisto)
Regolamento (UE) n. 431/2014 (Consumi energetici famiglie)
Regolamento (CE) n. 453/2008 (Statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità)
Regolamento (UE) 2022/2379 (Quadro integrato per lo sviluppo la produzione e la diffusione di statistiche europee sugli input e gli output agricoli)

Fonte: Istat

La conformità al quadro normativo, sia generale sia settoriale, e la definizione di processi efficienti si completano anche attraverso l'adozione di piani, lettere informative per i rispondenti (con l'obiettivo di migliorare i tassi statistici di risposta e rispettare le prescrizioni e la nor-



mativa in materia di *privacy*), un sistema di note, lettere e circolari attuative (di coinvolgimento di uffici del sistema statistico nazionale o altre strutture pubbliche), istruzioni per le ditte (nel caso in cui siano state individuate ditte per lo svolgimento di fasi di rilevazione, come previsto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989), nonché di procedure tecniche e metodologiche (ad esempio classificazioni e universo di riferimento) e tecnologiche (piattaforme digitali, sistemi di intelligenza artificiale, eccetera). A tale riguardo e per un'analisi dettagliata della normativa⁶ nel suo complesso si rinvia al successivo Capitolo 3.

Prospetto 1.4 - Principali atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o atti di altra natura

Lettera informativa
Piano di rilevazione
Piano di Censimento
Circolare
Atto nei confronti delle ditte/fornitori
Atto per la rete di rilevazione
Atto per la disciplina delle piattaforme digitali e dell'intelligenza artificiale
Documentazione metodologica
Questionario

Fonte: Istat

Il processo di trattamento, come sopra descritto, è soggetto a modifiche e cambiamenti in relazione all'evoluzione della normativa, dei metodi, della corrispondenza tra definizioni e classificazioni, della tecnologia e dei sistemi di intelligenza artificiale (qualora utilizzata). Nello svolgimento delle attività è quindi imprescindibile un approccio coordinato e interdisciplinare, attraverso l'adozione di strategie adeguate a favorire l'affidabilità e la qualità dell'informazione statistica ufficiale. Valutati adeguatezza, pertinenza e rapporto costi-benefici, la pratica può essere considerata una buona pratica e, dunque, ripetuta nei cicli di produzione, oppure, al variare delle norme, dei metodi e della tecnologia, può essere soggetta a revisione.

1.5 Le migliori pratiche nel panorama europeo e nazionale

Nello scenario attuale, il ricorso sempre più costante a grandi quantità di dati richiede una gestione adeguata e organizzata del trattamento. L'utilizzo di tecniche e modelli innovativi costituisce la base di partenza per ottimizzare e semplificare i processi, al fine di ottenere risultati e prestazioni efficaci. Per definire, standardizzare e, quindi, consolidare le pratiche è necessario raccogliere tutte le informazioni, i processi e i flussi che compongono la struttura organizzativa delle attività (cfr. Capitolo 2).

Tra gli strumenti innovativi che consentono di aumentare la produttività e definire i migliori standard di operatività, rappresentano un punto di riferimento le buone pratiche, ovvero l'"insieme delle attività (procedure, comportamenti, abitudini, eccetera) che, organizzate in modo sistematico, possono essere prese come riferimento e riprodotte per favorire il raggiungimento dei risultati migliori in ambito aziendale, ingegneristico, sanitario, educativo, governativo e così via"⁷. Una definizione riconducibile alle buone pratiche è fornita anche dal d.lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

⁶ Per approfondimenti cfr. Bellitti e Fedeli 2022 e 2024.

⁷ Cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/migliore-pratica-tecnica-della_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/.

La citata disposizione inquadra le “buone prassi” come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, descrizione che si accosta al concetto di buone pratiche evidenziando soluzioni organizzative o procedurali standardizzate, frutto di un continuo confronto tra le strutture, al fine di individuare un metodo univoco che funga da guida efficiente e che sia conforme alla normativa vigente.

In quest’ottica, l’Istituto Nazionale di Statistica, nel corso della sua quasi centenaria esperienza nel campo del trattamento dei dati, ha sviluppato e perfezionato negli anni, mediante la definizione di processi e procedure ben strutturate, strategie e metodi con il fine ultimo di armonizzare e rendere fruibili le informazioni qualitative e quantitative. La continua ricerca di soluzioni innovative, attraverso un’accurata analisi delle nuove tecnologie, ha permesso – e consente tuttora – di rispondere alla crescente richiesta di informazione tempestiva. In tale frangente si desume come l’organizzazione delle attività svolga un ruolo cruciale, attraverso la pianificazione, a monte, dei tempi, delle modalità e dell’assegnazione dei compiti al personale sulla base delle proprie competenze. La misurazione delle prestazioni, attraverso una mappatura accurata dei processi e la costante analisi dei *feedback* degli operatori e dei fruitori delle informazioni, corredano l’efficacia dell’operato e il corretto funzionamento delle pratiche.

Il contesto attuale e l’affermazione delle recenti innovazioni tecnologiche, basate su forme di intelligenza artificiale, stanno rivoluzionando, nel presupposto di un’adeguata supervisione umana e dell’ottimizzazione delle prestazioni, la modalità di gestione dei dati e l’automazione di determinati processi. Per tale ragione, il ricorso alle buone pratiche il costante aggiornamento delle stesse segnano uno spartiacque e un nuovo *modus operandi* nella gestione del trattamento, assicurando l’elevata qualità dei processi, l’analisi e il controllo continuo dei cicli operativi e fornendo una risposta concreta agli obiettivi definiti e prefissati nella *mission* dell’Istituto.

Al fine di accrescere la propensione complessiva all’innovazione, l’Istat ha introdotto negli anni nuove tecnologie e metodi idonei a supportare la struttura organizzativa per il processo di produzione statistica. In tale senso, ha posto le basi e costituito la spina dorsale per il miglioramento della gestione delle attività e l’ottimizzazione dei processi attraverso l’adozione di pratiche ben definite.

Analizzando l’attuale contesto, per fornire una risposta concreta alle esigenze delle singole pubbliche amministrazioni e offrire sostegno e guida nella correttezza delle scelte, si evince come gli enti regolatori, sulla scia dell’evoluzione tecnologica, hanno posto in essere attività di promozione e adozione di strategie al fine di rendere i processi uniformi. Per tale ragione è stato registrato un uso crescente, da parte di enti o autorità pubbliche, di strumenti, che pur non essendo di carattere vincolante, alla stregua delle leggi, producono comunque effetti giuridici e rivestono un ruolo cruciale per l’adozione delle corrette strategie nelle specifiche attività. In particolare, le buone pratiche svolgono la funzione di strumento a supporto dei processi organizzativi e hanno la peculiarità di uniformare i metodi adottati, attraverso un approccio basato sulle esperienze e sulle abitudini, al fine di consentire alle strutture di interagire in maniera funzionale ed efficace.

In relazione a tale prospettiva, risulta doverosa un’analisi della normativa attualmente in vigore che evidenzia come sia incentivato il ricorso a tale strumento per guidare gli enti o gli individui a ottenere risultati concreti.

L’attuale assetto normativo, a livello nazionale, è infatti caratterizzato da diverse disposizioni che incentivano il ricorso alle buone pratiche. La funzione principale di tali strumenti

è tendenzialmente finalizzata a fornire un quadro complessivo e degli orientamenti intuitivi e tempestivi sulle varie discipline, per favorire la corretta applicazione delle disposizioni.

Tra le norme attualmente in vigore, il Codice per l'amministrazione digitale - Cad (d.l.gs. n. 82/2005) in materia di digitalizzazione della Pubblica amministrazione introduce il riferimento alle "migliori pratiche", in virtù della complessità del processo che caratterizza la transizione digitale. Tale attività, infatti, oltre ad avere una struttura articolata, richiede l'adozione di strumenti concreti in grado di garantire efficienza, sicurezza e accessibilità. Fornisce, inoltre, il quadro normativo di riferimento per la digitalizzazione della PA, la cui piena attuazione dipende dall'adozione di strategie e strumenti idonei a supporto delle singole amministrazioni.

Il Codice dell'amministrazione digitale rappresenta, pertanto, il pilastro normativo della digitalizzazione della PA italiana, ma la sua efficacia dipende anche dall'adozione di strumenti applicativi concreti: investire in interoperabilità, sicurezza, accessibilità, dematerializzazione, *open data* e servizi digitali significa non solo rispettare la normativa, ma anche offrire ai cittadini un'amministrazione più efficiente, moderna e vicina alle loro esigenze. L'adozione delle migliori pratiche può, infatti, fare la differenza tra una digitalizzazione formale e una vera trasformazione digitale, capace di migliorare la qualità dei servizi pubblici e la relazione tra Stato e cittadini.

Anche a livello europeo, diversi organi o autorità ricorrono frequentemente a documenti o strumenti (linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, orientamenti, pareri, eccetera), volti ad agevolare l'applicazione delle diverse disposizioni europee. Tra le recenti normative attualmente in vigore, il Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*) è un esempio di come risulti fondamentale il ricorso alle migliori pratiche: la Sezione 4 ("Codici di buone pratiche", art. 56, capo V) promuove attivamente l'elaborazione e l'adozione di codici di buone pratiche in materia di intelligenza artificiale. In tale prospettiva il Codice si pone come strumento centrale per i fornitori di sistemi di IA, favorendo l'integrazione di pratiche all'avanguardia e in costante aggiornamento, al fine ultimo di garantire la *compliance* normativa.

Sulla base delle diverse discipline normative menzionate risulta evidente che, per definire e adottare strategie che implementino l'efficacia attraverso strumenti o metodi virtuosi, è imprescindibile un accurato studio delle attività e dei flussi, al fine di collaudare la pratica e raggiungere l'obiettivo finale di condividere, migliorare e ottimizzare le prestazioni.

1.6 Le migliori pratiche nel sistema delle fonti di diritto

Come già evidenziato, le buone pratiche rappresentano un insieme di principi volti a migliorare l'efficienza dei processi nella Pubblica amministrazione. Si tratta di approcci efficaci che, grazie alla loro ripetibilità, si traducono in protocolli operativi che possono essere facilmente adottati anche in altri contesti. In questo modo, le sperimentazioni si trasformano in modelli che possono essere replicati e adattati a situazioni simili, garantendo una risposta uniforme e coerente da parte dell'amministrazione.

Applicata alla dimensione statistica, tale prospettiva si traduce nella individuazione delle metodologie di trattamento più efficaci e rispettose degli standard di qualità di settore (cfr. Codice delle statistiche europee): le buone pratiche nel campo statistico si fondano sull'esperienza diretta e non possono essere predefinite in modo rigido. La loro validità emerge, infatti, solo al termine del procedimento amministrativo, diventando pratiche consolidate quando vengono ripetute con successo.

Tuttavia, la creazione di un modello richiede una pianificazione preliminare che stabilisca l'approccio organizzativo per fare assurgere una buona pratica a un modello da seguire, accostandola, così, al quadro normativo di riferimento. Si determina, in tale maniera, una proliferazione delle regole da considerare nello svolgimento della funzione statistica: accanto ai quadri normativi di settore, scaturenti dalla normativa primaria, emergono le indicazioni derivanti dall'osservazione e dalla selezione delle migliori pratiche, che si caratterizzano, in via di principio e salvo eccezioni, per l'assenza di un carattere vincolante.

Per indagare le dinamiche generative delle buone pratiche statistiche, si propone una breve analisi del contesto ordinamentale in cui le stesse si inseriscono, in modo da accompagnarne lo studio con la necessaria consapevolezza circa la loro effettiva portata nell'ambito dell'ordinamento statistico.

A un primo livello, si pongono le norme giuridiche che hanno carattere obbligatorio e che, pertanto, comportano un'azione coercitiva in caso di violazione. Tali disposizioni sono solitamente contenute in trattati, leggi nazionali, regolamenti e altre fonti normative che godono di una chiara e definita forza vincolante: la caratteristica principale di queste norme è, dunque, la loro capacità di produrre effetti giuridici immediati e di essere applicate tramite meccanismi giuridici strutturati.

Parallelamente a tale normativa primaria che disciplina il trattamento dei dati, sono previsti atti di regolamentazione relativi agli aspetti tecnico-metodologici e agli aspetti di conduzione del trattamento, nonché normative di settore. Ci si riferisce a strumenti giuridici che, pur avendo una valenza normativa, non sono – in linea di principio – vincolanti secondo le medesime modalità delle norme primarie. Si tratta di fonti che, pur influenzando il comportamento degli attori coinvolti, non prevedono sanzioni in caso di violazione delle stesse. Gli atti di regolamentazione non vincolanti comprendono risoluzioni, dichiarazioni politiche, raccomandazioni, linee guida, principi generali e codici di condotta. Essi esercitano una forte influenza sul diritto e sulle politiche internazionali: la delimitazione di tale area è oggetto di un ampio dibattito, che non trova ancora una soluzione condivisa.

Nell'ordinamento italiano, il fenomeno si manifesta attraverso una vasta gamma di atti non tipizzati e non riconducibili entro le tradizionali fonti del diritto, quali dichiarazioni di principi, raccomandazioni, risoluzioni, carte, codici di condotta, linee guida e programmi di azione. La dottrina e la giurisprudenza hanno attribuito un ruolo centrale alle autorità indipendenti, entità che operano attraverso un peculiare modello di azione e di organizzazione amministrativa e sono chiamate a svolgere, in piena indipendenza, compiti di regolazione in ambiti caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica. Tuttavia, l'attività di tali organi si scontra con la necessità di garantire la legalità delle loro decisioni, specialmente quando le leggi istitutive lasciano ampi margini di discrezionalità. Del resto le autorità di regolazione, attraverso simili strumenti normativi, forniscono indicazioni precise su concetti indeterminati, conferendo certezza al diritto pur senza l'utilizzo di strumenti normativi vincolanti. Questa funzione regolatoria si esprime attraverso atti di indirizzo, regolamenti, autorizzazioni, verifiche, *moral suasion*, attività propositiva e risoluzione di controversie. Il criterio dell'assenza di normatività formale non risulta dirimente, poiché la regolazione *soft* spesso produce vincoli stringenti per i soggetti regolati, pur senza le tradizionali tutele previste dal diritto.

In questo più ampio orizzonte, tali fonti si configurano come strumenti (sussidiari) essenziali di regolamentazione e regolazione, utili a garantire l'effettività, l'equilibrio, l'elasticità e la dinamicità dei sistemi giuridici contemporanei.

Con riferimento alla *soft law*, è evidente che la dimensione dell'effettività – intesa come capacità di incidere concretamente sulla realtà quale fatto regolante e criterio di comportamento – è coesistente alla sua natura e rappresenta condizione stessa della sua rilevanza giuridica e, quindi, della sua possibile giustiziabilità.

Secondo un inquadramento giurisprudenziale, può affermarsi la legittimità di linee guida recepite in una circolare ministeriale, nella misura in cui contengano mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti, collocandosi, così, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in corso. Sul piano sistematico, esse si inscrivono, dunque, a pieno titolo nella più complessa fenomenologia, ben nota all'esperienza giuridica contemporanea in diversi settori dell'ordinamento, della cosiddetta *soft law*. Tali atti si configurano, dunque, come documenti di sintesi e orientamento, rappresentativi delle migliori pratiche individuate dalla scienza e dall'esperienza in continua evoluzione⁸.

1.7 La metodologia e la tecnologia

La metodologia rappresenta l'insieme di principi, strumenti e tecniche che guidano l'intero processo di produzione dei dati, dalla progettazione della rilevazione fino all'analisi e diffusione dei risultati. Essa è fondamentale per assicurare la qualità, la coerenza e la comparabilità delle statistiche ufficiali, e consente di osservare in modo scientificamente fondato i fenomeni sociali, economici e demografici di interesse pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede che ogni attività statistica compresa nel Programma statistico nazionale debba essere accompagnata da una descrizione della metodologia utilizzata.

Nel successivo Capitolo verranno illustrate in dettaglio le modalità e le tecniche di rilevazione impiegate – la cui evoluzione nel tempo ha visto un progressivo passaggio da strumenti tradizionali a soluzioni digitali, fino all'integrazione delle più recenti applicazioni di intelligenza artificiale per l'elaborazione e l'analisi automatizzata dei dati – insieme alla struttura concettuale e classificatoria di riferimento.

A completamento del disegno metodologico, particolare attenzione sarà dedicata al sistema di concetti, definizioni e classificazioni adottato, in linea con gli standard internazionali ed europei. Tali elementi costituiscono la base teorica indispensabile per garantire che le statistiche siano interpretabili, comparabili nel tempo e tra diversi contesti territoriali, e coerenti tra loro.

Di seguito un prospetto sintetico contenente le definizioni operative di alcuni concetti fondamentali – unità di rilevazione, campo di osservazione e dato – che costituiscono elementi centrali nell'impianto metodologico e classificatorio descritto.

⁸ Cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 09/02/2022, n. 946.

1. Evoluzione dei metodi di trattamento dei dati: norme, regole e buone pratiche

Prospetto 1.5 - Definizioni di campo di osservazione, unità di rilevazione, dato

DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
Campo di osservazione	L'insieme di tutte le unità che possono essere osservate o analizzate per la rilevazione di fenomeni di carattere demografico, economico e sociale (art. 15, lett. e), d.lgs. n. 322/1989). Rappresenta, quindi, il dominio da cui vengono estratte le unità di rilevazione (ad esempio, in uno studio sui redditi delle famiglie italiane, il campo di osservazione potrebbe essere "tutte le famiglie italiane").
Unità di rilevazione	La singola unità che viene effettivamente osservata, misurata o analizzata. Rappresenta l'elemento base da cui si raccolgono i dati secondo definizioni e classificazioni (ad esempio, nel caso menzionato sopra, una unità di rilevazione potrebbe essere una singola famiglia).
Dato	L'informazione quantitativa o qualitativa raccolta per ogni singola unità.

Fonte: Istat

2. LA METODOLOGIA PER LA GESTIONE E PRODUZIONE DI INFORMAZIONE STATISTICA¹

2.1 I processi metodologici per la produzione dell'informazione statistica ufficiale

In questo Capitolo si pone l'attenzione sulle attività sottostanti l'informazione prodotta dalle amministrazioni pubbliche e a maggior ragione dagli enti che compongono il Sistema statistico nazionale, oltre che dall'Istituto Nazionale di Statistica. Nel prosieguo si fa riferimento alle attività per la produzione di informazioni in Istat.

Le attività sono accorpate in processi complessi che l'Istituto ha implementato in diverse forme, poi evolute nel tempo anche grazie alle innovazioni tecnologiche che, in maniera continuativa, hanno caratterizzato i processi stessi di produzione dei dati.

Sin dal momento della progettazione, l'aspetto fondamentale riguarda il quadro normativo di riferimento – trattato nel Capitolo precedente – che delinea il perimetro entro il quale si può progettare il processo di costruzione dell'informazione senza “danneggiare” nessun soggetto e rimanere sotto l'ombrello protettivo della norma.

La complessità della struttura normativa restituisce concetti molto chiari e delinea i percorsi che l'Istituto ha intrapreso per realizzare i suoi processi. In tale contesto riveste particolare importanza l'approccio *privacy by design* e quello *privacy by default*, che presuppongono una visione integrata del rispetto della norma già dalla fase di progettazione.

Nel caso dei processi di produzione statistica, e non solo, per *privacy by design* si intende un approccio che integra la protezione dei dati personali fin dalla progettazione di un processo di produzione dei dati statistici. Ciò significa che la tutela della *privacy* non è un elemento aggiunto in seguito, ma è incorporato come principio fondamentale fin dalle fasi di disegno e sviluppo del progetto stesso.

Questo concetto, formalizzato anche dal Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si basa sui seguenti principi fondamentali:

- *proattività e non reattività - prevenire non correggere*: le misure di *privacy* devono essere preventive, devono anticipare e prevenire eventi invasivi prima che questi si verifichino;
- *privacy come impostazione predefinita*: la *privacy* deve essere garantita automaticamente, senza che l'utente debba intervenire per proteggere i propri dati;
- *privacy incorporata nella progettazione*: la *privacy* deve essere integrata nei progetti e nei sistemi fin dalla fase iniziale di progettazione;
- *massima funzionalità - valore positivo, non valore zero*: le soluzioni per la tutela della *privacy* devono offrire funzionalità complete senza compromettere la sicurezza;
- *sicurezza end-to-end - protezione del ciclo di vita*: la protezione dei dati deve essere

¹ Il Capitolo è stato redatto da Claudio Ceccarelli, a eccezione del paragrafo 2.12, redatto da Giovanna Bellitti e Claudio Ceccarelli.

garantita durante tutto il ciclo di vita delle informazioni;

- *visibilità e trasparenza - mantenere la trasparenza*: le pratiche di gestione dei dati devono essere trasparenti, tracciabili e verificabili.
- *rispetto per la privacy degli utenti - centralità dell'utente*: le preferenze e i diritti degli utenti devono essere al centro delle azioni per la tutela della *privacy*.

La *privacy by default* – o “protezione dei dati per impostazione predefinita” – è anch'esso un principio sancito dal GDPR: stabilisce che, di *default*, un prodotto, servizio o sistema deve essere configurato per garantire il massimo livello di protezione dei dati personali senza che l'utente debba modificare impostazioni o attivare funzioni aggiuntive. In altri termini gli aspetti fondamentali sono:

- minimizzazione dei dati: solo i dati strettamente necessari per una determinata azione o servizio vengono trattati di *default*;
- limitazione della quantità di dati raccolti: la raccolta dei dati è limitata allo stretto necessario per il compimento delle finalità specifiche;
- limitazione del tempo di conservazione: i dati personali vengono conservati solo per il tempo strettamente necessario;
- impostazioni predefinite di *privacy*: le impostazioni predefinite di un servizio o prodotto devono offrire il massimo livello di *privacy* possibile.

L'affinamento di metodi per il trasferimento dei dati e la risoluzione di problematiche legate alla sicurezza informatica e alla tutela della *privacy*, secondo i criteri base sopra citati, sia dei cittadini sia del patrimonio informativo acquisito, hanno portato alla realizzazione di sistemi di acquisizione via via sempre più complessi, ma robusti ed efficienti.

Nel corso del tempo i sistemi di trasmissione hanno assunto forme e standard sempre più sicuri, ispirati al concetto di flusso, che puntano ad arricchire ulteriormente e velocizzare i sistemi di connessione tra fonti, anche tramite il coinvolgimento di altri soggetti e di altri archivi. L'orientamento culturale della Pubblica amministrazione, infatti, è nel tempo evoluto verso una maggiore disponibilità dei dati, che rende costantemente possibile l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni disponibili per diverse finalità, in particolare quella statistica.

2.2 La progettazione di un processo di rilevazione statistica

Definito il quadro normativo di riferimento, delineato anche da numerosi regolamenti europei che entrano nello specifico tema e si inseriscono nella spina dorsale dei processi stessi, si individuano anche i passi fondamentali che descrivono la struttura del processo di produzione.

I processi statistici sono, quindi, definiti attraverso una dettagliata progettazione che ne stabilisce ogni elemento in termini di chi fa cosa, quando e con quali strumenti, oltre ai costi.

In questo contesto di programmazione e di *tuning* di tutte le attività per permettere agli attori di lavorare in un sistema organizzato, per una rilevazione statistica, stabilite le necessità informative, il primo elemento riguarda la “strategia di rilevazione”, con riferimento alla quale emergono il disegno di campionamento, in funzione dei vincoli dettati dai regolamenti, dal bilancio, nonché dalle tecniche di rilevazione più adatte. Da questo discende il “disegno complessivo”, che si lega alla parte normativa tramite circolari agli organi intermedi di rilevazione, contratti a fornitori esterni e informativa ai rispondenti. Tutto questo in funzione della tecnica di rilevazione scelta o *mix* di tecniche.

Nel progetto di rilevazione vanno comunque sempre definite le date e i periodi necessari al trattamento dei dati post raccolta e la strategia di diffusione e comunicazione per restituire in modo opportuno le informazioni al sistema Paese.

2.3 L'interazione tra il processo di rilevazione e il quadro normativo

Le interazioni tra un processo di rilevazione e il quadro normativo di riferimento sono continue e fondamentali.

Il primo elemento che è utilizzato per trasferire gli obblighi definiti dal Piano statistico nazionale (PSN) al rispondente è il momento fondamentale che sancisce l'avvio delle operazioni e consente all'unità statistica, che in questa prima fase del processo si chiama "unità di rilevazione", di fornire i dati richiesti con le modalità e attraverso le tecniche descritte nel Prospetto 2.1 del paragrafo 2.7.

L'unità di rilevazione rappresenta la popolazione di riferimento nel processo di rilevazione. La metodologia statistica sottostante, invece, ci consente di estendere, inferire, le informazioni raccolte nel campione all'intera popolazione di riferimento grazie a consolidate tecniche e metodi di stima, condivisi a livello scientifico col mondo accademico e con gli altri istituti nazionali di statistica.

Parallelamente, si costruisce la rete di rilevazione che, a seconda delle esigenze racchiuse nella strategia di raccolta dati, può essere pubblica o privata. Nel primo caso l'ingaggio e la regolamentazione avvengono attraverso le circolari, che definiscono le operazioni che la rete di rilevazione deve compiere; nel secondo caso una procedura di gara, secondo le regole dettate dal Codice degli appalti, stabilisce le regole della fornitura attraverso un dettagliato capitolato tecnico definito dagli esperti di indagine interni.

Anche nel contesto della diffusione dei dati e della comunicazione ci sono delle specifiche norme che intervengono a tutela della *privacy* di chi ha collaborato alle rilevazioni, che evidenziano ancora di più quanto siano interconnessi nel novero della statistica ufficiale la norma e la metodologia, la struttura dell'informazione e l'impalcatura metodologico-legale necessaria per costruirla e per garantire la qualità e la robustezza di tutto il processo di produzione.

Una considerazione a parte merita l'aspetto tecnologico-informatico e della regolamentazione delle piattaforme, essendo ormai la componente informatica, nelle indagini statistiche e in generale dei processi statistici, diventata preponderante. Ogni software, ogni piattaforma, ogni elemento informatico, ogni trasmissione di informazioni è regolata da specifici criteri e norme di sicurezza che consentono di lavorare nel rispetto della normativa che regola il mondo dell'informatica.

In tutto questo si inseriscono anche i grandi progetti come la Piattaforma digitale nazionale dei dati e il Domicilio digitale, che contribuiscono ad accrescere le potenzialità dei processi statistici della costruzione delle informazioni, sulla base anche del pieno sfruttamento delle collezioni dei dati amministrativi che l'Istat raccoglie da tempo ma che ora si incardinano dentro un contesto generalizzato e armonizzato a livello nazionale.

2.4 Le tecniche di raccolta dati

Le informazioni necessarie che definiscono e delineano gli obiettivi informativi del Paese sono contenute nel Piano statistico nazionale, che è il quadro normativo di riferimento in cui confluiscono, in forma sintetica, tutti i contenuti essenziali che regolano i processi statistici. In particolare, per tutti i processi statistici per i quali è prevista la fase di raccolta dati, il PSN specifica una serie di elementi che poi caratterizzano tutto lo svolgimento a partire dalla fase di cattura e raccolta del dato.

I processi statistici che prevedono la raccolta di informazioni di base sono classificabili secondo due principali modalità: la raccolta dei dati diretta e quella indiretta. La differenza sostanziale tra le due tipologie di acquisizione dei dati riguarda il legame tra esigenza e finalità: nel caso delle indagini statistiche esiste un filo diretto che lega i due concetti, mentre nel caso degli archivi amministrativi i due concetti non coincidono.

La modalità di raccolta dati diretta è realizzata attraverso la conduzione di indagini statistiche campionarie o totali che prevedono la raccolta di informazioni di una popolazione di riferimento (che può essere formata da famiglie e individui, imprese, istituzioni, eccetera) e sono condotte generalmente per mezzo di un questionario, generato dalla griglia interpretativa che scaturisce dalle esigenze informative specifiche rispetto alle tematiche indagate. Si parte dall'esigenza informativa che genera definizioni e classificazioni legate alle finalità del processo conoscitivo. In questo paradigma, il flusso del processo può essere concettualmente ripercorso a ritroso perché si può risalire dalla finalità all'esigenza.

La seconda modalità si riferisce agli archivi acquisiti da una amministrazione o da un'altra istituzione. In questo caso, a differenza delle indagini statistiche, il cittadino, l'impresa o l'istituzione forniscono all'amministrazione una serie di informazioni che hanno finalità riconducibili alla gestione di un flusso amministrativo specifico, e non finalità di tipo statistico, dove le definizioni e le classificazioni adottate sono proprie del processo amministrativo che l'archivio rappresenta. Nel caso dell'acquisizione da archivio amministrativo, il flusso del processo non può essere concettualmente ripercorso a ritroso: risalire dalla finalità all'esigenza non è generalmente possibile proprio perché le due finalità, quella conoscitivo/statistica e quella della natura dell'archivio, non coincidono. La finalità informativa/statistica necessita, per essere realizzata, dell'integrazione di più fonti, siano esse amministrative o di indagine, e passa per la definizione a posteriori delle informazioni secondo le classificazioni statistiche, spesso differenti rispetto a quelle amministrative utilizzate in fase di produzione del dato.

2.5 Le finalità dei processi statistici

Le finalità dei processi statistici di fatto distinguono in maniera sostanziale gli stessi processi sottesi. In particolare, guidano e caratterizzano l'intero flusso delle informazioni e i trattamenti che li rendono necessari.

Le finalità soddisfatte attraverso l'utilizzo dei flussi di dati amministrativi spesso implicano l'adozione di trattamenti che generano diversi livelli di classificazione delle informazioni proprio per poter rendere confrontabili le definizioni dei dati in entrata e quelle relative alle informazioni necessarie a soddisfare una specifica finalità informativa/statistica. Le classificazioni ovviamente sono diverse in funzione delle tipologie di finalità che determinano output qualitativi o quantitativi.

Nella maggioranza dei casi le finalità dei lavori statistici che riguardano l'Istat rivestono carattere quantitativo: del resto, la sintesi numerica è l'essenza della statistica. Ci sono però finalità qualitative che sintetizzano altre tipologie di informazioni e danno come risultato aggregazioni di unità statistiche oppure criteri di classificazione o, addirittura, sono individuati sottoinsiemi di unità statistiche che corrispondono a determinati criteri: un esempio importantissimo è la lista S.13 delle Amministrazioni pubbliche.

2.6 La finalità informativa del flusso statistico e il trattamento dei dati

Un processo statistico è realizzato attraverso diverse fasi che racchiudono differenti trattamenti dei dati stessi e che vedono coinvolti diversi soggetti autorizzati allo specifico trattamento.

La finalità informativa di un flusso statistico necessita di trattamenti lungo tutto il processo che consente di arricchire il patrimonio informativo e rendere il risultato più aderente alla finalità iniziale. Spesso ciò avviene grazie all'integrazione tra le fonti.

L'acquisizione di un archivio amministrativo, nella maggior parte dei casi, non riesce a soddisfare in toto le finalità del flusso informativo, ma le metodologie che consentono integrazione statistica tra le fonti permettono di colmare i gap informativi rispetto alle varie finalità. Nella fattispecie, da un punto di vista strettamente statistico, un insieme di archivi amministrativi contribuisce a realizzare un "registro statistico" che soddisfa le finalità di un certo flusso informativo. Un archivio amministrativo si configura come una tabella dove per riga troviamo il soggetto – l'unità amministrativa – che ha fornito le informazioni all'amministrazione, e in colonna troviamo tutte le informazioni, catalogate in variabili, necessarie per l'adempimento amministrativo. Un registro statistico, che integra più fonti, ha per riga l'unità di riferimento del registro – che non necessariamente coincide con l'unità amministrativa – e in colonna le variabili che sono frutto dell'integrazione degli archivi di partenza. Il patrimonio si arricchisce non soltanto perché aumentano le variabili o perché si arricchiscono le classificazioni, ma anche per l'aumento del grado di copertura del registro rispetto alla popolazione di riferimento in cui si concentra l'informazione espressa nelle finalità del processo statistico. In estrema sintesi, possiamo ampliare le informazioni in senso orizzontale, cioè lungo le righe della tabella, aumentando così il grado di copertura del registro e avvicinandoci maggiormente alla popolazione di riferimento, oppure in senso verticale, ossia arricchendo le informazioni, il che consente classificazioni più aderenti alla finalità del flusso informativo/statistico. L'integrazione avviene anche tra flussi di acquisizione derivanti sia da indagini sia da archivi. Esistono differenze legate alla natura delle indagini campionarie che non consentono l'aumento del grado di copertura, ma consentono l'arricchimento del patrimonio informativo riferito alla popolazione di riferimento che il campione rappresenta. La sintesi delle informazioni avviene mediante stime nel caso di indagini statistiche, mentre nel caso dei registri, che integrano solo archivi, la sintesi avviene mediante conteggi.

I processi statistici realizzati, ognuno attraverso il suo insieme di trattamenti, sono in un certo senso regolati e tracciati grazie al "registro dei trattamenti", ovvero il luogo fisico che raccoglie in modo organizzato e tracciato tutte le informazioni necessarie per identificare ogni singolo trattamento e ogni singolo soggetto autorizzato a realizzare quel dato trattamento. Il registro dei trattamenti, di fatto, non è altro che l'insieme delle attività che l'Istituto realizza in funzione delle specifiche esigenze informative.

2.7 Le principali tecniche di rilevazione

Le principali tecniche di rilevazione utilizzate dall'Istat sono declinabili secondo due dimensioni: le tecniche assistite da computer prevedono l'autocompilazione o la conduzione dell'intervista da parte di un intervistatore, mentre le tecniche che non prevedono l'uso del computer sono realizzate con l'ausilio di un questionario cartaceo. In mezzo a questa classificazione, più sfocata di quanto possa sembrare, c'è l'intervista telefonica, che è condotta da un rilevatore e con l'ausilio del computer, che l'intervistato non vede (Prospetto 2.1).

Prospetto 2.1 - Classificazione delle tecniche di rilevazione (a)

INTERVISTATORE	Telefono	Descrizione	
		Si	No
Sì	Sì	CATI	--
	No	CAPI	PAPI
No	Sì	CAVI/LVI	--
	No	CAWI	PAP

Fonte: Istat

(a) CAWI - *Computer-assisted web interviewing*: compilazione in autonomia del questionario elettronico tramite web;CAPI - *Computer-assisted personal interviewing*: compilazione assistita da intervistatore del questionario elettronico con contatto diretto faccia a faccia;CATI - *Computer-assisted telephone interviewing*: compilazione assistita da intervistatore del questionario elettronico con contatto telefonico;PAPI - *Paper and pencil interviewing*: compilazione assistita da intervistatore del questionario cartaceo con contatto diretto faccia a faccia;CAVI/LVI - *Computer-assisted video interviewing / Live video interviewing*: compilazione assistita da intervistatore del questionario elettronico con contatto tramite videochiamata;PAP - *Paper and pencil*: compilazione in autonomia del questionario cartaceo.

Le tecniche che fanno uso di questionari cartacei sono ormai residuali. Questa tecnica è comunque utilizzata soprattutto in indagini particolari, dove il questionario cartaceo è più efficiente e più semplice da utilizzare da parte dell'intervistato, come ad esempio nell'Indagine *Time use* o il diario giornaliero dell'Indagine sulle Spese delle famiglie.

Nel caso delle indagini CAWI, soprattutto quando ci si riferisce al mondo delle imprese e delle istituzioni, i flussi di indagini sono regolati da portali realizzati ad hoc per la conduzione delle indagini presso le unità statistiche interessate. I flussi sono, in questo modo, standardizzati sia per tema sia per unità statistica, ottenendo così notevoli incrementi di qualità grazie alla robustezza dei sistemi così concepiti.

Analogo discorso riguarda le acquisizioni dei dati amministrativi. L'Istat e, in particolare, la raccolta dati devono interfacciarsi con una molteplicità di amministrazioni che sono organizzate e gestite in maniera autonoma rispetto alle proprie finalità amministrative. L'Istat, quindi, deve spingersi verso l'armonizzazione dei flussi informativi predisponendo architetture di scambio dati basate sugli stessi standard tecnologici, ma non necessariamente sulla stessa tipologia di processo e di flusso.

2.8 Alcuni comportamenti per la realizzazione dei processi statistici

In un mondo sempre più guidato dai dati, la comprensione e l'applicazione dei processi statistici e delle tecniche di raccolta dati sono fondamentali. Attraverso i principi sopra riportati la protezione della *privacy*, inoltre, è essenziale per garantire la sicurezza delle informazioni durante tutti i trattamenti necessari e previsti dal processo statistico.

L'utilizzo efficace dei metodi statistici richiede il rispetto di diverse buone pratiche per garantire l'accuratezza, l'affidabilità e la rilevanza dei risultati. In particolare:

- definizione chiara degli obiettivi conoscitivi. Il primo elemento decisionale riguarda una corretta e chiara definizione degli obiettivi che devono essere soddisfatti dal processo statistico che si sta progettando. Questo passaggio risulta fondamentale per la scelta delle tecniche e degli strumenti più adatti;
- definizione della strategia di raccolta dei dati. Questo è il passaggio chiave per il raggiungimento dell'obiettivo, poiché la definizione di una strategia e di un disegno completo per la raccolta dei dati è il crocevia di tutto il lavoro. Come evidenziato nei paragrafi precedenti, ci si deve predisporre a realizzare un disegno completo sia che si preveda un'indagine statistica sia un'acquisizione di archivi amministrativi o una strategia che prevede l'integrazione delle informazioni da archivi e da indagine.

2. La metodologia per la gestione e produzione di informazione statistica

Definita la strategia e disegnato il processo secondo le finalità informative/statistiche, è necessario che quanto progettato debba:

1. **garantire la qualità dei dati.** Il processo statistico deve essere strutturato in modo da assicurare un'elevata qualità delle informazioni e dei dati prodotti. Due elementi risultano fondamentali: la robustezza del processo e la sua ripetibilità nel tempo. Queste caratteristiche consentono di garantire l'affidabilità del processo statistico e la coerenza delle informazioni raccolte, in particolare quando è prevista la ripetizione del processo in più occasioni;
2. **validare e interpretare correttamente i risultati.** Il progetto statistico, che deve includere tutte le azioni previste e il controllo dei relativi effetti, deve necessariamente contemplare un meccanismo di validazione e una corretta interpretazione dei risultati. Ciò consente non solo di gestire adeguatamente i risultati prodotti, ma anche di valutarli in relazione al contesto di riferimento, garantendone la solidità metodologica;
3. **documentare il processo statistico.** La documentazione rappresenta un elemento essenziale per assicurare trasparenza e, di conseguenza, qualità. Le meta-informazioni e la documentazione di supporto costituiscono strumenti fondamentali per la certificazione della qualità del processo. In tale contesto, è necessario registrare in modo dettagliato tutte le informazioni a corredo del dato o dell'informazione statistica prodotta, al fine di consentirne una lettura completa, chiara e priva di ambiguità.

2.9 Le banche dati e i file di dati

Gli output dei processi statistici sono tipicamente rappresentati da forme di diffusione sintetica e complessa che analizza i fenomeni oggetto di rilevazione e di studio (cfr. Prospetto 1.1). Ogni processo statistico ha l'obiettivo finale di restituire agli utilizzatori le informazioni in ogni forma prevista delle norme e/o dalle necessità informative del Paese.

Oltre alle pubblicazioni cartacee, che includono commenti e analisi, un ruolo centrale è svolto dalle banche dati. Queste ultime possono essere organizzate in forma strutturata e facilmente elaborabile, note come *data warehouse*², che completano le forme di diffusione per gli utenti che non possono e/o non vogliono cimentarsi con i microdati. Il vantaggio delle banche dati così definite risiede nel fatto che sono già strutturate come output finale (in genere tabelle) corredato di definizioni e classificazioni che rendono integrabili le informazioni presenti a livello macro.

Infine, come output sono previsti anche collezioni campionarie che derivano dai *dataset* che contengono i risultati dell'indagine statistica che, nel rispetto delle norme sulla *privacy* in fase di diffusione, consentono a utenti esperti di realizzare le proprie analisi, avendo a disposizione praticamente tutto il *pattern* informativo che discende dall'indagine stessa.

Ovviamente, le tecniche di riduzione del rischio di identificazione e che tutelano la *privacy* di ogni rispondente sono tali da diminuire il contenuto informativo di tali file di dati, ma l'avere a disposizione i microdati consente all'utilizzatore di potere personalizzare e gestire con la più ampia elasticità gli output che vuole produrre.

² Un *data warehouse* (DW) è un sistema di gestione dei dati progettato per supportare le attività di analisi. Centralizza e consolida grandi quantità di dati provenienti da più fonti (indagini statistiche, registri statistici, eccetera), permettendo agli utilizzatori di ricavare informazioni su più temi contemporaneamente – su più anni – navigando e interagendo con le dimensioni dello stesso DW. Il *data warehouse* dell'Istat è consultabile al link <https://www.istat.it/dati/open-data/>.

La differenza sostanziale tra un *data warehouse* e i file di microdati risiede nella maggiore flessibilità analitica offerta da questi ultimi, che tuttavia presenta criticità legate alla validazione dei risultati prodotti. La possibilità di potere costruire tabelle e *report* molto dettagliati rispetto al *data warehouse*, che segue regole di validazione più rigide e strutturate dipendenti dalle caratteristiche metodologiche dei processi di produzione statistica, può portare a risultati che l'Istat non pubblicherebbe e, di conseguenza, tutto l'output prodotto è responsabilità diretta dell'utilizzatore.

2.10 Le fonti destrutturate

I processi statistici avanzati devono potere contare sulle cosiddette fonti destrutturate, note come *big data*, che includono dati non organizzati e privi di struttura informatica, come un tracciato *record*. Commenti sui *social media*, email, documenti e informazioni estrapolate dai siti (*web scraping*) sono esempi di fonti di dati alle quali non è opportuno rinunciare a priori. Tali dati, non essendo il prodotto di processi ripetibili – se non per macro azioni – non sono ancora input continui e consolidati dei processi statistici che producono le informazioni per la statistica ufficiale. L'analisi di queste fonti richiede tecniche avanzate di elaborazione in *Natural Language Processing* (NLP) e *Machine Learning* (ML) per estrarre informazioni strategiche ed estremamente utili, poiché in grado di fornire preziose e veloci valutazioni sulle opinioni e sulle percezioni della popolazione oggetto di rilevazione.

2.11 L'intelligenza artificiale e la statistica ufficiale

L'intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando anche il campo delle indagini statistiche, con l'obiettivo di migliorare significativamente l'efficacia e l'efficienza dei processi di raccolta e analisi dei dati. Grazie all'IA è possibile automatizzare molte delle operazioni che tradizionalmente richiedevano tempo e risorse umane, come la gestione del traffico telefonico e delle email tramite *chatbot*. In questo contesto, l'Istat ha messo in esercizio una piattaforma denominata *Punto Unico di Contatto* (PUC) per i rispondenti, che integra un sistema basato sull'intelligenza artificiale, configurato come interfaccia principale verso gli utenti. Sempre nell'ambito della raccolta dati, sono in corso sperimentazioni di soluzioni innovative finalizzate a potenziare la formazione delle reti di rilevazione, sfruttando le capacità dell'IA sia nel supporto alla gestione delle interviste sia nella valutazione della preparazione degli intervistatori.

Inoltre, l'IA consente di integrare dati provenienti da diverse fonti, inclusi sensori e questionari web, per creare *smart survey* che offrono una serie importantissima di informazioni per valutare e analizzare i fenomeni e, per certi versi, consente una raccolta completa e accurata delle informazioni.

L'IA è anche utilizzata per valorizzare le fonti dati non tradizionali, sfruttando il patrimonio informativo disponibile in modo innovativo. Questo approccio multifonte consente di produrre statistiche sperimentali utili a migliorare la governance dei dati e a supportare le decisioni strategiche. Ad esempio, l'Istat ha adottato una strategia che utilizza l'IA per migliorare la qualità delle indagini statistiche, impiegando strumenti avanzati per analizzare grandi quantità di dati e ottenere risultati più precisi e affidabili.

Un altro aspetto importante dell'IA nelle indagini statistiche è la sua capacità di supportare le indagini stesse migliorando l'efficacia per determinare rapidamente *pattern* e anomalie che potrebbero sfuggire all'analisi umana. Ciò è particolarmente utile in settori come quello delle statistiche costruite mediante l'integrazione di vasti volumi di dati, i registri statistici, o anche laddove siano necessari velocissimi tempi di risposta nel trattamento di ogni fonte utilizzata.

Il contributo dell'IA alla semplificazione delle indagini e dei processi statistici, anche quelli su famiglie e individui, permette di raccogliere e analizzare dati in modo più efficiente e accurato. Ciò non solo migliora la qualità delle statistiche raccolte, ma facilita anche il lavoro dei ricercatori, che possono concentrarsi su analisi più approfondite e strategiche piuttosto che su lavori a volte ripetitivi di controllo e gestione dei dati raccolti.

In sintesi, l'intelligenza artificiale sta diventando una componente essenziale nelle indagini statistiche, offrendo strumenti avanzati che migliorano la qualità e la precisione dei dati raccolti. Infatti, non solo automatizza processi complessi, ma valorizza anche le fonti dati non tradizionali, contribuendo in modo significativo al progresso della statistica ufficiale.

L'IA trova applicazione anche in ambito amministrativo: l'articolo 30 del nuovo Codice degli appalti, d.lgs. n. 36/2023, prevede "l'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici". L'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore degli appalti deve rispettare i principi di conoscibilità e di comprensibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di validazione umana delle decisioni automatizzate. A tali condizioni, l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle gare per l'affidamento di servizi a supporto del lavoro statistico consente di perfezionare le procedure e di garantire la neutralità delle valutazioni, configurandosi così come una buona pratica.

2.12 La struttura del processo di rilevazione

Le indagini sono organizzate attraverso un flusso informativo che conduce alla realizzazione di un progetto articolato, come illustrato nel Prospetto 2.2. Il processo ha inizio dall'esigenza informativa e si conclude con la comunicazione dei risultati. L'importanza, anche in questo caso, dell'interazione tra norme e azioni derivanti evidenzia un quadro strutturato dei processi statistici nell'ambito della statistica ufficiale.

Prospetto 2.2 - La struttura del processo di rilevazione

PROCESSO STATISTICO	Descrizione	Strumenti normativi
Finalità ed esigenza informativa	La finalità di un processo statistico nasce da un'esigenza informativa che proviene ed è formalizzata, per la statistica ufficiale, da una norma o da un accordo formalizzato (come un protocollo di ricerca o un protocollo di intesa). Il PSN racchiude tutte le esigenze informative che il Sistan e l'Istat evidenziano. Nel caso di esigenze informative esplicitate in regolamenti europei, il PSN recepisce lo specifico regolamento e definisce il perimetro entro il quale si sviluppa il processo statistico, a partire dalla popolazione di riferimento fino alla struttura delle sanzioni per tutte le indagini per le quali si decide di dare forza all'obbligo di risposta inserendo la sanzione per i non rispondenti o per particolari classi di questi.	Regolamenti europei Piano statistico nazionale Protocolli di ricerca Accordi interistituzionali
Strategia di rilevazione	La strategia di rilevazione discende dalla esigenza informativa, dal bilancio disponibile e dalla decisione preliminare sulla tecnica che verrà utilizzata in sede di raccolta dati. Ciò determina la scelta o meno di rete di rilevazione e l'eventuale ricorso al fornitore esterno. In questa fase si stabilisce la struttura del piano di diffusione dei risultati.	Piano generale di Censimento Capitolato tecnico
Disegno di rilevazione	Il disegno di rilevazione definisce, in funzione delle scelte preliminari contenute nella strategia di rilevazione, il disegno di campionamento, la popolazione di riferimento e la strategia di stima, la tecnica di rilevazione – con conseguente scelta della rete di rilevazione interna o esterna –, la componente informatica e il software per la raccolta dei dati e il <i>timetable</i> di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dell'intero processo.	
Metodologia e raccolta dei dati	L'applicazione della metodologia di rilevazione (cfr. paragrafo 1.3) porta alla definizione e all'estrazione del campione dalla popolazione di riferimento, alla realizzazione del questionario (in genere elettronico), alla formazione della rete di rilevazione (se prevista), alla formazione degli operatori del <i>contact centre</i> , all'invio delle informative e alla programmazione dei promemoria/solleciti definiti in base al monitoraggio della fase di conduzione della raccolta dei dati. Come ultimo atto, se per l'indagine è prevista la sanzione per i non rispondenti, si invia l'accertamento sanzionatorio e, soltanto dopo il periodo di legge in cui è consentito il pagamento ridotto della sanzione, si inviano alle prefetture la documentazione e i verbali di accertamento per l'emissione della sanzione vera e propria per coloro che non hanno pagato entro i termini di legge.	Circolari Informative Promemoria e comunicazioni a supporto della rilevazione Accertamento sanzionatorio Documentazione metodologica
Trattamento dei dati	Terminata la raccolta dei dati, inizia la fase di trattamento che porta alla realizzazione del <i>dataset</i> finale, dal quale si possono realizzare tutti i prodotti di diffusione previsti nella strategia di rilevazione.	Regolamenti europei, ove lo prevedono
Analisi	In questa fase si realizzano le analisi necessarie per la realizzazione dei prodotti di diffusione.	
Diffusione	Si predispone la diffusione dei risultati nei canali opportuni predisposti dall'Istat.	
Comunicazione	Si definisce la strategia della comunicazione dei risultati a seconda dell'indagine e dei temi trattati.	Calendario dei comunicati stampa

Fonte: Istat

3. LE BUONE PRATICHE E LA *COMPLIANCE* NEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELL'INFORMAZIONE STATISTICA¹

3.1 L'interazione tra tecnologia, norme, atti di regolamentazione o di altra natura nella gestione del trattamento dei dati

L'interazione tra aspetti tecnici, metodologici, tecnologici e giuridico-organizzativi è estremamente rilevante per la gestione e rilevazione del trattamento dei dati e per la produzione del dato.

L'obiettivo di questo Capitolo è fornire, sotto il profilo sostanziale, una descrizione delle principali fonti e disposizioni, inerenti al processo di produzione dell'informazione statistica, per facilitare la comprensione e la razionalizzazione delle attività fondamentali per una corretta *compliance* multidisciplinare.

In particolare, saranno illustrate le principali disposizioni a carattere generale e di settore, nonché gli atti di regolamentazione o di altra natura (gestionale, tecnica, tecnologica e metodologica) che consentono, attraverso l'inquadramento e l'individuazione della loro finalità, di comprenderne a pieno le principali funzioni. Tale approccio costituisce, infatti, un metodo concreto che funge da bussola per l'operatore (cfr. Capitolo 1) e offre un quadro di riferimento essenziale per la realizzazione ed elaborazione di buone pratiche, armonizzando e consolidando i processi.

L'interazione tra norma, atti di regolamentazione, tecnologia, metodologia e strumenti di produzione (cfr. Capitolo 1; Prospetto 1.1) viene descritta secondo il flusso rappresentato nelle schede delle rilevazioni illustrate nel Capitolo 4, relative ai principali fenomeni demografici, sociali ed economici.

3.2 La normativa dell'Unione europea in materia statistica

La produzione dei dati quantitativi e qualitativi è disciplinata da disposizioni europee e nazionali, alcune delle quali a carattere generale, altre specifiche sulla produzione di dati per ma-

¹ Il Capitolo è stato coordinato da Micaela Fantini, Paola De Montis e Andrea Braghin, e redatto da: Paolo Nicolai (paragrafi 3.1, 3.4, 3.10, 3.19 e Prospetto 3.1), Paola De Montis (paragrafi 3.2, 3.5 e 3.8), Patrizia Pennese (paragrafi 3.3, 3.6, 3.7 e 3.10), Arianna Tucceri (paragrafo 3.9), Giacomo Barbetta (paragrafo 3.11), Giovanna Cogliati (paragrafo 3.12), Giusi Lauria (paragrafo 3.13 e Prospetto 3.3), Micaela Fantini (paragrafi 3.14, 3.15 e 3.16), Alessandra Superti (paragrafo 3.17), Paolo Caponera (paragrafo 3.18), Paola Nardiello (paragrafo 3.19 e Prospetto 3.3), Benedetta Orlandi ("Un esempio di nota metodologica come strumento di garanzia, trasparenza e qualità della produzione statistica"); analisi, studi e ricerche applicative di Christian Cecchini, Armando De Angelis, Giusi Lauria, Paola Nardiello, Paolo Nicolai, Patrizia Pennese, Antonella Petrizzo, Maria Saiz e Arianna Tucceri. L'Istat fornisce a supporto dell'attività di produzione l'analisi di impatto delle disposizioni, attraverso la pubblicazione sulla sua rete Intranet della *Rassegna normativa d'Istituto*, a cura di Paola De Montis, Francesca Romana Fuxa Sadurny e Gerardo Irrera. Le attività di applicazione delle sanzioni per mancato obbligo di risposta sono oggetto di continui adeguamenti ai processi statistici curate dalla Direzione centrale per la raccolta dati dell'Istat per gli aspetti tecnici e, per gli aspetti giuridici, da Micaela Fantini, Antonio Amato, Francesco Orabona, Leuca Evangelista, Anna Cocurullo, Massimiliano Cera, Christian Cecchini, Elisabetta D'Andrea e Keiri Becherelli.

croaree (economico-sociale, demografica, eccetera) a cui l'operatore deve fare riferimento.

Per quanto riguarda la normativa di carattere generale, l'assetto istituzionale del Sistema statistico europeo (SSE) prevede gli Istituti nazionali di statistica (Ins) degli Stati membri e le Autorità statistiche nazionali (*Other National Authorities* - ONA), con il compito di coordinare a livello nazionale tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, fungendo, tra l'altro, da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Le statistiche europee sono definite nel Programma statistico europeo, tenuto conto dei criteri statistici posti a fondamento dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee (art. 2 Reg. (CE) n. 223/2009). In particolare, ai sensi dell'art. 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono fissati i seguenti principi guida per il trattamento statistico dei dati: "indipendenza scientifica", "imparzialità", "obiettività", "affidabilità", "segreto statistico" e "favorevole rapporto costi-benefici".

Il Programma statistico europeo è anche lo strumento di pianificazione attraverso il quale vengono definiti i principali settori e obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni, per la cui predisposizione tutti gli Stati membri forniscono un contributo. Funzione del Programma è, in particolare, l'individuazione dei bisogni informativi in relazione alle attività dell'Unione europea, da valutarsi in relazione alle risorse necessarie, all'onere di risposta e ai costi per i rispondenti. Il Programma statistico europeo viene deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio: ogni anno, la Commissione UE trasmette all'*European Statistical System Committee* (ESSC) il suo programma di lavoro per l'anno successivo. Le statistiche ufficiali europee vengono prodotte da parte degli Istituti nazionali di statistica e delle Autorità statistiche nazionali. In tale contesto, il Codice delle statistiche europee è uno strumento di autoregolamentazione contenente le norme afferenti all'indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria: fornisce un'ulteriore garanzia in merito al corretto funzionamento del Sistema statistico europeo e alla produzione di statistiche affidabili di elevata qualità e ha lo scopo di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, di promozione e di diffusione di tali statistiche, in conformità ai principi dettati dal medesimo Regolamento e alle migliori pratiche statistiche internazionali.

I principi descritti e i criteri di qualità elencati all'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 223/2009 vengono ribaditi e specificati nel Codice delle statistiche europee, e rappresentano il quadro comune di riferimento per il perseguimento della qualità del SSE. L'attuazione del Codice delle statistiche europee è oggetto di valutazione periodica attraverso il processo di *peer review*, secondo la metodologia approvata dal Comitato del Sistema statistico europeo. I quindici principi del Codice recepiscono, in larga misura, le norme internazionali esistenti, tra cui i principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalle Nazioni unite (*Fundamental Principles of Official Statistics*).

Al fine di una valutazione sull'attuazione del Codice, è stato istituito il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (*European Statistical Governance Advisory Board* - ESGAB). Tra i compiti di questo Comitato vi è anche quello di predisporre una relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione del Codice delle statistiche europee da parte di Eurostat, includendo una valutazione dell'attuazione del Codice nel Sistema nel suo complesso. Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità dei dati forniti alla Commissione (Eurostat), che valuta e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.

Al fine di verificare l'attuazione del Codice e il livello di *compliance* dei singoli Stati membri ai principi ivi sanciti, nonché di certificare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità di tutti i soggetti che partecipano alla produzione e diffusione delle statistiche europee, vengono utilizzati strumenti e procedure condivise.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

Il Regolamento (UE) 2024/3018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 dicembre 2024, introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 223/2009, che aveva già subito una revisione con il Regolamento (UE) 2015/759 ed era stato principalmente indirizzato a rafforzare la governance del Sistema statistico europeo, la professionalità e l'indipendenza delle autorità statistiche. Pertanto, il nuovo Regolamento punta ad adeguare la produzione statistica alle esigenze di tempestività, coerenza e qualità che sono emerse nel contesto europeo, sia a supporto delle politiche sociali ed economiche sia per l'enorme ampliamento delle fonti di dati reso possibile dallo sviluppo tecnologico.

Le principali differenze e modifiche riguardano diversi aspetti. Oltre alle definizioni già considerate nel Regolamento (CE) n. 223 del 2009 (tra cui statistiche, sviluppo, produzione, diffusione, rilevazione dati, unità statistica, dati riservati, metadati, titolari dei dati, condivisione dei dati, fonti dei dati), viene inserita la definizione di "fini statistici", includendo, oltre l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici, anche le finalità di ricerca e la costituzione di basi di campionamento. Sono altresì previsti: il rafforzamento delle disposizioni per l'accesso tempestivo ai dati amministrativi da utilizzare a fini statistici; l'obbligo per i soggetti privati titolari dei dati di renderli disponibili per lo sviluppo delle statistiche; la produzione e diffusione di statistiche europee; e l'istituzione di un sistema di condivisione dei dati all'interno del Sistema statistico europeo (SSE), con l'obiettivo di sviluppare e produrre statistiche europee di elevata qualità. Una delle modifiche chiave è rappresentata dall'introduzione di misure per rafforzare la qualità delle statistiche prodotte: in particolare, si punta a garantire che le statistiche europee siano più precise, tempestive e coerenti, rispondendo meglio alle esigenze degli utenti, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio e l'analisi delle politiche economiche.

Viene riconosciuta la necessità di introdurre norme che favoriscano la produzione di statistiche in fase di sviluppo o di statistiche sperimentali, anche in base alle esigenze degli utenti e in settori specifici, al fine di integrarle nella produzione regolare di statistiche europee, anche qualora non corrispondano a tutti i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009.

Il nuovo regolamento evidenzia, inoltre, la necessità di garantire l'indipendenza professionale, con lo scopo di fornire statistiche europee obiettive e imparziali e rafforzare la fiducia del pubblico nelle decisioni e nelle politiche che si basano su di esse. Pertanto, gli Stati membri e la Commissione devono seguire le migliori pratiche internazionali per quanto riguarda la selezione, la nomina e la revoca degli organi di vertice degli istituti nazionali di statistica e del direttore generale della Commissione (Eurostat), sulla base di chiari criteri professionali, come la reputazione statistica e un elevato livello di competenza nel settore statistico.

Il regolamento riconosce l'importanza delle tecnologie moderne, come l'uso di *big data*, nell'elaborazione delle statistiche. Viene dato maggiore spazio all'innovazione nell'utilizzo di fonti di dati alternative, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei dati statistici.

Con le modifiche all'articolo 17-*bis* del Regolamento (CE) n. 223/2009, già rivisitato nel 2015, si ribadisce la necessità di favorire il coinvolgimento degli istituti nazionali di statistica e della Commissione Eurostat in ogni fase della progettazione, dello sviluppo e della cessazione di uso dei registri amministrativi, istituiti e gestiti da altri organismi, ma estende il campo alle fonti di dati, alle banche dati e ai sistemi di interoperabilità amministrativi.

Il Regolamento (CE) n. 223/2009 prevedeva che gli istituti nazionali di statistica ed Eurostat avessero il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi, per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee: la nuova formulazione sottolinea che è dovere degli organismi pubblici e semipubblici nazionali responsabili delle fonti di dati, delle banche dati e dei sistemi di interoperabilità di dati amministrativi, o comunque pertinenti alla produzione di

statistiche europee, consentire agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di consultare, utilizzare e integrare gratuitamente questi dati. Tale messa a disposizione vale anche per i metadati e deve realizzarsi in modo tempestivo e con una frequenza e granularità sufficienti allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee.

Il nuovo testo del Regolamento sottolinea l'importanza della trasparenza nelle pratiche statistiche e pone l'accento sulla responsabilità degli Stati membri e degli enti che producono le statistiche. Questo implica che le procedure di raccolta dei dati, così come le metodologie adottate, siano più accessibili e comprensibili per gli utenti finali. Inoltre, le modifiche favoriscono una collaborazione più stretta tra i suddetti Stati membri ed Eurostat, per garantire che le statistiche europee siano più omogenee e rispondano a standard comuni di qualità.

Nel trattamento di dati personali da parte degli Irs e di altre autorità nazionali ai fini delle statistiche ufficiali, il nuovo Regolamento prevede la possibilità di deroghe e garanzie adeguate in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Regolamento rivisitato si concentra, inoltre, su aree specifiche, come la sostenibilità e il cambiamento climatico, introducendo obblighi per la produzione di statistiche ambientali e per l'integrazione di indicatori relativi alla sostenibilità e alla crescita verde, rispondendo così alle priorità politiche dell'Unione europea, come il *Green deal* europeo.

Infine, la riforma del Regolamento tiene conto dei cambiamenti strutturali dell'economia europea, come la digitalizzazione, adeguando il quadro normativo per garantire che le statistiche rispecchino adeguatamente le nuove sfide economiche e sociali.

3.3 Il Codice delle statistiche europee

Il Codice delle statistiche europee, introdotto nel 2005, è uno strumento che disciplina e regola i principi e gli standard di qualità per la produzione, lo sviluppo e la diffusione dell'informazione statistica europea. È composto da 16 principi finalizzati a migliorare la fiducia dei cittadini nella statistica ufficiale, e rappresenta una guida fondamentale e un punto di riferimento per i produttori di statistiche ufficiali a livello europeo. Ha subito un aggiornamento nel 2017 con l'introduzione di un nuovo principio (1-*bis*) relativo al coordinamento e alla cooperazione, con lo scopo di rafforzare il contesto istituzionale e garantire lo sviluppo e la diffusione delle statistiche europee. Sulla scia del contesto europeo, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) ha emanato il Codice Italiano per la qualità delle statistiche ufficiali, poi aggiornato nel 2021.

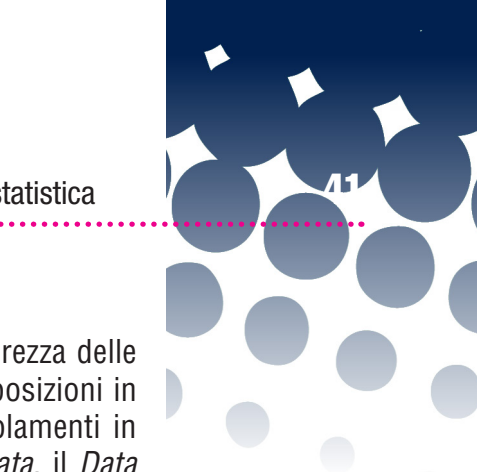
La funzione del Codice Italiano è quella di armonizzare e recepire i principi europei declinandoli nella realtà nazionale, composta da 3.300 uffici di statistica, coordinati dall'Istat.

L'Istat svolge un ruolo fondamentale nel favorire la diffusione e monitorare la qualità e l'applicazione del Codice delle statistiche ufficiali. In tale contesto, riveste particolare rilevanza la semplificazione dei processi per non gravare eccessivamente sui rispondenti, attraverso un programma che consente di ridurre il fastidio statistico a solo ciò che risulta necessario.

3.4 Le ulteriori disposizioni europee di carattere generale

Il quadro normativo si compone di ulteriori disposizioni in diverse discipline, che influiscono sul corretto e conforme trattamento dei dati quantitativi e qualitativi.

Tra le disposizioni attualmente in vigore, l'operatore, come descritto nel Capitolo 1, deve considerare la normativa in materia di accessibilità e protezione dei dati personali in tutte le attività (Bellitti e Colasanti 2021), che vanno dalla *privacy by design* alla diffu-



3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

sione dell'informazione statistica. Occorre, inoltre, valutare i rischi sulla sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informatici, come previsto dalle disposizioni in materia di *cybersecurity*. Rivestono, altresì, un ruolo centrale i recenti regolamenti in tema di governance e accesso ai dati, tra cui la Direttiva (UE) sugli *open data*, il *Data Governance Act*, il *Data Act* e l'*Interoperable Europe Act*, che mirano a promuovere il riutilizzo, attraverso dati accessibili, e l'uso responsabile, trasparente e interoperabile dei dati (Iannuzzi 2024). L'interoperabilità tra sistemi e banche dati, mediante dati condivisi in sicurezza, rappresenta infatti un principio cardine per la valorizzazione del patrimonio informativo, anche in un'ottica di efficienza amministrativa e di innovazione tecnologica (Bellitti e Fedeli 2022 e 2023).

In questo contesto, assume rilevanza l'attuale normativa sull'intelligenza artificiale, che impone il rispetto dei principi etici e di requisiti specifici, previa valutazione dei rischi, in termini di trasparenza, affidabilità e rispetto dei diritti e libertà fondamentali, soprattutto nell'elaborazione o nell'utilizzo di grandi quantità di dati (Bellitti e Fedeli 2024).

La seguente ricostruzione riporta i contenuti delle disposizioni normative europee a carattere generale sopra citate, scelti in funzione della loro pertinenza rispetto agli obiettivi del presente volume.

Prospetto 3.1 - Sintesi delle principali disposizioni di carattere generale a livello europeo per area

DISPOSIZIONE EUROPEA	Descrizione	Finalità
Statistica		
Regolamento (CE) n. 223/2009 (quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee)	Il Regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e individua i principi che compongono il processo di produzione statistica: indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, favorevole rapporto costi-benefici, trasparenza e segreto statistico; stabilisce i criteri di qualità sulla base di norme uniformi e metodi armonizzati; rafforza il ruolo di Eurostat come autorità statistica dell'Unione europea e del Sistema statistico europeo (SSE), promuovendo la cooperazione tra le autorità statistiche nazionali.	Fornire statistiche di alta qualità per supportare le decisioni politiche.
Codice delle statistiche europee 2005 (e successive revisioni del 2011 e 2017)	Il Codice delle statistiche europee rappresenta il fondamento del quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico. Stabilisce 15 principi ed è sviluppato in tre aree: la prima, denominata "contesto istituzionale", comprende i principi di: indipendenza professionale, coordinamento e cooperazione, mandato per la rilevazione di dati e l'accesso ai dati, adeguatezza delle risorse, impegno a favore della qualità e riservatezza statistica, protezione dei dati e imparzialità e obiettività; la seconda, denominata "i processi statistici", comprende i principi di: solida metodologia, procedure statistiche appropriate, onere non eccessivo sui rispondenti e rapporti costi efficacia; la terza, denominata "i prodotti statistici", comprende i principi di: pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività e puntualità, coerenza e comparabilità e accessibilità e chiarezza.	Stabilire uno standard di qualità per il Sistema statistico europeo (SSE).

Fonte: Istat, Elaborazioni sulle normative europee



Prospetto 3.1 segue - Sintesi delle principali disposizioni di carattere generale a livello europeo per area

DISPOSIZIONE EUROPEA	Descrizione	Finalità
Regolamento (UE) 2024/3018 che modifica il Regolamento (CE) n. 223/2009	Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3018, che modifica il Regolamento (CE) n. 223/2009, mira a rafforzare ulteriormente la qualità, l'accessibilità e l'integrità delle statistiche europee. Sono introdotte nuove definizioni e modalità di raccolta dei dati che promuovono una maggiore efficienza e trasparenza nel processo statistico.	Migliorare e rispondere rapidamente alle esigenze politiche e sociali del Paese.
Protezione dei dati personali		
Regolamento (UE) 2016/679 (<i>General Data Protection Regulation</i> - GDPR)	Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce un quadro giuridico uniforme per il trattamento dei dati personali nell'Unione europea. Introduce maggiori diritti per gli interessati e impone al titolare del trattamento il rispetto e la conformità al regolamento secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione della finalità, limitazione della conservazione, minimizzazione, integrità e riservatezza, in un'ottica di responsabilizzazione (<i>accountability</i>). Introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO), i principi di <i>privacy by design</i> e <i>by default</i> e della eventuale valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Impone obblighi per i titolari e i responsabili del trattamento riguardo alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, l'adozione di misure tecniche organizzative adeguate e la notifica delle violazioni all'Autorità Garante in termini prestabiliti.	Uniformare la disciplina in materia di protezione dei dati personali a livello europeo, responsabilizzando chi li tratta, e proteggere i diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche
Cybersicurezza		
Direttiva (UE) 2022/2555 (<i>Network Information Security 2</i> - NIS 2)	La Direttiva (UE) 2022/2555 (Direttiva NIS 2), che ha abrogato la precedente Direttiva NIS, mira a rafforzare ulteriormente la cybersicurezza in tutta l'UE; amplia l'ambito di applicazione includendo maggiori settori critici; diversifica le tipologie di soggetti in essenziali e importanti; introduce obblighi di cybersicurezza più stringenti, tra cui la gestione del rischio, la segnalazione degli incidenti all'Autorità e la continuità operativa.	Migliorare la resilienza degli Stati agli attacchi informatici e armonizzare le risposte a livello europeo, imponendo un apparato sanzionatorio più severo per le non conformità.
Dati		
Direttiva (UE) 2019/1024 (<i>open data</i>)	La Direttiva 2019/1024, che ha abrogato la precedente Direttiva 2003/98/CE, mira a promuovere e rendere disponibili e riutilizzabili i dati del settore pubblico. Stabilisce i principi per l'accesso ai dati pubblici, rendendoli disponibili in formati aperti, leggibili meccanicamente e accessibili, preferibilmente tramite API (<i>Application Programming Interface</i>); introduce nuove disposizioni per i dati di alto valore la cui disponibilità gratuita è considerata particolarmente vantaggiosa per la società e l'economia.	Incrementare la trasparenza e la partecipazione, promuovere la libera circolazione delle informazioni, generare valore sociale ed economico e mettere a disposizione dati di elevata qualità.
Regolamento (UE) 2022/868 (<i>Data Governance Act</i>)	Il Regolamento (UE) 2022/868 (<i>Data Governance Act</i> - DGA) stabilisce regole chiare per il riutilizzo dei dati pubblici protetti, regola i servizi di intermediazione dei dati e incoraggia l'altruismo dei dati; prevede, inoltre, misure per un flusso sicuro dei dati non personali fuori dall'UE e un quadro per l'istituzione del Comitato per l'innovazione in materia di dati.	Rendere disponibili i dati per il loro riutilizzo e per favorire la condivisione degli stessi.
Regolamento (UE) 2023/2854 (<i>Data Act</i>)	Il Regolamento (UE) 2023/2854 (<i>Data Act</i>) stabilisce l'accesso equo ai dati e sul loro riutilizzo e di chi può utilizzarli e a quali condizioni; si focalizza, in particolare, sui dati generati da dispositivi connessi (<i>Internet of Things</i>) e conferisce agli utenti il diritto di accedere a tali dati e di condividerli con terzi.	Stabilire un accesso equo ai dati e norme sul loro riutilizzo.

Fonte: Istat, Elaborazioni sulle normative europee

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

Prospetto 3.1 segue - Sintesi delle principali disposizioni di carattere generale a livello europeo per area

DISPOSIZIONE EUROPEA	Descrizione	Finalità
Interoperabilità		
Regolamento (UE) 2024/903 (<i>Interoperable Europe Act</i>)	Il Regolamento (UE) (<i>Interoperable Europe Act</i>) stabilisce un quadro comune per consentire alle amministrazioni pubbliche europee di rendere più efficace l'interoperabilità dei servizi pubblici digitali e la cooperazione a livello transfrontaliero, agevolando l'accesso ai cittadini e alle imprese ai servizi stessi.	Garantire un'elevata solidità di interazione tra i servizi pubblici digitali degli Stati membri dell'UE, agevolando lo scambio di dati e la collaborazione tra PA europee.
Intelligenza artificiale		
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)	Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) rappresenta la prima disposizione sull'intelligenza artificiale che mira a garantire un'IA affidabile e antropocentrica. Individua i principi etici come: supervisione umana, trasparenza, responsabilità, robustezza tecnica e sicurezza, vita privata e governance dei dati, diversità, non discriminazione ed equità, benessere sociale e ambientale. Il regolamento individua, attraverso una classificazione specifica (inaccettabile, alto, limitato e minimo), i rischi derivanti dall'utilizzo di determinati sistemi, imponendo obblighi e divieti a seconda del grado di pericolosità.	Promuovere un'IA affidabile e antropocentrica nell'UE, garantendo che i sistemi siano sicuri, etici e rispettosi dei diritti e delle libertà fondamentali.
Accessibilità		
Direttiva (UE) 2016/2102 (<i>Web Accessibility Directive - WAD</i>)	La Direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce i requisiti per l'accessibilità ai servizi (siti web e applicazioni mobili del settore pubblico) per tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità. Lo standard stabilito è il WCAG (<i>Web Content Accessibility Guidelines</i>) 2.1 livello AA e prevede, inoltre, un sistema di <i>feedback</i> .	Assicurare un accesso equo ai servizi pubblici e alle informazioni online nell'Unione europea.

Fonte: Istat, Elaborazioni sulle normative europee

3.5 La disciplina europea di settore per i trattamenti statistici

Sono di seguito riportati alcuni dei più rilevanti Regolamenti europei di settore per i trattamenti statistici, già menzionati nel Capitolo 1.

Prospetto 3.2 - Sintesi dei regolamenti di settore rilevanti per i trattamenti statistici

REGOLAMENTO DI SETTORE	Descrizione	Finalità
Regolamento (UE) 2019/1700 (quadro comune statistiche sociali)	Il Regolamento (UE) 2019/1700 crea un quadro comune per le statistiche europee su persone e famiglie, basate su dati individuali da campioni, per migliorare qualità, coerenza e comparabilità delle statistiche sociali nell'UE.	Modernizzare e rendere più efficiente il sistema delle statistiche sociali europee, migliorandone l'integrazione, la comparabilità e l'utilizzo ai fini delle politiche pubbliche, per promuovere il benessere, la coesione e lo sviluppo sostenibile in tutta l'Unione europea.
Regolamento (UE) 2019/2152 (quadro comune statistiche sulle imprese)	Il Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese. Tale regolamento EBS (<i>European Business Statistics</i>) pone rimedio alla precedente situazione, quando le informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese nazionali erano basate su vari atti legislativi, impedendo in parte la coerenza dei singoli dati statistici e un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese.	Integrare e armonizzare la raccolta di dati statistici sulle imprese in tutta l'UE; assicurare dati di qualità, comparabili a livello internazionale; ridurre il carico informativo sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese; promuovere l'uso dei registri delle imprese come fonte primaria per le statistiche; fornire informazioni dettagliate e pertinenti sulla struttura e <i>performance</i> del settore imprenditoriale europeo.

Fonte: Istat, Elaborazioni sui regolamenti di settore

Prospetto 3.2 segue - Sintesi dei regolamenti di settore rilevanti per i trattamenti statistici

REGOLAMENTO DI SETTORE	Descrizione	Finalità
Regolamento (UE) n. 1260/2013 (quadro comune statistiche demografiche)	Il Regolamento (UE) n. 1260/2013 stabilisce un quadro comune per la raccolta, produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee, riguardanti popolazione ed eventi di stato civile. Queste statistiche annuali sono fondamentali per supportare lo studio e la definizione di politiche sociali ed economiche, a livello nazionale e regionale, oltre a costituire un elemento chiave nel Sistema europeo dei conti (Sec) per la stima della popolazione. Per garantire la comparabilità e la coerenza dei dati demografici, il regolamento definisce concetti uniformi, periodi di riferimento comuni e metodi statistici standardizzati e scientificamente validati. Ciò assicura che i dati demografici siano conformi anche ai Regolamenti (CE) n. 862/2007 e n. 763/2008, nonché al Codice delle statistiche europee. Inoltre, il regolamento richiama l'obiettivo strategico H.3 della Piattaforma di azione di Pechino (1995), che promuove la raccolta e la diffusione di dati disaggregati per genere per migliorare la pianificazione e la valutazione delle politiche.	Uniformare e armonizzare la raccolta e l'elaborazione delle statistiche demografiche in Europa; garantire la comparabilità e la coerenza dei dati a livello nazionale e regionale; fornire dati attendibili e aggiornati per supportare le politiche sociali, economiche e di pianificazione; sostenere il Sistema europeo dei conti nella stima accurata della popolazione; promuovere la disaggregazione per genere per una migliore valutazione delle politiche; assicurare un controllo di qualità rigoroso su fonti, metodi e dati tramite le Autorità statistiche nazionali.
Regolamento (CE) n. 763/2008 (Censimento della Popolazione e delle abitazioni)	Il Regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la raccolta decennale di dati statistici completi e comparabili sulla popolazione e sulle abitazioni nell'Unione europea. La normativa risponde alla necessità di dati periodici che descrivano le caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui, indispensabili per analizzare e definire politiche regionali, sociali e ambientali. Particolare attenzione è rivolta alla raccolta di informazioni sulle abitazioni per supportare iniziative comunitarie come l'inclusione sociale, la coesione sociale regionale, la protezione ambientale e la promozione dell'efficienza energetica.	Garantire dati statistici decennali sulla popolazione e le abitazioni uniformi e comparabili a livello europeo e uniformità nella metodologia, nelle definizioni e nel Programma dei dati statistici e dei metadati, al fine di ottenere dati affidabili e dettagliati; fornire informazioni dettagliate per l'analisi e la definizione di politiche regionali, sociali e ambientali; supportare attività comunitarie quali inclusione sociale, coesione regionale, protezione ambientale ed efficienza energetica; assicurare la qualità e la scientificità dei dati raccolti, rispettando principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza; standardizzare definizioni, fonti, variabili e classificazioni per uniformare i censimenti in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) n. 549/2013 (Sistema europeo dei conti - Sec)	Il Regolamento (UE) n. 549/2013 definisce il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010), uno standard armonizzato per la contabilità nazionale applicato a tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il Sec 2010 fornisce una metodologia e un programma di trasmissione uniformi per i conti economici e le tavole statistiche, garantendo la comparabilità, coerenza e operatività dei dati economici a livello europeo.	Assicurare la comparabilità internazionale dei conti nazionali tra Stati membri; fornire un quadro stabile per l'elaborazione delle statistiche economiche; supportare il monitoraggio e l'orientamento delle politiche monetarie e macroeconomiche; misurare il debito e il disavanzo pubblico; stabilire le basi per la determinazione delle risorse proprie dell'UE. L'Istat è incaricato della corretta elaborazione del Conto economico consolidato, che si basa sull'identificazione delle unità del settore delle Amministrazioni pubbliche (S.13), secondo i criteri statistico-economici del Sec 2010 e le indicazioni del <i>Manual on Government Deficit and Debt</i> di Eurostat. Infine, l'elenco S.13 elaborato dall'Istat assume rilevanza normativa ai sensi della legge n. 196/2009, costituendo il riferimento soggettivo per le disposizioni di finanza pubblica.
Regolamento (UE) 2018/1091 (statistiche integrate sulle aziende agricole)	Il Regolamento (UE) 2018/1091 istituisce un sistema semplificato e modernizzato per la raccolta delle statistiche agricole europee a livello dell'azienda agricola. Ciò consente l'integrazione delle informazioni strutturali con altre informazioni, quali metodi di produzione, misure di sviluppo rurale e aspetti agroambientali; è progettato per garantire la continuazione di una serie di sondaggi sulla struttura delle aziende agricole europee, consentendo di mantenere serie temporali coerenti e soddisfare le nuove ed emergenti necessità di dati a livello dell'azienda agricola; fornisce una serie di definizioni tra cui unità di terreni agricoli collettivi, unità di bestiame, superficie agricola utilizzata e orti familiari.	Migliorare la produzione di statistiche agricole europee per garantire che siano coerenti e comparabili in tutta l'UE, per consentire ai responsabili delle decisioni di pianificare meglio la futura politica agricola comune, nonché di monitorare e valutare l'efficacia delle politiche già in atto; utilizzare classificazioni standard e definizioni comuni per garantire dati omogenei; definire le fonti dati e i metodi per assicurare la qualità delle statistiche e dei metadati.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

Prospetto 3.2 segue - Sintesi dei regolamenti di settore rilevanti per i trattamenti statistici

REGOLAMENTO DI SETTORE	Descrizione	Finalità
Regolamento (CE) n. 1893/2006 (classificazione statistica delle attività economiche - NACE Rev. 2)	Il trattamento statistico dei dati economici deve tenere conto delle classificazioni delle attività economiche stabilite nel Regolamento (CE) n. 1893/2006, che "definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni Regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici". Un simile assetto è reso necessario ai fini di una migliore governance economica a livello comunitario e nazionale, tenuto conto che il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di rendere accessibili alle imprese, alle istituzioni finanziarie, alle amministrazioni nazionali dati attendibili e comparabili.	Definire in maniera uniforme le varie categorie di classificazione delle attività economiche all'interno dell'Unione europea. In tale maniera, si assicura che le classificazioni comunitarie siano pertinenti alla realtà economica e si aumenta la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e di conseguenza tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.
Regolamento (UE) 2016/792 (indici dei prezzi al consumo e delle abitazioni)	Il Regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipc), dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote di imposta costanti (Ipc-TC), dell'Indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell'Indice dei prezzi delle abitazioni (Ipb).	Istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni a livello nazionale e dell'Unione e consentire l'elaborazione di nuovi indicatori supplementari sull'andamento dei prezzi.
Regolamento (CE) n. 437/2003 (statistiche sui trasporti aerei)	Il Regolamento (CE) n. 437, adottato il 27 febbraio 2003, riguarda la raccolta e la trasmissione di dati statistici sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta. Fa parte del quadro normativo europeo per assicurare una base comune e armonizzata di statistiche in ambito dei trasporti.	Fornire alla Commissione europea, agli Stati membri e ad altri soggetti interessati (ad esempio analisti economici, autorità di regolamentazione, operatori di settore) statistiche comparabili, attendibili e aggiornate sui trasporti aerei; migliorare la conoscenza del mercato aereo europeo per supportare le politiche di trasporto e la valutazione delle misure adottate nell'ambito del mercato interno dell'aviazione.
Direttiva 2009/42/CE (statistiche sui trasporti via mare)	La Direttiva 2009/42/CE richiede agli Stati membri la raccolta di dati statistici sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio. La Direttiva detta, poi, le definizioni e le caratteristiche della raccolta dati, indicando, negli allegati da I a VIII, le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, e prevedendo che la stessa si basi, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere per i rispondenti.	Fornire un quadro armonizzato per la raccolta e trasmissione di dati sui trasporti marittimi, migliorando la conoscenza del settore e sostenendo la politica comune dei trasporti marittimi attraverso dati comparabili e accessibili.
Comunicazione della Commissione europea COM(2006) 379 (programma armonizzato di inchieste presso imprese e consumatori)	La Comunicazione della Commissione europea COM(2006) 379, intitolata "Programma armonizzato di inchieste presso le imprese e i consumatori nell'Unione europea", riguarda il coordinamento e l'armonizzazione delle indagini congiunturali svolte nei Paesi membri dell'UE.	Consentire una valutazione tempestiva e comparabile dell'andamento economico nell'UE mediante inchieste armonizzate su imprese e consumatori, integrando l'analisi economica con strumenti qualitativi e quantitativi a supporto delle decisioni politiche.
Regolamento (CE) n. 530/1999 (statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro)	Il Regolamento (CE) n. 530/1999 stabilisce che le autorità nazionali ed Eurostat forniscano statistiche comunitarie sul costo del lavoro e sulla ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori. L'indagine è necessaria per ottenere una stima sullo sviluppo della Comunità e sul funzionamento del mercato interno, che tende ad accrescere l'esigenza di dati comparabili sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, nonché sulla struttura e ripartizione delle retribuzioni.	Mettere a disposizione dati armonizzati su struttura delle retribuzioni e costo del lavoro per monitorare il mercato interno, favorire il confronto tra Stati membri e supportare politiche volte alla coesione economica e sociale.

Fonte: Istat, Elaborazioni sui regolamenti di settore

Prospetto 3.2 segue - Sintesi dei regolamenti di settore rilevanti per i trattamenti statistici

REGOLAMENTO DI SETTORE	Descrizione	Finalità
Decisione del Consiglio europeo 30 novembre 1993, n. 93/704/CE (statistiche sugli incidenti stradali)	La Decisione n. 93/704/CE prevede la creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali, riunendo tali informazioni in archivi informatizzati.	Costruire una base informativa centralizzata e condivisa sugli incidenti stradali con lesioni, promuovendo interventi coordinati per la sicurezza stradale e garantendo l'accessibilità e l'uso uniforme dei dati da parte degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 1445/2007 (potere di acquisto)	Il Regolamento stabilisce norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere di acquisto (PPA), nonché per il loro calcolo e la loro diffusione.	Fornire una base giuridica per la raccolta e l'elaborazione dei dati sui consumi individuali effettivi per finalità di confronto del potere di acquisto tra Stati membri dell'UE.
Regolamento (UE) n. 431/2014 (consumi energetici delle famiglie)	Il Regolamento (UE) n. 431/2014 modifica il Regolamento (CE) n. 1099/2008, che definisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione. In particolare, il testo normativo, oltre ad armonizzare le definizioni e le classificazioni e a migliorare l'affidabilità dei dati e la loro comparabilità tra gli Stati membri, introduce requisiti specifici per la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie.	Consentire all'UE, tramite rilevazioni statistiche annuali sul consumo di energia nelle famiglie, di valutare e prendere decisioni informate su politiche energetiche e ambientali, sostenibilità e obiettivi climatici.
Regolamento (CE) n. 453/2008 (statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità)	Il Regolamento (CE) n. 453/2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità, definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nell'Unione europea. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo alle imprese con uno o più dipendenti. I dati comprendono una gran parte delle attività economiche stabilite dalla classificazione NACE, con l'eccezione delle attività domestiche e delle organizzazioni extraterritoriali.	Consentire a Eurostat, alla Commissione e alla Banca centrale europea, attraverso gli output delle rilevazioni, di monitorare ed esaminare la domanda di lavoro, comprese le variazioni congiunturali, ai fini di un efficace sviluppo della strategia europea per l'occupazione.
Regolamento (UE) 2022/2379 (statistiche sugli input e sugli output agricoli)	Il Regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.	Misurare le tendenze agricole nell'Unione europea e offrire informazioni affidabili sull'impatto economico e ambientale dell'agricoltura; monitorare la transizione verso pratiche più sostenibili, garantendo dati comparabili tra gli Stati membri.

Fonte: Istat, Elaborazioni sui regolamenti di settore

3.6 La normativa nazionale per i trattamenti a fini statistici: principali riferimenti normativi

L'evoluzione dell'attività statistica e l'aggiornamento dei Regolamenti europei determinano una costante innovazione normativa anche in ambito nazionale. Cardine della disciplina giuridica in materia è il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di statistica", che istituisce e regola il Sistema statistico nazionale e attribuisce funzioni e poteri all'Istat. Il quadro giuridico relativo alle funzioni e alla struttura dell'Istat è completato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica".

All'interno di tale contesto normativo, disposizioni di settore regolano le specifiche materie dell'attività statistica. Particolare rilievo riveste la legislazione riguardante la tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

A queste disposizioni di legge si aggiungono i pareri e le raccomandazioni dell'Autorità Garante della *privacy*.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

Altre importanti discipline normano in modo specifico i censimenti, le indagini, la produzione di indici, di indicatori economici e sociali, e di tutte le informazioni statistiche che la legge pone a riferimento per atti e provvedimenti amministrativi e legislativi: in particolare, ha rilievo costituzionale la determinazione della popolazione legale attraverso il Censimento.

Con riferimento al Censimento della Popolazione e delle abitazioni, realizzato fino al 2011 con cadenza decennale, il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha conferito all'Istat il compito di effettuarlo con cadenza annuale. Il concreto passaggio dal Censimento decennale al Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, previsto dall'articolo 3 del d.l. n. 179/2012 e attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, legge n. 205/2017, è stato realizzato nel 2018. Questa profonda innovazione è stata resa possibile dalla disponibilità e dall'utilizzo delle informazioni provenienti da archivi amministrativi, nonché dall'integrazione dei dati da archivio con quelli campionari derivanti da indagini. In tale modo è possibile garantire al Paese e al Sistema statistico europeo informazioni statistiche più aggiornate e affidabili per l'adozione di decisioni da parte degli attori pubblici e privati.

La disciplina giuridica di riferimento in materia statistica è definita dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di statistica", che istituisce e disciplina il Sistema statistico nazionale e attribuisce funzioni e poteri all'Istat. Ulteriori disposizioni che completano il quadro giuridico e ne definiscono le funzioni direttive dell'Istat sono delineate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, che stabilisce "il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica".

In tale contesto, sono previste specifiche disposizioni che regolano ciascun settore, con lo scopo di definire le metodologie, le classificazioni e le regole per la produzione e la diffusione di informazione statistica ufficiale. Riveste, inoltre, particolare rilevanza la normativa in materia di protezione dei dati personali, adeguata al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal d.lgs. 10/2018 e dalle disposizioni per le quali il GDPR ha lasciato spazio alla legislazione nazionale, definite dal d.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali). A tali disposizioni si affiancano le raccomandazioni e i pareri rilasciati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), che costituiscono un riferimento per l'interpretazione e l'applicazione delle norme vigenti.

Sono, inoltre, da considerare diverse normative che regolano in maniera specifica i censimenti, le indagini, la produzione di indici, di indicatori economici e sociali, e di tutte le informazioni statistiche che la legge pone a riferimento per atti e provvedimenti amministrativi e legislativi: riveste particolare importanza, sotto il profilo costituzionale, la determinazione della popolazione legale, mediante il Censimento.

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha attribuito all'Istat il compito di eseguire, con cadenza annuale, il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, realizzato fino al 2011 con cadenza decennale. La transizione dal Censimento decennale al Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, previsto dall'articolo 3 del d.l. n. 179/2012 e attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, legge n. 205/2017, ha avuto luogo nel 2018. Tale innovazione è frutto dell'utilizzo di informazioni derivanti da archivi amministrativi, nonché dall'integrazione dei dati da archivio con quelli campionari provenienti da indagini. Questo approccio è fondamentale per garantire al Paese e al Sistema statistico europeo informazioni statistiche più aggiornate e affidabili per l'adozione di decisioni da parte degli attori pubblici e privati.

Le finalità previste da leggi e regolamenti rafforzano ulteriormente l'importanza del Censimento permanente. La pubblicazione dei risultati del Censimento sul sito istituzionale rappresentano il punto di riferimento normativo per le disposizioni che fanno riferimento al parametro della popolazione. Nello specifico, l'art. 1, comma 236 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

come modificata dal decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che: “L’Istat pubblica con cadenza annuale nel proprio sito Internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati nel sito Internet istituzionale dell’Istat sono presi a riferimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all’ammontare della popolazione. L’Istat provvede all’attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Il comma 236-*bis* prevede, inoltre che, esclusivamente con riferimento ai procedimenti elettorali e referendari, sia emanato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale con cadenza quinquennale un decreto del Presidente della Repubblica in cui sono riportati i risultati del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni a livello comunale, riferiti all’anno precedente.

Il processo innovativo che ha portato all’adozione del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, basato sull’integrazione delle fonti e sull’utilizzo degli archivi amministrativi, ha ricevuto ulteriore impulso dall’istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) presso il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 179/2012, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito l’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’ANPR, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE) e alle anagrafi comunali dei residenti in Italia e dei cittadini italiani all’estero, costituisce una banca dati nazionale nella quale confluiranno le anagrafi comunali di tutti i Comuni, sia per i residenti in Italia, sia per i cittadini italiani residenti all’estero.

Dal 2023, l’ANPR integra anche l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile, gestito dai Comuni. Il progetto dell’ANPR – per la cui realizzazione, implementazione e gestione il Ministero dell’Interno si avvale di Sogei S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 306, della legge n. 228/2012 – è regolato da provvedimenti normativi di attuazione che ne scandiscono le varie fasi (d.p.c.m. n. 109/2013 e n. 194/2014). Il progetto è giunto all’ultima fase di realizzazione, che riguarda il processo di migrazione delle anagrafi comunali (APR e AIRE). Va sottolineato, inoltre, che l’Anagrafe nazionale della popolazione residente costituisce uno degli interventi fondamentali per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, per la digitalizzazione e semplificazione della Pubblica amministrazione, secondo gli obiettivi del Piano Italia digitale 2026 e, più in generale, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rientrano, inoltre, tra le diverse discipline di settore le più recenti e innovative produzioni statistiche in ambito sociale, quali l’Indice di benessere equo e sostenibile e quelle in tema di violenza di genere. La legge 5 maggio 2022, n. 53 recante “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere” disciplina, infatti, la raccolta di dati e informazioni sul tema, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

3.7 Il Programma statistico nazionale (PSN)

La definizione dell’offerta di informazione statistica avviene tramite l’adozione del Programma statistico nazionale (PSN), che ha cadenza triennale con aggiornamenti annuali. Viene adottato con una procedura di approvazione che vede una fase consultiva in cui sono coinvolti la Cogis (Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica) – art. 12, d.lgs. n. 322/1989 –, la Conferenza unificata Stato-Regioni e il Garante per la protezione dei dati personali. Successivamente, si apre la fase deliberativa in cui si devono esprimere il Cipess (Comitato

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) e il Consiglio dei Ministri, prima dell'approvazione formale con decreto del Presidente della Repubblica.

Di norma, l'inserimento di una rilevazione statistica all'interno del PSN è indispensabile per assicurare alla stessa la base giuridica per il relativo trattamento dei dati personali. In particolare, al PSN è allegato l'elenco delle rilevazioni per le quali sussiste obbligo di risposta e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare le rilevazioni per le quali la mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione, prevista dall'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989. L'articolo 13 del d.lgs. n. 322/1989 prevede, inoltre, che nel PSN siano individuate "le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo". Per ciascuna indagine statistica che si intenda inserire nel PSN è necessario compilare una scheda contenente la definizione della eventuale contitolarità e di altre partecipazioni, le modalità di raccolta dei dati per il tramite di organi del Sistan o ricorrendo all'affidamento a terzi, la selezione delle indagini soggette a obbligo di risposta, dei criteri e delle soglie dimensionali per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa.

3.8 Le regole deontologiche per il trattamento dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica

Il passaggio dal Codice di deontologia alle regole deontologiche, di cui al d.lgs. n. 101/2018 che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, attribuisce all'Autorità Garante per la protezione dei dati il compito di promuovere l'adozione di regole deontologiche per il trattamento degli stessi. Tale disposizione sostituisce la normativa precedente, che istituiva i codici deontologici e di buona condotta.

Sulla base degli articoli 2-*quater* e 20 del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. 101/2018, il Garante ha verificato la conformità al GDPR delle disposizioni contenute nel Codice deontologico allegato al d.lgs. n. 196/2003, stabilendo l'adozione delle disposizioni ritenute compatibili, rinominate "Regole deontologiche", e la soppressione di quelle incompatibili.

Nelle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale" viene perimetrato, innanzitutto, l'ambito di applicazione (art. 1). L'articolo 2 fornisce, sulla base dell'articolo 4 del GDPR, le seguenti definizioni:

- "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del PSN o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali;
- "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento a informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

I successivi articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, l'identificabilità dell'interessato e i criteri per la valutazione del rischio di identificazione. Gli articoli 4-*bis* e 5 dettano disposizioni sul trattamento delle particolari categorie di dati personali, di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, rispettivamente nell'ambito del PSN e da parte di soggetti privati.

Gli articoli 6, 7 e 8 regolamentano l'obbligo di fornire l'informazione sul trattamento dei dati personali agli interessati e il relativo contenuto, nonché la comunicazione e la diffusione dei dati. L'articolo 9 è dedicato alla raccolta dei dati. Gli articoli 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, la conservazione dei dati e l'esercizio dei diritti dell'interessato.



Le disposizioni finali contenute nell'articolo 12 dettano le regole per il trattamento dei dati personali per scopi statistici da parte di soggetti esterni che, per motivi di studio, lavoro e ricerca, abbiano accesso a tali dati.

3.9 Le ulteriori disposizioni nazionali a carattere generale

Per assicurare un trattamento dei dati conforme, l'operatore deve tenere conto, oltre alle disposizioni trattate nei precedenti paragrafi, anche della normativa nazionale, che disciplina: la protezione dei dati personali, l'utilizzo delle tecnologie digitali nella PA, gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la cybersicurezza, l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità.

In materia di protezione dei dati personali, il d.lgs. n. 196/2003 ha rappresentato la normativa nazionale di riferimento, per poi essere adeguato dal d.lgs. 101/2018 e reso complementare al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il Codice, tuttavia, al momento della sua entrata in vigore, ha razionalizzato, semplificato e coordinato in un unico testo tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali, introducendo, al contempo, importanti innovazioni e modificazioni. Attualmente disciplina gli aspetti per i quali il GDPR ha lasciato spazio alla legislazione nazionale.

Per quanto concerne la normativa in materia di utilizzo delle tecnologie digitali nella PA, il d.lgs. n. 82/2005 disciplina l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti sia con i cittadini sia con le imprese, nell'ottica di rendere i servizi pubblici maggiormente accessibili ed efficienti, anche attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi.

In tema di trasparenza, il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. rappresenta un punto di riferimento in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto riordina in un unico testo le disposizioni nelle suddette materie e introduce, basandosi sul principio dell'accessibilità totale, l'obbligo per la PA di pubblicare dati, atti e informazioni riguardanti la propria attività e la propria organizzazione.

Per quanto riguarda la cybersicurezza, particolare importanza rivestono:

- il d.l. n. 105/2019, che istituisce il "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", con l'obiettivo di prevenire e contrastare gli attacchi informatici, così da assicurare elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle pubbliche amministrazioni;
- la l. n. 90/2024, che, individuando le misure di prevenzione e gestione dei rischi informatici, potenzia la resilienza cibernetica delle PA e dei soggetti privati strategici;
- il d.lgs. n. 138/2024 di recepimento della Direttiva NIS 2, che, rafforzando nel contempo i poteri di vigilanza, ispezione e sanzione attribuiti all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introduce obblighi più stringenti in materia di gestione del rischio cibernetico, con l'obiettivo di innalzare il livello comune di cybersicurezza.

In tema di accessibilità, la l. n. 4/2004 promuove l'inclusione delle persone con disabilità nell'ambito della società dell'informazione, introducendo l'obbligo per le PA (e per i privati che erogano servizi pubblici online) di rendere i siti web e le applicazioni digitali accessibili.

Il prospetto che segue offre una sintesi delle principali disposizioni nazionali, a carattere generale, per facilitare la comprensione del quadro normativo a cui l'operatore deve attenersi.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

51

Prospetto 3.3 - Sintesi delle principali disposizioni di carattere generale a livello nazionale per area

DISPOSIZIONE NAZIONALE	Descrizione	Finalità
Statistica		
D.lgs. n. 322/1989 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istat)	Il d.lgs. n. 322/1989 istituisce e regola il Sistema statistico nazionale attribuendo funzioni e poteri di indirizzo e coordinamento all'Istat. Prevede la redazione del Programma statistico nazionale (art. 13), che definisce le rilevazioni da effettuare e dispone la fornitura obbligatoria dei dati per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici per le rilevazioni previste dal Programma statistico. Il medesimo obbligo di fornire i dati loro richiesti è previsto anche per i soggetti privati per le rilevazioni inserite in apposito elenco allegato al PSN (art. 7). Sono garantiti il segreto statistico (art. 9) e il rispetto della protezione dei dati personali (art. 6-bis). Stabilisce sanzioni amministrative per il mancato adempimento dell'obbligo di fornire i dati (art. 11) e detta disposizioni sulla comunicazione e diffusione dei dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale. Istituisce la Commissione per la qualità dell'informazione statistica (art. 12) con funzioni di controllo e vigilanza.	Istituire un quadro normativo organico per la produzione di statistica ufficiale, assicurando unità di indirizzo, coerenza metodologica e razionalizzazione dei flussi informativi. Il decreto intende garantire che l'informazione statistica ufficiale sia affidabile, coordinata e accessibile, a supporto delle decisioni pubbliche e degli obblighi informativi nazionali e internazionali.
D.p.r. n. 166/2010 (regolamento recante il riordino dell'Istat)	Il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 166 introduce il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica con l'obiettivo di contenere i costi di funzionamento e potenziare al contempo il ruolo della funzione statistica pubblica mantenendo ferme le competenze stabilite dal d.lgs. 322/1989. Viene confermata l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Istituto, che opera secondo i principi europei di indipendenza, imparzialità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica. Il regolamento ridefinisce gli organi di governo (Comitato di indirizzo e Consiglio) e razionalizza la struttura dirigenziale.	Riorganizzare l'Istituto perseguendo la riduzione della spesa di funzionamento, migliorando l'efficienza e la qualità dei servizi e rafforzando la funzione statistica. Mira, inoltre, a potenziare la capacità di analisi e conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, mantenendo inalterate le funzioni previste dal d.lgs. n. 322/1989.
Protezione dei dati personali		
D.lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali)	Il d.lgs. n. 196/2003, entrato in vigore nel gennaio del 2004 e poi adeguato dal d.lgs. n. 101/2018 al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ha rappresentato la normativa nazionale di riferimento in materia di trattamento dei dati personali prima dell'entrata in vigore del GDPR. Il Codice, oltre ad avere razionalizzato, semplificato e coordinato in un Testo unico tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali, ha introdotto importanti innovazioni e una serie di modificazioni necessarie a semplificare alcuni adempimenti. Ha reso più stringenti i comportamenti e gli obblighi, al fine di assicurare la circolazione dei dati e delle informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, come il diritto alla riservatezza e alla identità personale. Con l'entrata in vigore del GDPR, il Codice disciplina essenzialmente gli aspetti per i quali lo stesso Regolamento (UE) ha lasciato spazio alla legislazione nazionale.	Garantire che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurando la riservatezza e la protezione dei dati personali.

Fonte: Istat, Elaborazioni sulle normative nazionali



Prospetto 3.3 segue - Sintesi delle principali disposizioni di carattere generale a livello nazionale per area

DISPOSIZIONE NAZIONALE	Descrizione	Finalità
D.lgs. n. 101/2018 (decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679)	Il d.lgs. n. 101/2018 armonizza la normativa italiana relativa alla protezione dei dati personali (Codice <i>Privacy</i>) al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il d.lgs. n. 196/2003 non viene del tutto abrogato, ma vengono modificate e integrate alcune disposizioni in conformità al GDPR, il cui scopo è quello di fornire a tutti gli Stati membri regole comuni in materia di trattamento dei dati personali. Il decreto definisce, in modo chiaro e in armonia col GDPR, cosa si intende per comunicazione e diffusione dei dati personali; conferma la liceità del trattamento dei dati personali qualora lo stesso risulti necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Per i trattamenti effettuati per finalità di interesse pubblico, scientifico o statistico, sono previste specifiche misure di garanzia, da adottarsi con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali misure sono volte ad assicurare un adeguato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e possono includere, tra l'altro, l'applicazione di tecniche di pseudonimizzazione, minimizzazione, limitazione della conservazione dei dati e ulteriori accorgimenti idonei a garantire la conformità al principio di proporzionalità del trattamento.	Allineare il d.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni col fine di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 del 19 dicembre 2018	Le Regole deontologiche per i trattamenti di dati personali costituiscono una particolare categoria di fonte normativa istituita e regolata dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice <i>Privacy</i>). Disciplinano i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e/o privati che partecipano al Sistan. Prevedono criteri specifici per la valutazione del rischio di identificazione degli interessati, per il trattamento di categorie particolari di dati e di dati relativi a condanne penali e reati nell'ambito del Programma statistico nazionale. Sono, inoltre, stabilite disposizioni in materia di conservazione sicura dei dati e di corretta informazione agli interessati. Ulteriori previsioni riguardano l'anonimizzazione dei dati, il consenso informato nei casi previsti e il rispetto del principio di limitazione della conservazione. Particolare attenzione è dedicata alla formazione del personale e alla segnalazione di eventuali violazioni. Il rispetto di queste regole costituisce una condizione essenziale per la liceità del trattamento. La loro inosservanza può comportare sanzioni, previste dal Regolamento (UE) 2016/679.	Garantire che i trattamenti di dati personali per finalità statistiche o di ricerca scientifica, svolti nell'ambito del Sistema statistico nazionale, rispettino i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in conformità al GDPR e al Codice <i>Privacy</i> . Le regole bilanciano la protezione dei dati con la libertà di ricerca scientifica e statistica, secondo un principio di proporzionalità, offrendo un quadro etico-normativo chiaro e condiviso.
Digitale		
D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale)	Il d.lgs. 82/2005 promuove e disciplina l'utilizzo delle tecnologie digitali nella PA, nei rapporti con i cittadini e le imprese. Il decreto mira a rendere i servizi pubblici più accessibili ed efficienti, facilitando, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, l'interscambio di dati e informazioni. Individua e definisce il valore giuridico di strumenti digitali come il documento informatico, la firma digitale e la posta elettronica certificata (Pec). Introduce la definizione di "dati aperti" e ne regola l'accessibilità e l'uso.	Incrementare l'efficienza, la trasparenza e l'accessibilità dei servizi pubblici, agevolando in tal modo cittadini e imprese nell'interazione con le PA.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

52

Prospetto 3.3 segue - Sintesi delle principali disposizioni di carattere generale a livello nazionale per area

DISPOSIZIONE NAZIONALE	Descrizione	Finalità
Intelligenza artificiale		
L. n. 132/2025 (disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)	La legge 23 settembre 2025, n. 132 costituisce il primo quadro normativo nazionale in materia di intelligenza artificiale, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). La normativa mira a disciplinare l'utilizzo e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in settori chiave come la sanità, il lavoro, la Pubblica amministrazione e la giustizia, con il fine ultimo di promuovere un approccio antropocentrico, che tuteli i diritti e libertà dei cittadini. Istituisce, inoltre, un sistema di governance per il coordinamento e la vigilanza e introduce disposizioni specifiche in materia di lavoro, diritto di autore e reati come il <i>deepfake</i> .	La finalità principale della norma è quella di regolamentare lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Italia. Intende, inoltre, favorire lo sviluppo di un ecosistema di innovazione responsabile attraverso un approccio antropocentrico, che ponga la persona al centro dei processi decisionali e tecnologici.
Trasparenza		
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Decreto Trasparenza)	Il d.lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione della legge delega n. 190/2012, ha riordinato in un testo unico organico le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Introduce l'obbligo generalizzato di pubblicazione di dati, atti e informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni, secondo il principio di accessibilità totale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela dei dati personali. L'art. 5 disciplina l'accesso civico semplice e generalizzato, riconoscendo a chiunque il diritto di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria o comunque detenuti dalla Pubblica amministrazione. Di particolare rilievo è l'art. 5-ter, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche: consente agli enti e uffici del Sistan di autorizzare l'accesso, per scopi scientifici, a dati elementari privi di riferimenti diretti che consentano l'identificazione delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di loro titolarità. L'accesso è subordinato a precise condizioni: deve essere richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca o istituzioni pubbliche e private, accreditati da Eurostat o in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa. È inoltre necessario un impegno formale di riservatezza e la presentazione di un progetto di ricerca dettagliato e conforme a criteri previsti.	Rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sistematica di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Garantisce l'accessibilità alle informazioni pubbliche, promuove la partecipazione dei cittadini e favorisce la prevenzione della corruzione, in attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione.
Cybersicurezza		
D.l. n. 105/2019 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	Il d.l. n. 105/2019 istituisce il "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Individua, inoltre, i soggetti pubblici e privati considerati strategici, dai quali dipende l'esercizio di funzioni essenziali per l'interesse nazionale. L'obiettivo principale è assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle PA.	Rafforzare la sicurezza cibernetica del Paese, prevenendo e contrastando gli attacchi informatici, e assicurando un alto livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle PA.
L. n. 90/2024 (disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale)	La l. n. 90/2024 individua le misure di prevenzione e gestione dei rischi informatici. Richiede l'istituzione di una struttura dedicata alla cybersicurezza e introduce la figura del referente per la cybersicurezza nelle PA, individuato in ragione di specifiche e comprovate professionalità e competenze in materia di cybersicurezza. La legge obbliga le amministrazioni e i soggetti privati strategici a notificare tempestivamente gli incidenti informatici. Rafforza, inoltre, le misure di sicurezza tramite l'adozione di tecniche crittografiche, in conformità alle linee guida ufficiali su crittografia e gestione sicura delle password, emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali.	La l. n. 90/2024 potenzia la resilienza cibernetica delle PA e dei soggetti privati strategici.

Fonte: Istat, Elaborazioni sulle normative nazionali



Prospetto 3.3 segue - Sintesi delle principali disposizioni di carattere generale a livello nazionale per area

DISPOSIZIONE NAZIONALE	Descrizione	Finalità
D.lgs. n. 138/2024 (decreto di recepimento della Direttiva NIS 2)	Il d.lgs. n. 138/2024, che recepisce la Direttiva NIS 2, amplia il numero dei soggetti critici classificandoli come essenziali o importanti rispetto alla precedente direttiva NIS. Il decreto introduce obblighi più stringenti in materia di gestione del rischio cibernetico per tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione, stabilisce tempistiche precise per la notifica degli incidenti significativi (entro 24 ore dalla conoscenza) e rafforza i poteri di vigilanza, ispezione e sanzione attribuiti all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	Innalzare il livello comune di cybersicurezza, rafforzando la protezione contro le minacce cibernetiche ed estendendo l'ambito di applicazione a numerosi settori e tipologie di soggetti.
Accessibilità		
L. n. 4/2004 (Legge Stanca)	La l. n. 4/2004 promuove l'inclusione delle persone con disabilità, attraverso l'eliminazione delle barriere tecnologiche, e disciplina l'accesso delle stesse agli strumenti informatici. Introduce, inoltre, l'obbligo per le PA (e per i privati che erogano servizi pubblici online) di rendere i siti web e le applicazioni digitali accessibili, stabilendo i requisiti tecnici di accessibilità e le eventuali sanzioni per il mancato adempimento.	La legge mira a promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nell'ambito della società dell'informazione. Obbliga, inoltre, le PA a predisporre servizi digitali accessibili rispondendo ai requisiti tecnici determinati da apposite linee guida.

Fonte: Istat, Elaborazioni sulle normative nazionali

3.10 La regolamentazione del processo di produzione e altri atti di documentazione o gestione

Il processo di produzione e trattamento dei dati statistici è svolto in conformità al quadro normativo vigente, comprendente sia disposizioni generali, sia normative di settore. Tale processo è regolato mediante l'adozione di atti e strumenti che assicurano il rispetto dei principi della statistica ufficiale, tra cui qualità, efficienza, trasparenza e proporzionalità costi-benefici.

La regolamentazione si articola attraverso la definizione di procedure metodologiche, tecniche e tecnologiche, che comprendono: piani operativi, lettere informative per i rispondenti (finalizzate al miglioramento dei tassi di risposta e alla tutela dei dati personali), istruzioni per le imprese eventualmente incaricate di attività di rilevazione, nonché circolari attuative destinate agli uffici del Sistema statistico nazionale o ad altri soggetti pubblici coinvolti.

A supporto dell'intero ciclo statistico, viene inoltre predisposta una documentazione tecnica che include: classificazioni, definizione dell'universo di riferimento, specifiche metodologiche e strumenti digitali (piattaforme informatiche, sistemi basati su intelligenza artificiale, eccetera). Tali elementi costituiscono parte integrante del processo di standardizzazione e miglioramento continuo delle attività statistiche, contribuendo al consolidamento di buone pratiche conformi al quadro normativo di riferimento.

3.11 Le innovazioni di processo nel trattamento dei dati

L'attuazione del quadro giuridico-normativo generale relativo alla statistica ufficiale e al trattamento dei dati – con il suo significativo portato valoriale e interesse pubblico (poiché i dati statistici producono effetti nell'ordinamento giuridico) – in un processo organizzativo

caratterizzato da importanti aspetti procedurali, metodologici e tecnologici, rappresenta un elemento di grande rilevanza.

Mantenere elevata e costante la *compliance* normativa, in un processo caratterizzato da elevata complessità tecnica, richiede un'attenzione rigorosa all'aspetto metodologico e all'adozione di strumenti efficaci e adeguati, che consentano sia il pieno rispetto della normativa vigente, sia lo svolgimento efficiente e trasparente dell'attività statistica.

Negli ultimi anni, due elementi hanno profondamente influenzato e continueranno sempre più a condizionare la definizione dei processi nelle organizzazioni complesse, in particolare nelle pubbliche amministrazioni: da una parte la trasversalità e la sempre maggiore interdisciplinarietà che contraddistinguono gli ambiti di conoscenza e che, quindi, in ambito pubblico si traducono in provvedimenti normativi di ampio respiro che impattano su diversi aspetti dell'operatività delle istituzioni; dall'altra, l'aspetto tecnologico, che ha subito accelerazioni tali da determinare modifiche profonde sul modo di percepire la società, le relazioni, la produzione, i servizi, con impatti anche negli anni a venire (Bellitti e Fedeli 2022, 2023, 2024).

Questi fattori hanno scardinato definitivamente alcune logiche che avevano contraddistinto l'ecosistema amministrativo come conosciuto fino a non molto tempo fa, ad esempio la logica secondo cui le norme fossero coerenti e autosufficienti, e che riguardassero i corrispondenti ambiti applicativi, senza avere effetti su altri aspetti. Alcuni provvedimenti normativi degli ultimi anni, come quelli sull'amministrazione digitale, la trasparenza, la *privacy* e la concorrenza, hanno risvolti che neanche lo stesso legislatore avrebbe potuto prevedere, in campi, spesso, estremamente differenti; inoltre, la concezione della tecnologia come mero strumento al servizio dei processi della pubblica amministrazione, modellato esclusivamente su di essi, è stata superata prima dall'avvento di nuove forme di Internet, come l'*Internet of Things*, che hanno inciso profondamente sull'esperienza quotidiana di vita e di lavoro, e successivamente dall'intelligenza artificiale, la quale segna un autentico cambio di paradigma rispetto a qualsiasi visione precedente. È naturale che, di fronte a questi profondi cambiamenti, i modi di pensare e organizzare i processi non possano rimanere inalterati, e il trattamento dei dati per fini statistici è certamente uno di quegli ambiti che, per sua natura e per le finalità e le modalità con cui viene attuato, è particolarmente soggetto a continui adeguamenti, correzioni, integrazioni e innovazioni. Vi concorrono, infatti, una tale quantità di aspetti normativi, anche trasversali, e un così elevato grado di utilizzo delle tecnologie, da renderlo adatto a essere un campo di sperimentazione in ambito organizzativo.

Ogni aspetto del processo statistico, come verrà descritto più dettagliatamente nei prossimi paragrafi, è fortemente influenzato dalle dinamiche che, sinteticamente, sono state rappresentate in questo contributo. I contenuti di ogni singola attività, degli atti di varia natura che intervengono, delle procedure, delle azioni e degli strumenti previsti vanno letti utilizzando queste nuove chiavi interpretative. I processi e le loro parti vanno continuamente riletti alla luce delle finalità che si vogliono raggiungere: ciò rende imprescindibile una trasposizione nel processo stesso delle innovazioni tecnologiche e sociali che sempre più rapidamente si affermano.

Risulta quindi evidente come la lettera informativa – da cui il processo statistico trae in qualche modo origine nella sua parte esterna, cioè quella rivolta al pubblico – debba costituire una *compliance* normativa dinamica e adattabile, capace di bilanciare in modo equilibrato gli interessi pubblici e i diritti dei rispondenti, diventando così una fase integrante del processo e non un mero adempimento formale.

3.12 La redazione, la revisione e il controllo della documentazione: processi e prassi interne della lavorazione documentale

Come precedentemente descritto, vi sono diversi atti di regolamentazione e gestione del processo statistico. Si analizzano di seguito quelli che vedono coinvolte diverse discipline, per la loro rilevanza sia dal punto di vista tecnico-metodologico sia giuridico-organizzativo.

Un importante atto del processo è rappresentato dalla redazione della lettera informativa, finalizzata a fornire ai rispondenti elementi in merito alle finalità dell'indagine, la tempistica e la modalità di raccolta dei dati. In essa vi sono poi specificate la tipologia e la modalità di trattamento dei dati, che possono riguardare individui, famiglie, imprese, enti pubblici o non profit.

Qualora vengano trattati dati personali, l'informativa risponde a un *format* basato su quanto previsto dall'articolo 13 del GDPR, "Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato". Viene menzionata, infine, la presenza o meno di obbligo di risposta e di sanzionabilità in caso di mancata risposta o risposta scientemente errata, in ossequio a quanto previsto dagli allegati al PSN vigente, pubblicato con d.p.r.

Con riguardo all'informativa, è necessario sempre garantire la *compliance* normativa del relativo contenuto alla luce della normativa vigente in materia e mediante raffronto con quanto previsto nelle schede del Programma statistico nazionale: si richiede, infatti, un'attenta analisi di tutti i profili rilevanti in materia di trattamento dati e di protezione dei dati personali.

Le circolari sono rivolte agli organi intermedi di rilevazione – tipicamente, anche se non esclusivamente, Regioni e Comuni – e contengono indicazioni operative, oltre che previsioni riguardanti la corresponsione dei contributi e l'eventuale casistica di copertura assicurativa per i rilevatori. La *compliance* normativa è assicurata, in questo caso, anche con riferimento ai profili di corretta registrazione contabile della spesa.

Infine, per quanto attiene i Piani generali di Censimento – che riguardano la popolazione e le abitazioni, l'agricoltura, le istituzioni pubbliche, le imprese e le organizzazioni non profit (l. n. 205/2017, art. 1, co. 232) – in essi sono regolamentati tutti gli aspetti giuridici e organizzativi dei censimenti stessi.

In particolare, vi sono definite:

- la data di riferimento dei dati;
- gli obiettivi;
- il campo di osservazione;
- le metodologie di indagine;
- le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie;
- i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione;
- le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Tali disposizioni includono anche, come per altri strumenti di pianificazione, le previsioni relative alla corresponsione dei contributi e alla copertura assicurativa per i rilevatori.

L'iter di approvazione del PGC prevede il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e richiede che sia garantita, oltre alla coerenza con i corretti requisiti metodologici, anche la *compliance* normativa, come per ogni altro atto ufficiale.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

Prospetto 3.4 - Atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o atti di altra natura

ATTO	Descrizione	Finalità
Lettera informativa	Comunica agli interessati le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla <i>privacy</i> . Dal punto di vista statistico, mira a migliorare i tassi di risposta.	Trasparenza; statistica; <i>privacy</i> .
Questionario	Strumento utilizzato per raccogliere in modo sistematico informazioni utili all'analisi demografica, economica e sociale.	Costruzione di indicatori statistici affidabili per supportare decisioni pubbliche e private.
Piani di rilevazione	Raccogliono le scelte metodologiche, organizzative e operative per studiare un determinato fenomeno (definizioni, classificazioni, eccetera).	Disegno organizzativo-statistico; classificazioni; strategia; <i>privacy</i> .
Piani di Censimento	Documento tecnico-organizzativo che descrive le modalità di realizzazione della rilevazione censuaria, incluse tutte le operazioni necessarie.	Strategia; disegno organizzativo; aspetti metodologici e di <i>privacy</i> .
Documentazione metodologica	Descrive il metodo utilizzato per la raccolta, analisi e interpretazione dei dati in una ricerca o rilevazione.	Qualità; trasparenza.
Circolari	Atto amministrativo interno volto a uniformare comportamenti e interpretazioni normative rivolti agli uffici, ai dirigenti o agli operatori.	Gestione; organizzazione; metodologia; tecnologia; <i>privacy</i> .
Atti per la rete di rilevazione	Forniscono istruzioni operative tramite sito o <i>call centre</i> all'unità di rilevazione.	Supporto operativo e chiarimenti.
Atti nei confronti dei soggetti incaricati (società e fornitori)	Comunicazioni operative destinate ai soggetti incaricati (società e fornitori)	Istruzioni per le attività dei soggetti incaricati (società e fornitori)
Atti per la disciplina delle piattaforme digitali e dell'intelligenza artificiale	Istruzioni e linee guida per l'uso delle piattaforme da parte degli operatori e dei rispondenti.	Disciplina dell'utilizzo delle piattaforme digitali e dell'IA.

Fonte: Istat, Elaborazioni su documentazione interna

Un esempio di nota metodologica come strumento di garanzia, trasparenza e qualità della produzione statistica

La nota metodologica è un documento che ha la finalità di fornire agli utenti tutte le specifiche informazioni tecniche sulle fonti e sulle metodologie utilizzate dall'Istat per raccogliere, elaborare e diffondere i dati relativi a un'indagine statistica e ha lo scopo di garantire l'applicazione dei principi fondamentali di trasparenza, coerenza e comprensibilità dei dati stessi.

In altri termini, la nota metodologica costituisce un importante strumento diretto non soltanto ad assicurare l'attuazione rigorosa degli standard metodologici di produzione statistica e l'affidabilità dei dati, ma anche a presidiare il rispetto del principio di trasparenza nel processo statistico, agevolando gli utenti nella conoscenza e nell'interpretazione corretta delle statistiche ufficiali. Nel perseguire tali finalità, tale documento assume, secondo la tipologia di indagine alla quale si accompagna, contenuti diversi in ordine ai termini e alle caratteristiche principali dell'indagine stessa nonché in relazione ai metodi utilizzati nell'elaborazione e nella revisione dei dati.

In particolare, la nota metodologica dell'Istat relativa alle unità istituzionali del settore delle Amministrazioni pubbliche (S.13), consiste in una nota esplicativa che l'Istat pubblica ogni anno sul sito istituzionale, unitamente all'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore S.13, e fornisce informazioni tecniche sui criteri utilizzati per classificarle, in conformità con il Sistema europeo dei conti (Sec 2010) e con il *Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010*.

In questo modo l'Istat garantisce, al contempo, l'aggiornamento tempestivo delle in-

formazioni e la verifica di coerenza delle classificazioni con i criteri definiti dal Sec per tutti gli Stati membri, e quindi l'affidabilità del processo classificatorio. Garantisce, infine, la trasparenza delle classificazioni stesse, fornendo agli utenti gli strumenti necessari per comprendere e utilizzare correttamente i dati statistici.

La nota metodologica relativa alla classificazione delle Amministrazioni pubbliche nel settore S.13 fornisce, in sintesi, informazioni specifiche sia su elementi di analisi giuridica (ad esempio: presenza di fonti normative relative alla creazione dell'unità istituzionale, statuto e atti di regolamentazione interna, che definiscono le modalità di funzionamento dell'ente nell'adozione delle proprie scelte strategiche), sia su elementi di analisi economica (ad esempio: comportamento dell'operatore sul mercato, analisi dei ricavi da vendite di servizi, analisi dei bilanci e dei finanziamenti pubblici).

L'applicazione di tali criteri classificatori risponde all'esigenza di utilizzare una metodologia coerente e conforme agli standard europei, assolutamente imprescindibile per la compilazione dei conti economici nazionali e del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e al contempo necessaria per la trasmissione di dati affidabili all'Unione europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

In conclusione, la nota metodologica dell'Istat costituisce, in linea generale, un fondamentale strumento di attuazione del principio di trasparenza nelle statistiche ufficiali, inteso anche come principio di accessibilità, comprensibilità, affidabilità e qualità dei dati statistici. Tale principio – e di conseguenza la centralità della nota metodologica dell'Istat nel processo di produzione statistica – trova riscontro nelle *regulae iuris* definite nel Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che definisce la cornice normativa in ordine alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee (definite nel Programma statistico europeo), stabilendo inoltre che le istituzioni statistiche debbano operare secondo principi di trasparenza, imparzialità e indipendenza.

In particolare, in applicazione del principio di trasparenza, tale Regolamento, all'articolo 2, lettera d), prevede la pubblicazione delle fonti, metodologie e procedure utilizzate per produrre le statistiche, nonché il rigoroso rispetto del principio statistico dell'obiettività, come riportato all'articolo 3, lettera d): "le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini".

A tale fine, il Regolamento prevede altresì l'adozione e l'aggiornamento del Codice delle statistiche europee, che ha lo scopo di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche stesse "precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale".

Strettamente connesso al principio di trasparenza è il principio di garanzia della qualità statistica, definito dall'articolo 12 del Regolamento, che stabilisce criteri specifici di qualità e trova riscontro nei principi enunciati nel Codice italiano delle statistiche ufficiali (Direttiva n. 10/Comstat), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 ottobre 2010, n. 240. Tra questi criteri si annoverano, oltre alla pertinenza, all'accuratezza, alla tempestività, alla puntualità, alla comparabilità e alla coerenza, anche "l'accessibilità e la chiarezza", che definiscono le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati.

Per garantire il binomio trasparenza/qualità del dato – a cui è funzionale la predisposizione della nota metodologica – l'Istat ha elaborato anche le *Linee guida per la qualità dei processi statistici*, rivolte ai responsabili della produzione statistica e contenenti i principi per assicurare la qualità delle statistiche prodotte e diffuse, anche sotto il profilo della trasparenza.

3.13 Le rilevazioni con obbligo di risposta e sanzione: il valore della partecipazione consapevole

Nel contesto della produzione statistica ufficiale, la qualità dei dati raccolti non dipende esclusivamente dall'efficacia degli strumenti metodologici e tecnologici impiegati, ma anche dalla partecipazione attiva, consapevole e motivata dei rispondenti. Non si tratta solo di ottenere una risposta, ma di raccogliere risposte accurate, complete e consapevoli, obiettivo che può essere raggiunto attraverso la fiducia, la comprensione del contesto e la condivisione delle finalità della rilevazione statistica.

L'Istat promuove la partecipazione attraverso strumenti mirati, primo tra i quali la lettera informativa inviata alle unità di rilevazione e firmata dal Presidente. Redatta in modo chiaro e trasparente, costituisce il principale veicolo per rafforzare la fiducia, la trasparenza e il senso di responsabilità condivisa nel processo di produzione statistica. Mira inoltre a sensibilizzare i rispondenti sull'importanza del loro contributo per il corretto esito della rilevazione e, in quanto strumento di comunicazione, svolge un ruolo cruciale nell'assicurare che i partecipanti comprendano pienamente le finalità e le eventuali conseguenze giuridiche della mancata risposta. In sintesi, la lettera informativa assolve a tre principali funzioni:

- descrivere la specifica rilevazione statistica, chiarendone le finalità e i benefici per la collettività derivanti dalla partecipazione: si mira così a ottenere la più ampia e consapevole collaborazione da parte delle unità di rilevazione, facendo comprendere il valore del loro contributo;
- in conformità alla normativa vigente (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), comunicare dettagli sulla protezione dei dati personali eventualmente raccolti, garantendo trasparenza delle modalità di gestione e utilizzo delle informazioni fornite;
- comunicare al rispondente le informazioni relative all'obbligo di risposta e, ove previsto, alla sanzione applicabile in caso di violazione.

L'obbligo di fornire i dati è sancito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989: tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal PSN, mentre i soggetti privati sono sottoposti al medesimo obbligo per le sole rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate in un apposito elenco.

L'articolo 13 del d.lgs. n. 322/1989 dispone l'emanazione di un unico provvedimento, nella forma del decreto, per l'adozione degli atti di programmazione della statistica ufficiale cui sono allegati:

- il Programma statistico nazionale (art. 13, co. 3);
- l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del d.lgs n. 322/1989 (art. 13, co. 3-ter);
- il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2 del d.lgs n. 322/1989, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto e il correlato elenco dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta soggetta a sanzione.

Nei paragrafi successivi saranno approfonditi i casi delle rilevazioni soggette a obbligo di risposta e sanzione, e illustrato il procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

3.14 Le rilevazioni per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione

Le raccomandazioni europee e internazionali specificano che le amministrazioni, le imprese e le famiglie in generale possono essere obbligati dalla legge a fornire dati su richiesta dell'Istat.

L'obbligo di risposta mira a sottolineare la particolare importanza della rilevazione e a fare comprendere, nella misura maggiore possibile, ai rispondenti la rilevanza della statistica in corso per la collettività e per il decisore pubblico, favorendo così l'ottenimento del maggior numero di risposte. Si tratta di una sorta di "mandato per la rilevazione dei dati" (principio numero 2 del Codice delle statistiche europee), una leva da usare per facilitare l'attività della statistica ufficiale. In caso di rifiuto di risposta, può essere previsto un sistema di sanzioni nei confronti dei non rispondenti, volto a sottolineare l'importanza della rilevazione e a esercitare un effetto incentivante, anziché punitivo, per coloro che omettono di rispondere.

Come risulta chiaro dal citato codice e da diversi documenti internazionali sulla statistica ufficiale, non si tratta di un principio o di uno strumento proprio delle procedure statistiche e non è finalizzato, se non del tutto marginalmente, al recupero delle mancate risposte e al miglioramento della qualità delle informazioni statistiche da produrre.

L'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta e la conseguente richiesta di applicazione della sanzione è volta a sostenere la necessaria partecipazione e collaborazione dei rispondenti alle indagini previste dal Programma statistico nazionale, tenendo soprattutto conto del rispetto degli standard programmati di qualità delle stime prodotte. Tutte le rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta possono essere proposte per l'applicazione della sanzione.

Coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 13, comma 3-ter, del d.lgs. n. 322/1989, la selezione annuale è effettuata sulla base dei seguenti criteri.

- a) *Caratteristiche dell'indagine*
 - grado di rilevanza e finalità dell'indagine, valutata sulla base dell'esistenza di atti normativi europei o nazionali che ne impongano l'esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sistema statistico nazionale;
 - livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta in relazione alla tecnica di indagine e al tipo di processo di produzione delle informazioni statistiche;
 - dimensione del fenomeno della mancata risposta totale nelle precedenti occasioni di indagine (per le indagini periodiche) e in particolare della sua rilevanza sulla qualità delle stime prodotte.
- b) *Caratteristiche delle unità statistiche*
 - tipologia di unità statistica di riferimento: individui, famiglie, imprese, istituzioni;
 - dimensioni e altri caratteri strutturali delle unità di rilevazione.
- c) *Caratteristiche delle mancate risposte*
 - reiterazione nel tempo della mancata fornitura delle informazioni richieste (tale criterio trova applicazione con riferimento alle indagini periodiche).

3.15 Il procedimento sanzionatorio

Il complesso iter del procedimento sanzionatorio, che coinvolge l'Istat, è regolato dall'articolo 13 e seguenti della l. n. 689/1981 e dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989.

Tuttavia, esistono delle fasi propedeutiche fisiologiche, soltanto al termine delle quali è

possibile valutare i presupposti per un eventuale procedimento sanzionatorio per le rilevazioni individuate dal PSN; la prima consiste nell'invio della lettera informativa, a firma del Presidente dell'Istat, indirizzata al rispondente/unità di rilevazione, soggetto a obbligo di risposta, con l'individuazione del termine entro cui il rispondente/l'unità di rilevazione deve fornire i dati, coincidente, generalmente, con la chiusura delle piattaforme di indagine. Scaduto tale termine, verificata l'eventuale mancata fornitura dei dati, viene inviato il cosiddetto verbale di accertamento e contestazione² all'unità di rilevazione non rispondente.

Secondo l'articolo 13 della l. n. 689/1981 (Atti di accertamento): “gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica”.

Secondo l'articolo 14 della citata legge (Contestazione e notificazione): “per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione”. Decorsi sessanta giorni, previsti dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, dalla notifica del verbale di accertamento/contestazione, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, Istat invia il rapporto alla Prefettura ai sensi dell'articolo 17 (Obbligo del rapporto) che prevede: “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione [...] deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto”.

Anche l'articolo 11 del d.lgs. n. 322/89 prevede, al 2° e al 3° comma, che:

- l'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2, che siano venuti a conoscenza della violazione;
- il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'articolo 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.

L'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Il comma 3 del medesimo articolo recita: “coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto”.

² Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (art. 14, l. n. 689/1981).

3.16 La fase del contenzioso

Terminato il procedimento di accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di fornire dati statistici, si aprono le successive – ed eventuali – fasi di carattere contenzioso:

- il ricorso o scritti difensivi inviati dalla controparte al Prefetto;
- le controdeduzioni Istat al Prefetto;
- l'ordinanza prefettizia di ingiunzione o di archiviazione;
- l'opposizione a detta ordinanza prefettizia.

Tali fasi sono rinvenibili e disciplinate negli articoli 18 e 22, della legge n. 689/1981 e nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'articolo 18 della legge n. 689/1981 recita: "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto".

Dopo la presentazione degli scritti difensivi o del ricorso al Prefetto da parte della unità di rilevazione, la Prefettura chiede all'Istat l'invio delle controdeduzioni:

- a) entro i termini di prescrizione quinquennale dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'articolo 28³ della legge n. 689/1981;
- b) talvolta i termini possono essere più brevi se si tratta di richieste espresse da parte della Prefettura (30 o 60 giorni dalla nota della Prefettura).

L'articolo 22 della legge n. 689/1981 recita: "Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

L'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2011 prevede ai seguenti commi:

- *comma 2*: "L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione";
- *comma 3*: "Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace";
- *comma 6*: "Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale".

L'impianto normativo sopra delineato evidenzia come nel procedimento di contestazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di fornire dati statistici di cui all'articolo 7, d.lgs. n. 322/1989 siano coinvolti più soggetti: da un lato, vi sono le Prefetture territorialmente competenti, destinatarie delle contestazioni da parte delle Unità di rilevazione sanzionate; dall'altro, l'Istat che – seppure formalmente estraneo al procedimento disciplinato dal legislatore – è l'ente accertatore della violazione. Per tale motivo, anche nell'ambito del giudizio di opposizione dinanzi al giudice di pace, è l'Istat che chiede alla

³ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

Prefettura, formalmente convenuta, la costituzione in giudizio dell'Istituto con l'invio di una relazione difensiva. Il procedimento si svolge secondo le regole del rito del lavoro ed è, quindi, improntato alla massima celerità. L'iter si conclude, infine, con l'emanazione della sentenza del giudice di pace.

La disciplina illustrata trova la sua *ratio* nella circostanza, più volte evidenziata dalla giurisprudenza, secondo cui il verbale di accertamento e contestazione di una sanzione amministrativa, in quanto atto endo-procedimentale, è privo di autonoma efficacia lesiva e, pertanto, non è impugnabile autonomamente dinanzi all'autorità giudiziale.

In tale senso, la stessa Corte di Cassazione civile, con una recente ordinanza (n. 9764 del 26/05/2020, II sez.), ha infatti ribadito che "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di tale ambito, invece, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente dovrà procedere a emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione" (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 10/05/2010, n. 11281, e Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23/05/2008, n. 13388).

Aderendo a tale consolidato orientamento, anche i giudici di merito in numerose pronunce hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti dinanzi alle autorità giudiziali avverso i verbali di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative (tra le più recenti: Tribunale Lucca, Sez. lavoro, Sentenza, 22/09/2022, n. 273; Tribunale Novara, Sez. lavoro, Sentenza, 24/05/2022, n. 122).

3.17 Le criticità del procedimento di accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di fornire dati statistici ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 322/1989

L'analisi della normativa e della giurisprudenza sull'obbligo di fornire dati statistici ai sensi dell'articolo 7, d.lgs. n. 322/1989 restituisce un quadro da cui emergono alcune criticità.

Da un punto di vista sostanziale, la previsione di una sanzione in caso di mancata fornitura di dati statistici non sempre viene interpretata dall'unità di rilevazione come indice di importanza dell'indagine condotta dall'Istat, ma come un'ulteriore incombenza da assolvere. D'altronde, molti sono gli adempimenti da attuare per le imprese o per le amministrazioni locali, alcuni dei principali soggetti coinvolti nelle indagini per le quali è prevista la sanzionabilità in caso di violazione dell'obbligo di risposta.

Le difficoltà di adempiere tempestivamente alla fornitura dati richiesta dalle rilevazioni sono oggetto di ascolto da parte dell'Istat che, di recente, ha avviato frequenti confronti con associazioni o istituzioni nella prospettiva di una proficua collaborazione, a dimostrazione dell'opportunità di attivare ulteriori strumenti che consentano una più facile comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle indagini statistiche.

Come già evidenziato, infatti, le rilevazioni effettuate dall'Istat sono uno dei principali strumenti a disposizione del decisore pubblico per orientare le proprie scelte ed è necessario che rispettino gli standard programmati di qualità delle stime prodotte.

A tale scopo, risulta senz'altro opportuno facilitare i rispondenti nella trasmissione dei



dati richiesti, sia in un'ottica di collaborazione, sia al fine di prevenire eventuali contenziosi.

Appare, tuttavia, ugualmente importante richiamare l'attenzione dei soggetti partecipanti alle rilevazioni sulla circostanza che le statistiche elaborate dall'Istat con la loro collaborazione sono un utile strumento non solo per il decisore pubblico, ma anche per gli stessi partecipanti, poiché consentono di descrivere fenomeni economici e sociali, e permettono una migliore comprensione della realtà, potendo così dare supporto nell'adozione di decisioni in diversi ambiti.

Allo stesso modo si osserva che, anche sul piano procedimentale, emergono alcune problematiche connesse, in particolare, al coinvolgimento di soggetti diversi nella comminazione della sanzione. Tali criticità si palesano in maniera più evidente nella fase del contenzioso, laddove formalmente i soggetti destinatari delle censure sono le Prefetture territorialmente competenti, ma oggetto delle contestazioni è la sanzione disposta dall'Istat, ovvero l'ordinanza-ingiunzione adottata dall'Ufficio territoriale del Governo, sempre, però, sulla base dell'atto di accertamento e contestazione adottato dall'Istat. In molti casi, infatti, i giudici hanno accolto i ricorsi proposti dalle unità di rilevazione, motivando la decisione con la mancata presentazione di prove, talvolta relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della violazione, in altri casi – e più frequentemente – alla regolarità della contestazione, in particolare riguardo alla fase di notifica dell'ingiunzione o del verbale di accertamento e contestazione. Non è, quindi, la regolarità degli adempimenti posti in essere dalle amministrazioni a essere censurata dai giudici, ma il difetto di prova in ordine alla regolarità dell'accertamento e contestazione della violazione (difetto che spesso è connesso alla difficoltà di comunicazione e di interazione tra le diverse amministrazioni coinvolte). È su questo piano, di natura procedimentale anziché sostanziale, che si ritiene opportuno intervenire, favorendo uno scambio di informazioni più agile tra gli uffici e promuovendo un dialogo costante. In tal modo sarà possibile supportarsi reciprocamente nel reperimento della documentazione probatoria ritenuta utile ai fini del giudizio.

3.18 L'innovazione nel procedimento sanzionatorio: l'utilizzazione dello strumento del PagoPA

Da ultimo, sempre nell'ottica di semplificazione dei rapporti con le unità di rilevazione, si rappresenta che, dal punto di vista del pagamento della sanzione, è stato recentemente introdotto l'utilizzo della piattaforma PagoPA.

Come noto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2 del Cad e dell'articolo 15, comma 5-*bis*, del d.l. n. 179/2012, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aderire al sistema di pagamento PagoPA (previsto all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005) in via esclusiva, con il venire meno degli altri sistemi di pagamento in incasso, anche considerando l'emanazione della nuova versione delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi"⁴.

In materia di pagamento della sanzione conseguente all'inadempimento dell'obbligo di risposta per mancata fornitura dei dati statistici, previsto dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, l'Istat – a seguito dell'accertamento e della contestazione dell'inadempimento

⁴ Cfr. *Gazzetta ufficiale Serie generale* n. 89 del 16 aprile 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/04/16/89/sg/pdf>.

3. Le buone pratiche e la *compliance* nel processo di produzione dell'informazione statistica

nei confronti dei soggetti non rispondenti – ha sempre indicato, nell'invio del rapporto informativo all'Autorità prefettizia ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria mediante modello F23, al fine di consentire il successivo incameramento delle somme versate. Come disposto dall'articolo 7, comma 1, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 322/89, “i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 322/89 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale”.

In ossequio alla normativa sopra richiamata, l'Istat ha avviato l'utilizzo del sistema PagoPA sia nel rapporto con le unità di rilevazione, in occasione dell'invio del verbale di accertamento e contestazione per attivare il pagamento in modalità ridotta, sia con le Prefetture, attraverso l'attivazione di una “soluzione ponte” che genera un PagoPA spontaneo con cui le predette unità di rilevazione provvedono al pagamento dei relativi importi irrogati mediante emissione delle ordinanze prefettizie di ingiunzione. Il predetto pagamento spontaneo, da parte delle unità di rilevazione inadempienti, è effettuato mediante accesso alla pagina dedicata ai pagamenti nel sito istituzionale.

Tuttavia, al fine di rafforzare i processi di semplificazione e innovazione, l'Istat ha avviato una importante riflessione con le Istituzioni competenti anche per portare a pieno regime i processi per dare esecuzione alla normativa vigente relativa a PagoPA.

3.19 L'integrazione tra atti di regolamentazione, metodologia e tecnologia nelle diverse tipologie di rilevazione: metodi

Nei paragrafi precedenti sono state illustrate le varie disposizioni normative di carattere generale, settoriale e i lavori di interesse pubblico di riferimento, a cui l'operatore dovrà attenersi nella definizione di atti e documenti per la produzione degli strumenti di statistica ufficiale e per l'organizzazione dei lavori. Le attività di *compliance* descritte costituiscono un approccio sistemico multidisciplinare che facilita e presiede alla raccolta, gestione e diffusione delle informazioni, assicurando che queste siano accurate, tempestive e conformi agli standard imposti dai vari regolamenti. Tale impostazione evidenzia come la conformità normativa e l'uso di strumenti tecnici, metodologici e tecnologici sia fondamentale per garantire un trattamento qualitativo e quantitativo per un prodotto affidabile.

Di seguito è illustrato, in un prospetto riepilogativo, il metodo interdisciplinare adottato per la conduzione tecnico-metodologica e giuridica del processo.

Prospetto 3.5 - Metodo interdisciplinare per la pratica statistica

AREA	Elementi principali
Normativa europea e nazionale e lavori statistici di interesse pubblico	Normativa generale e di settore
	Programma statistico nazionale (PSN)
Atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o altri atti correlati	Lettera informativa
	Piani di rilevazione
	Piani di censimento
	Circolari
	Atti nei confronti dei soggetti incaricati (società e fornitori)
	Atti per la rete di rilevazione
	Atti per la disciplina delle piattaforme, digitali e intelligenza artificiale
	Documentazione metodologica
Obiettivi, finalità del lavoro statistico, fenomeni oggetto di rilevazione, universo di riferimento, unità di rilevazione e natura dei dati da acquisire	Finalità prevista dalla normativa in materia
	Campione
	Campo di osservazione
	Fenomeno da rilevare
	Fenomeno che si osserva
	Tipologia e natura dei dati da acquisire: personali, microdati, archivi amministrativi
	Elaborazione dei dati
Tecnologia e tecniche adottate	Uso Intelligenza artificiale
	Misure di sicurezza
	Piattaforme e strumentazione
	Tecniche (CAPI/CAWI/CATI, eccetera)
	Piattaforme di raccolta
	Sito web
Rapporti con l'unità di rilevazione	<i>Call centre</i>
	Operatore Istat
Titolarità della rilevazione Istat ed eventuali contitolari e compartecipanti	Enti Enti Sistan
Obbligo di risposta/ obbligo di risposta con sanzione	Indagini che prevedono il solo obbligo di risposta o l'obbligo di risposta con sanzione come indicato negli appositi allegati elenchi del PSN pubblicato in <i>Gazzetta ufficiale</i>
Diffusione e comunicazione	Strumenti e atti attraverso i quali si rendono noti e si diffondono i risultati statistici: comunicati stampa, <i>report</i> , volumi tematici, banche dati, <i>data warehouse</i> e file di microdati

Fonte: Istat

4. I METODI APPLICATIVI DELLE PRATICHE PER LA PRODUZIONE DI INFORMAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA¹

4.1 La pratica e l'applicazione del metodo

Nel presente Capitolo vengono analizzati quattro casi applicativi di trattamento finalizzati alla produzione quantitativa e qualitativa.

Il metodo interdisciplinare per la modellazione del trattamento, che unisce teoria (cfr. Prospetto 1.3) e applicazione (cfr. Prospetto 3.5), si sofferma sull'attività di *compliance* delle norme generali e di settore ed esamina gli aspetti principali, dall'individuazione della struttura responsabile del trattamento all'utilizzo di circolari e atti, tenendo conto delle fasi del lavoro statistico (art. 15, d.lgs. n. 322/1989) e delle tecniche e tecnologie adottate.

L'obiettivo del presente metodo è quello di descrivere la gestione dei flussi del processo di produzione statistica e di costituire esempi di buone pratiche da mettere in atto per la gestione delle altre rilevazioni. In ogni scheda si descrive la metodologia applicata, l'analisi della normativa di riferimento, la documentazione e gli atti di regolamentazione e di gestione adottati dall'Istat e le tecnologie utilizzate (ad esempio SIQual² e IstatData³).

Il significato dell'acronimo "SIQual" e la sua funzione

SIQual è il Sistema informativo sulla qualità, che contiene informazioni sulle modalità di esecuzione delle rilevazioni ed elaborazioni condotte dall'Istat e sulle attività svolte per garantire la qualità dell'informazione statistica prodotta. Il sistema è dedicato alla navigazione dei metadati che descrivono il processo produttivo e le sue caratteristiche: contenuto informativo, scomposizione in fasi e operazioni, attività di prevenzione, controllo e valutazione dell'errore. In SIQual le rilevazioni, le elaborazioni e i sistemi informativi statistici sono più genericamente indicati come processi statistici. Nell'area "Documenti" è disponibile la documentazione di carattere generale nonché quella di interesse specifico per un processo, oltre ai *quality report* trasmessi a Eurostat per accompagnare le statistiche europee. Se il processo statistico prevede la diffusione di dati online, attraverso SIQual è possibile consultare tali rilasci.

¹ Il Capitolo è stato coordinato da Andrea Braghin (per gli aspetti tecnici), da Micaela Fantini e Paola De Montis (per gli aspetti di analisi della *compliance* e della regolamentazione), con contributi redatti da: Andrea Braghin (paragrafi 4.1, 4.1.2 e 4.2), Giusi Lauria, Paola Nardiello (paragrafi 4.1.1, 4.1.3. e 4.1.4), Paolo Nicolai (paragrafi 4.1.1, 4.1.3. e 4.1.4, Figure 4.1 e 4.2) e Lara Parisella (Figure 4.3 e 4.4).

² Cfr. <https://siqua.istat.it/>.

³ Cfr. <https://esploradati.istat.it/databrowser/>.

IstatData, il *datawarehouse* dell'Istat

IstatData è la nuova piattaforma per la diffusione dei dati aggregati dell'Istat (Cammarrota 2023). Tutti i dati prima presenti su I.Stat sono stati trasferiti su IstatData, che consente di navigare gli stessi contenuti prima presenti su I.stat ma arricchiti da grafici, mappe e sintesi dei risultati a livello tematico.

La piattaforma si avvale dei tool *open source* “Data Browser” e “Meta & Data Manager”, sviluppati dall'Istat seguendo lo standard internazionale SDMX (*Statistical Data and Metadata eXchange*) per lo scambio e la condivisione dei dati e metadati statistici. La nuova piattaforma rende disponibile anche l'accesso in modalità *machine-to-machine* tramite apposita API (*Application Programming Interface*).

Il pulsante “Dati” permette di accedere alle tavole di navigazione organizzate per temi e sottotemi. Il pulsante “Sintesi dei risultati” permette di consultare prospetti tematici con tavole, grafici e mappe interattivi per una visione di sintesi dei fenomeni rappresentati. Il sistema di ricerca testuale restituisce un elenco di tavole (*dataset*) che possono essere ulteriormente filtrate mediante l'albero tematico e che possono essere personalizzate sulla base delle esigenze dei fruitori.

4.1.1 La rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese⁴

Introduzione alla rilevazione

L'Istat ogni anno conduce la *Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione* (ICT), con l'obiettivo di valutare il grado di digitalizzazione delle imprese italiane. I risultati di questa rilevazione offrono all'Unione europea i dati essenziali per la comparazione tra gli Stati membri – ad esempio attraverso l'Indicatore DESI (European Commission 2024) – agevolando la valutazione delle politiche nazionali per incentivare le opportunità offerte dal progresso tecnologico. La rilevazione è a carattere campionario per le imprese fino a 249 addetti, mentre quelle con almeno 250 addetti vengono censite; complessivamente sono coinvolte circa 30 mila imprese operanti in tutti i settori economici.

Il questionario è strutturato in due parti.

La prima riguarda l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: per la sua compilazione è espressamente consigliato consultare un responsabile del sistema informatico dell'impresa o una persona che conosca i sistemi utilizzati dall'impresa.

La seconda parte riguarda i dati amministrativo-contabili, per i quali è indispensabile il coinvolgimento del responsabile della contabilità. Le imprese selezionate ricevono, tramite posta elettronica certificata (Pec), una lettera informativa a firma del Presidente dell'Istat, che presenta la rilevazione e fornisce le istruzioni necessarie per la compilazione online del questionario.

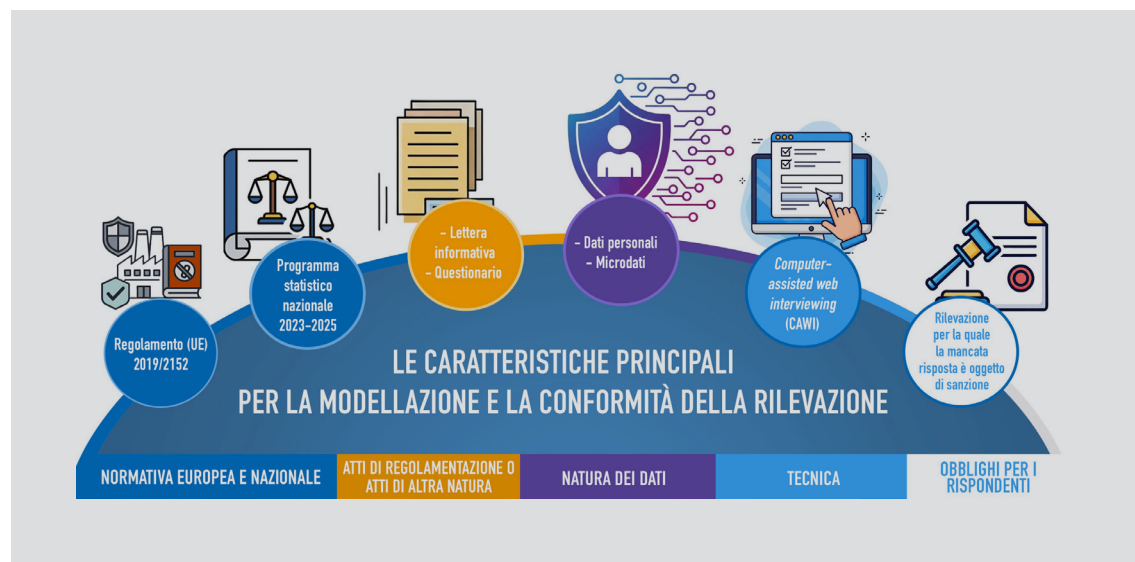
Si accede al questionario dalla sezione “Rilevazioni” del Portale statistico delle imprese⁵.

⁴ Le rilevazioni prese in esame fanno riferimento al PSN attualmente in vigore (2023-2025: <https://www.sistan.it/index.php?id=688>), alle informative rese agli interessati e al metodo riportato nei paragrafi 1.3 e 3.5.

⁵ Cfr. <https://imprese.istat.it/>.

4. I metodi applicativi delle pratiche per la produzione di informazione quantitativa e qualitativa

Figura 4.1 - Le caratteristiche principali per la modellazione e la conformità della Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese



Fonte: Istat

Normativa europea e nazionale

- Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1507 della Commissione del 20 luglio 2023 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative), art. 13 (Programma statistico nazionale).
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni” - art. 5-ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche).
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale - Allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025.

Atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o altri atti correlati

- Lettera informativa in italiano e bilingue per i rispondenti.
- Questionario ICT per la compilazione da parte dei rispondenti.

Obiettivi, finalità del lavoro statistico, fenomeni oggetto di osservazione, universo di riferimento, unità di rilevazione e natura dei dati da acquisire

- Obiettivi e finalità: le informazioni raccolte con la *Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese* servono a misurare il grado di digitalizzazione delle imprese presenti sul territorio italiano. La rilevazione permette di fornire all’Unione europea la base informativa per la comparazione tra gli Stati membri e la valutazione delle politiche nazionali volte a cogliere le potenzialità del progresso tecnologico. L’obiettivo è misurare la diffusione e il grado di utilizzo delle ICT di base (ad esempio Internet, banda larga, accessi da remoto), commercio elettronico, competenze informatiche, sicurezza ICT, intelligenza artificiale e determinanti della trasformazione digitale. Le tematiche osservate variano a seconda dell’annualità. L’Istat svolge la presente rilevazione e i connessi trattamenti di dati personali nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
- Principali fenomeni oggetto di osservazione e unità di rilevazione: utilizzo di Internet (velocità di connessione, sito web, lavoro a distanza); commercio elettronico; competenze informatiche, sicurezza ICT, intelligenza artificiale e determinanti della trasformazione digitale.
- Universo di riferimento: imprese con almeno 10 addetti.
- Natura dei dati da acquisire: i dati acquisiti per la rilevazione sono dati personali e microdati.
- Raccolta delle informazioni e tipologia di dati acquisiti e utilizzati:
 - acquisizione di dati mediante raccolta diretta;
 - utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici.
- Raccolta delle informazioni avviene presso: imprese.
- Periodicità della raccolta: annuale.
- Modalità di raccolta delle informazioni: *Computer-Assisted Web Interviewing* (CAWI).
- Soggetto che raccoglie le informazioni: titolare del lavoro.

4. I metodi applicativi delle pratiche per la produzione di informazione quantitativa e qualitativa

- Elaborazione dei dati: per i metadati della rilevazione – in particolare relativi al contenuto informativo e alle attività di prevenzione, controllo e valutazione dell'errore – è possibile consultare il Sistema Informativo sulla Qualità (SIQual). I dati sono invece accessibili tramite la banca dati dell'Istat, IstatData.

Tecnologia e tecniche adottate

- La tecnica adottata per la rilevazione è la CAWI, che prevede la somministrazione di un questionario tramite il Portale statistico delle imprese. Le credenziali per l'accesso sono fornite e trasmesse dall'Istat. Al termine della compilazione e dell'invio del questionario l'impresa riceverà tramite posta elettronica indicata una ricevuta che certifica l'avvenuto adempimento.

Rapporti con l'unità di rilevazione

- Gli strumenti per eventuali chiarimenti sull'accesso e sulla navigazione del Portale o sui contenuti e sulle modalità di compilazione del questionario sono l'indirizzo di posta elettronica o, in alternativa, il numero verde.

Titolarità della rilevazione Istat ed eventuali contitolari e compartecipanti

- Il titolare del trattamento è l'Istat che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha designato al trattamento dei dati personali, rispettivamente, il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e il Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche (art. 2-*quaterdecies*, d.lgs. n. 196/2003).
- È designato responsabile del trattamento la società che collabora con l'Istat alle attività di supporto alla raccolta dati e di gestione del numero verde (art. 28, Regolamento (UE) 2016/679).

Obbligo di risposta/obbligo di risposta con sanzione

- L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, dal d.p.r. di approvazione del Programma statistico nazionale e dall'allegato elenco delle indagini che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. La violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del citato d.p.r. (allegato "Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2023-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta"). Sul sito del Sistan⁶ è possibile consultare i rispettivi elenchi in vigore. Nell'elenco contenente le indagini per le quali, in caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa, per ciascuna rilevazione sono riportati i "soggetti sanzionabili" e gli eventuali valori dimensionali previsti per avviare l'iter di accertamento. Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei dati, l'Istituto attiva la procedura per l'accertamento delle violazioni dell'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989 ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra citata, tenendo conto dei valori soglia esplicitati nel PSN in vigore e in possesso dell'unità di rilevazione al momento dell'avvio dell'indagine.

6 Cfr. <https://www.sistan.it/index.php?id=688>.

Rapporti con l'unità di rilevazione

- Diffusione: i dati saranno diffusi dall'Istat esclusivamente in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza agli interessati. Gli strumenti di diffusione per questa indagine:
 - report annuale;
 - statistiche sperimentali relative all'utilizzo di Internet per la stima di variabili di indagine;
 - statistiche sperimentali relative all'integrazione dei dati di indagine sulla digitalizzazione con elementi di performance economica;
 - rapporto sulla conoscenza in Italia;
 - rapporto sulla competitività dei settori produttivi;
 - rapporto sul territorio;
 - Rapporto Bes;
 - Annuario statistico italiano;
 - banca dati Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo.
- Comunicazione: i dati potranno essere comunicati dall'Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Sistema statistico nazionale (art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 322/1989) e alla Commissione europea (Eurostat) (Reg. (UE) 2023/1507); i medesimi dati potranno inoltre essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-*ter* del d.lgs. n. 33/2013.

4.1.2 La rilevazione sulle forze di lavoro (RFL)

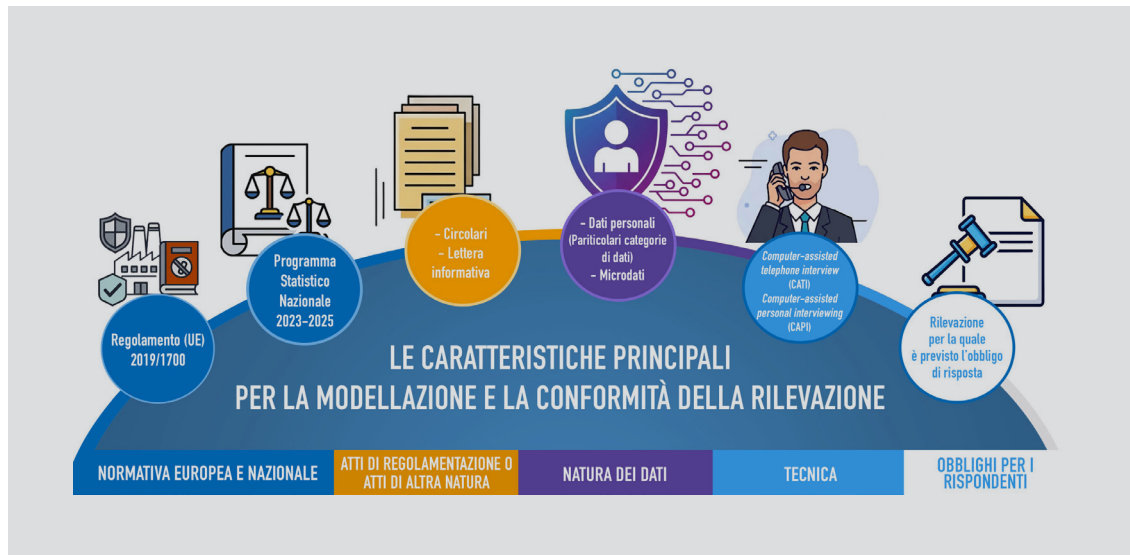
Introduzione alla rilevazione

La *Rilevazione sulle forze di lavoro* (RFL) rappresenta la fonte di informazione statistica più tempestiva sul mercato del lavoro.

L'indagine è di tipo campionario e coinvolge, ogni anno, oltre 250 mila famiglie residenti in Italia (per un totale di 600 mila individui) distribuite in circa 1.400 comuni italiani. Le famiglie da intervistare vengono estratte casualmente utilizzando l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), secondo una strategia di campionamento volta a costruire un campione statisticamente rappresentativo della popolazione residente in Italia relativamente alle variabili oggetto di indagine. Le famiglie rientranti nel campione vengono intervistate quattro volte nell'arco di 15 mesi. Ogni famiglia viene intervistata per due trimestri consecutivi, segue un'interruzione per i due successivi trimestri, dopodiché viene nuovamente intervistata per altri due trimestri consecutivi. Rispondono tutti i componenti delle famiglie del campione estratto. Se uno di essi fosse assente o impegnato, viene chiesto un appuntamento entro l'arco di tempo previsto per la rilevazione; in caso di impossibilità, i quesiti vengono posti a un altro familiare, che risponde per conto della persona assente. Considerando che le transizioni dall'inattività all'occupazione degli individui di età superiore ai 74 anni sono pressoché nulle, le famiglie composte di sole persone di 75 anni o più inattive non vengono selezionate per una nuova intervista.

La raccolta dei dati è continua, dal 1^o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Figura 4.2 - Le caratteristiche principali per la modellazione e la conformità della *Rilevazione sulle forze lavoro* (RFL)



Fonte: Istat

Normativa europea, nazionale e i lavori statistici di interesse pubblico

- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019, n. 1700, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i Regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'adozione di una programmazione a rotazione pluriennale.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 della Commissione del 25 novembre 2022 sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l'interruzione e l'abbandono dell'istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale» a norma del Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione del 16 dicembre 2019 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale).

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto Nazionale di Statistica”.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” - art. 5-*ter* (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche).
- Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione del 17 giugno 2013 che applica il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione.
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale - Allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025.

Atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o altri atti correlati

- Circolari ai Comuni: ai Comuni è affidata la fase di assistenza ai rilevatori che effettuano le interviste con il metodo *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI), qualora vi siano difficoltà nel contatto con gli interessati.
- Lettere informative: lettera informativa prima intervista; lettera informativa reintervista di persona; lettera informativa reintervista telefonica; lettera informativa in inglese; lettera informativa in tedesco; lettera informativa reintervista di persona in tedesco; lettera informativa reintervista telefonica in tedesco ai rispondenti.
- Questionari: questionario in italiano; questionario in inglese; questionario in sloveno; questionario in tedesco.

Obiettivi, finalità del lavoro statistico, fenomeni oggetto di osservazione, universo di riferimento, unità di rilevazione e natura dei dati da acquisire

- Obiettivi e finalità: fornire le stime mensili, trimestrali e annuali degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi disaggregate per genere, classi di età, ripartizioni territoriali, regione, provincia e sistemi locali del lavoro (le ultime due solo in media di anno); fornisce elementi conoscitivi sullo stato, i flussi e la dinamica del mercato del lavoro in modo da supportare le decisioni di politica economica, sociale e del lavoro. L’indagine fornisce dati indispensabili per conoscere in modo approfondito la situazione lavorativa del nostro Paese e potere intervenire più efficacemente con

politiche sociali ed economiche mirate. Il questionario contiene una serie di domande sia per le persone occupate, che forniranno risposte sulla professione svolta e le caratteristiche dell'attività lavorativa, sia per chi non è occupato – pensionato, casalinga, studente, disoccupato, eccetera –, il quale fornirà informazioni sui motivi per cui non lavora e sulle eventuali precedenti esperienze lavorative. Inoltre, potrebbero essere poste alcune domande di approfondimento, previste a livello europeo, sulle esigenze di cura in ambito familiare e sulla conciliazione tra vita familiare e professionale.

- Principali fenomeni oggetto di osservazione e unità di riferimento: occupazione e sue caratteristiche; ricerca di lavoro; motivi della mancata partecipazione al mercato del lavoro.
- Universo di riferimento: popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze.
- Natura dei dati da acquisire: i dati acquisiti per la rilevazione sono microdati, dati personali e particolari categorie di dati.
- Raccolta delle informazioni e tipologia di dati acquisiti e utilizzati:
 - acquisizione di dati mediante raccolta diretta;
 - utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici.
- La raccolta delle informazioni avviene presso: famiglie residenti in anagrafe.
- Periodicità della raccolta: continua.
- Modalità di raccolta delle informazioni: *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) e *Computer-Assisted Telephone Interviewing* (CATI).
- Soggetto che raccoglie le informazioni: società esterna. La rilevazione prevede che dopo un periodo di tempo le stesse famiglie siano nuovamente intervistate, per verificare se la situazione della famiglia sia rimasta la stessa oppure se ci siano stati cambiamenti.
- Elaborazione dei dati: per i metadati della rilevazione, nonché per il contenuto informativo, si può consultare il sistema informativo sulla qualità SIQual.

Tecnologia e tecniche adottate

- L'indagine prevede che la prima intervista venga effettuata presso il domicilio della famiglia, da intervistatori muniti di cartellino identificativo, utilizzando un personal computer (tecnica CAPI). Le interviste successive alla prima, per le famiglie di cui si dispone del numero di telefono, vengono effettuate telefonicamente (tecnica CATI).
- Le interviste sono realizzate da intervistatori di società incaricate dall'Istat, i quali operano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Rapporti con l'unità di rilevazione

- Per ricevere supporto, è possibile contattare il Numero verde gratuito o inviare un messaggio *WhatsApp*.
- Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dell'intervista sono pubblicate sulla pagina del sito Internet dell'Istat dedicata alla presente indagine⁷.

⁷ Cfr. <https://www.istat.it/informazioni-sulla-rilevazione/forze-lavoro/>.

Titolarità della rilevazione Istat ed eventuali contitolari e compartecipanti

- Il titolare del trattamento è l'Istat che, per le attività di raccolta ed elaborazione dei dati, ha designato al trattamento dei dati personali, rispettivamente, il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e il Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il *welfare* (art. 2-*quaterdecies*, d.lgs. n. 196/2003). I dati sono raccolti e trattati per la produzione di statistiche sul mercato del lavoro nel nostro Paese.
- Il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è il raggruppamento di imprese incaricato dall'Istat della raccolta dei dati e della gestione del numero verde.

Obbligo di risposta/obbligo di risposta con sanzione

- La fornitura dei dati richiesti dall'Istat è obbligatoria ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e del d.p.r. di approvazione del Programma statistico nazionale e dell'allegato elenco delle rilevazioni che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati; in caso di mancata risposta non è prevista l'applicazione di una sanzione. L'elenco in vigore delle indagini con obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito del Sistan. L'obbligo di risposta non riguarda, in ogni caso, quesiti riguardanti particolari categorie di dati personali, ai quali i cittadini potranno decidere se rispondere o meno. Sono, ad esempio, i quesiti sulle condizioni generali di salute e la condizione autopercepita di inabile al lavoro; per i migranti: i motivi della migrazione. L'intervistatore è tenuto a segnalare tali quesiti nel corso dell'intervista.

Diffusione e comunicazione

- Diffusione: i risultati dell'Indagine vengono diffusi attraverso comunicati stampa mensili o trimestrali, tavole di dati disponibili nella banca dati IstatData in corrispondenza del tema "Lavoro e retribuzioni", *Rapporto annuale*, *Annuario statistico italiano*, *Noi Italia*, *Italia in cifre*. I dati sono diffusi a livello regionale ogni trimestre e a livello provinciale nella media di anno. I dati elementari rilevati nel corso dell'indagine, inoltre, sono resi disponibili gratuitamente per gli utenti e i ricercatori che ne facciano richiesta motivata per fini di ricerca scientifica (file standard e file per la ricerca); in ogni caso, i dati comunicati sono privi degli elementi identificativi del soggetto al quale si riferiscono, nonché di ogni altro elemento che consenta, anche indirettamente, il collegamento con le famiglie o gli individui intervistati.
- Comunicazione: i dati potranno essere comunicati dall'Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Sistema statistico nazionale (art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 322/1989) e alla Commissione europea (Eurostat) (Reg. (UE) 2019/1700, art. 11); i medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-*ter* del d.lgs. n. 33/2013 e dal Regolamento (UE) n. 557/2013.

4. I metodi applicativi delle pratiche per la produzione di informazione quantitativa e qualitativa

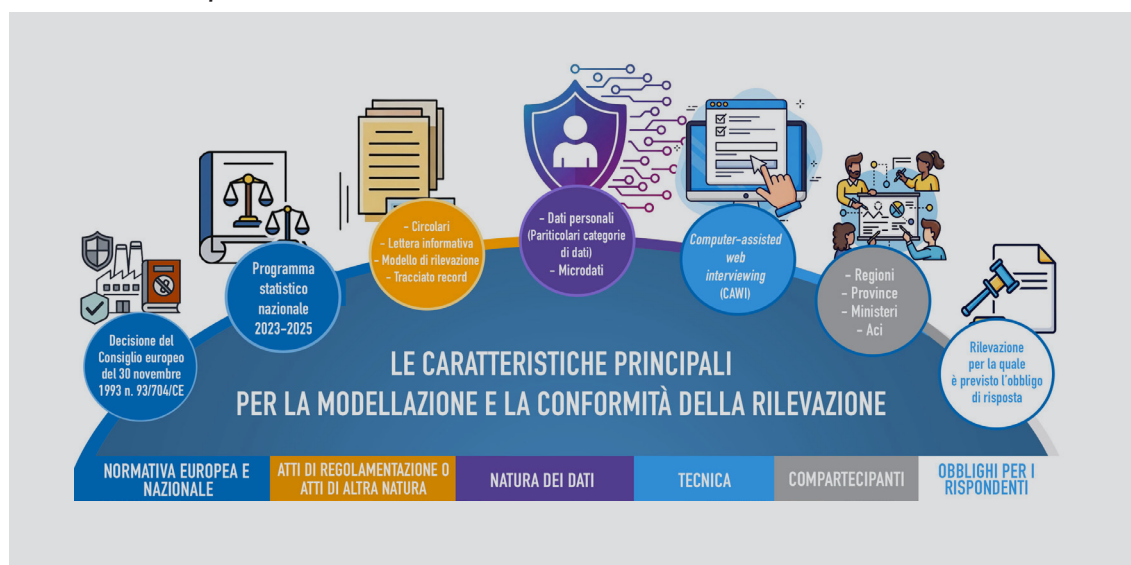
4.1.3 La rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone

Introduzione alla rilevazione

L'Istat conduce la *Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone*, attraverso la raccolta mensile dei dati, verbalizzati da un'autorità di Polizia e avvenuti durante l'anno solare sull'intero territorio nazionale.

La rilevazione si riferisce al momento in cui l'incidente è avvenuto e l'unità di rilevazione è il singolo incidente stradale. Tra le variabili vengono individuati i principali aspetti del fenomeno: data e località dell'incidente, organo di rilevazione, localizzazione dell'incidente, tipo di strada, segnaletica, fondo stradale, condizioni meteorologiche, natura dell'incidente, tipo di veicoli coinvolti, circostanze dell'incidente, conseguenze dell'incidente alle persone. I rispondenti sono: la Polizia stradale, i Carabinieri, la Polizia provinciale, la Polizia locale e altri organi di rilevazione, come la Guardia di Finanza e gli agenti di pubblica sicurezza. I dati sono trasmessi entro 45 giorni dalla fine del mese di riferimento della rilevazione (ad esempio, i dati relativi al mese di gennaio vanno trasmessi entro il 15 marzo) e il termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi all'intero anno è il 28 febbraio dell'anno successivo.

Figura 4.3 - Le caratteristiche principali per la modellazione e la conformità della *Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone*



Fonte: Istat

Normativa europea e nazionale e i lavori statistici di interesse pubblico

- Decisione del Consiglio europeo del 30 novembre 1993 n. 93/704/CE, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali.
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6 (Compiti degli uffici di statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale).
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica".

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del 27 aprile 2016”.
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale - (Allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” - art. 5-*ter* (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche).
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale Allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003; Decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale.
- Per la raccolta dei dati e il monitoraggio delle informazioni sull’incidentalità stradale, l’Istat ha sottoscritto degli accordi e protocolli di intesa con una pluralità di enti, tra cui Automobile Club d’Italia (ACI), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’interno - Servizio di Polizia stradale, Ministero della difesa - Carabinieri, Polizia provinciale e locale, Regioni, Province e Province autonome.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025.

Atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o altri atti correlati

- Circolare agli uffici;
- Circolare agli organi compartecipanti;
- Lettera informativa;
- Tracciato *record*;
- Modello di rilevazione.

Obiettivi, finalità del lavoro statistico, fenomeni oggetto di osservazione, universo di riferimento, unità di rilevazione e natura dei dati da acquisire

- Obiettivi e finalità: diffusione di statistiche sui principali aspetti del fenomeno degli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia. L’incidente stradale viene definito come “quell’evento in cui è coinvolto almeno un veicolo sulla rete stradale, verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione, che comporti lesioni a persone (morti entro 30 giorni e/o feriti)” (cfr. United Nations Economic Commission for Europe - UNECE, International Transport Forum - ITF, Eurostat. 1968. Convenzione di Vienna). La *Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone* si avvale delle informazioni verbalizzate dagli Organi di rilevazione (Polizia municipale, Polizia stradale, Carabinieri e altri organi).

4. I metodi applicativi delle pratiche per la produzione di informazione quantitativa e qualitativa

- Principali fenomeni oggetto di osservazione e unità di rilevazione: incidenti stradali, indice di lesività da incidente stradale, indice di mortalità da incidente stradale, tasso di mortalità stradale, caratteristiche demografiche dei coinvolti e tipologie di veicoli occupati.
- Universo di riferimento: incidenti stradali avvenuti sul territorio nazionale con lesioni a persone (morti e/o feriti) e verbalizzati da un'Autorità di Polizia nell'arco di un anno.
- Natura dei dati da acquisire: personali. Particolari categorie di dati e microdati.
- Raccolta delle informazioni e tipologia di dati acquisiti e utilizzati:
 - acquisizione di dati mediante raccolta diretta;
 - utilizzo di dati acquisiti da fonti non statistiche esterne e/o proprie (amministrative e nuove fonti, tra cui i *big data*).
- La raccolta delle informazioni avviene presso: istituzioni pubbliche (Forze di Polizia e Carabinieri che verbalizzano gli incidenti stradali con lesioni a persone).
- Periodicità della raccolta: mensile.
- Modalità di raccolta delle informazioni: personal computer o altri strumenti informatici.
- Soggetto che raccoglie le informazioni: organo intermedio (Carabinieri, Polizia locale e stradale, Uff. Stat. Comuni capoluogo, Province e Città metropolitane, Regioni). Per le Regioni e Province che hanno aderito a un modello organizzativo che prevede il decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio delle informazioni sugli incidenti stradali con lesioni a persone occorsi nel territorio di competenza, la trasmissione dei dati in formato elettronico deve essere effettuata esclusivamente agli Organismi regionali o provinciali incaricati dello svolgimento decentrato della rilevazione e non più direttamente all'Istat, come previsto nel flusso standard di indagine. In questo caso le Regioni, le Province e le Province autonome dovranno inviare direttamente il file in formato testo all'Istat. Il file, previo controllo quantitativo e qualitativo da parte degli incaricati di ciascuna Regione o Provincia autonoma o Provincia che ha aderito al protocollo in forma autonoma, dovrà essere trasmesso tramite il portale di acquisizione Arcam all'indirizzo web <https://arcam.istat.it>. A partire dal 2019, l'Istat ha messo a disposizione delle Polizie locali appartenenti ai territori delle Regioni non aderenti al suddetto Protocollo di intesa il sistema di acquisizione dati GINO++ (Gestione INdagine Online)⁸. Al momento dell'acquisizione dei dati, agli interessati deve essere resa, da parte degli organi di rilevazione, un'idonea informativa sull'utilizzo a fini statistici dei dati che li riguardano, preferibilmente consegnando copia della lettera informativa, ovvero fornendo le informazioni in essa contenute con le modalità ritenute più opportune. Nel caso in cui le informazioni raccolte riguardino nello specifico la circostanza presunta dell'incidente relativa allo stato psicofisico del conducente, l'informativa deve indicare all'interessato la possibilità di esprimere l'eventuale volontà contraria all'uso statistico dei suoi dati; di tale volontà l'organo di rilevazione dovrà prendere nota. In questa ultima eventualità, le informazioni per la *Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone* dovranno comunque essere compilate, ma i dati potranno essere trasmessi all'Istat solo in forma anonima, senza che sia possibile risalire all'identità dell'interessato, nemmeno in modo indiretto. Pertanto, per garantire l'anonimato dell'interessato, non dovranno essere riportate le informazioni relative ai seguenti campi:

8 Cfr. <https://gino.istat.it/incidenti>.

- nominativo dei morti;
- nominativo dei feriti.
- Elaborazione dei dati: per i metadati della rilevazione, nonché per il contenuto informativo, si può consultare il sistema informativo sulla qualità SIQual.

Tecnologia e tecniche adottate

- Portale di acquisizione Arcam.
- A partire dal 2019, l'Istat ha messo a disposizione delle Polizie locali il nuovo sistema di acquisizione dati Istat GINO++ (Gestione INdagine Online).

Rapporti con l'unità di rilevazione

- Indirizzo di posta elettronica dedicato.
- Numero verde gratuito.
- La documentazione relativa alla rilevazione è disponibile al link: <https://gino.istat.it/incidenti>.

Nello specifico, nella sezione "Documenti e istruzioni", sono disponibili:

- la circolare;
- l'informativa ai rispondenti;
- le linee guida per l'invio dei dati in upload (compresi i tracciati *record*);
- le linee guida per la compilazione (ad esempio: istruzioni, classificazioni comuni e stati esteri, eccetera).

Titolarità della rilevazione Istat ed eventuali contitolari e compartecipanti

- Il titolare del trattamento è l'Istat che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha designato al trattamento dei dati personali, rispettivamente, il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e il Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il *welfare* (art. 2-*quaterdecies*, d.lgs. n. 196/2003).
- Compartecipanti:
 - 1 ACI
 - 2 Regione Toscana
 - 3 Regione Piemonte
 - 4 Regione Lombardia
 - 5 Regione Emilia-Romagna
 - 6 Regione Puglia
 - 7 Regione Friuli-Venezia Giulia
 - 8 Ministero dell'interno - Servizio di Polizia stradale - Archivio centrale, Roma
 - 9 Provincia autonoma di Bolzano/*Bozen*
 - 10 Provincia autonoma di Trento
 - 11 Provincia di Crotone
 - 12 Regione Veneto

- 13 Ministero della difesa - Comando generale Arma dei Carabinieri
- 14 Regione Calabria
- 15 Regione Lazio
- 16 Regione Sardegna
- 17 Provincia di Rovigo
- 18 Provincia di Treviso
- 19 Provincia di Vicenza
- 20 Regione Liguria

Obbligo di risposta/obbligo di risposta con sanzione

- L'acquisizione avviene soltanto presso istituzioni pubbliche; l'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989. In caso di mancata risposta non è prevista l'applicazione di una sanzione.

Diffusione e comunicazione

- Diffusione: i dati saranno diffusi dall'Istat in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza agli interessati. Ove risulti necessario per soddisfare le particolari esigenze conoscitive individuate nel Programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 322/1989, i dati potranno essere diffusi anche in forma disaggregata, nei limiti e con le modalità individuate nello stesso Programma statistico nazionale. Per la consultazione dei dati è possibile accedere alla Banca dati IstatData, categoria "Salute e sanità", sottocategoria "Incidenti stradali". I risultati della rilevazione sono disponibili nel comunicato stampa "Incidenti stradali in Italia"⁹, nell'aggiornamento dei dati provinciali¹⁰ e nelle stime preliminari¹¹.
- Comunicazione: i dati potranno essere comunicati dall'Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Sistema statistico nazionale (art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 322/1989) e alla Commissione europea - Eurostat (Decisione 93/704/EC del 30/11/1993); i medesimi dati potranno inoltre essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 5-*ter* del decreto legislativo n. 33/2013.

4.1.4 La rilevazione mensile delle vendite al dettaglio

Introduzione alla rilevazione

La *Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio* è una rilevazione campionaria diretta alle imprese commerciali e alle unità di attività economica che svolgono come attività pre-

9 Cfr. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/incidenti-stradali-in-italia-2023/>.

10 Cfr. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/incidenti-stradali-in-italia-aggiornamento-dati-provinciali-anno-2023/>.

11 Cfr. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/incidenti-stradali-stima-preliminare-gennaio-giugno-2024/>.

valente la vendita al dettaglio (così come definita nella “Classificazione delle attività economiche”, Ateco 2007). Oltre agli indicatori mensili richiesti dal Regolamento (UE) 2019/2152 e trasmessi a Eurostat per l’elaborazione di informazioni congiunturali riferite al complesso dell’Unione europea, permette di diffondere un insieme ampio di dati, il cui livello di dettaglio si riferisce alla forma distributiva delle imprese commerciali, al settore merceologico prevalente in cui esse operano, alla loro dimensione in termini di numero di addetti. Le imprese selezionate ricevono, tramite posta elettronica certificata (Pec), una lettera a firma del Presidente dell’Istat nella quale viene presentata l’indagine e vengono fornite le istruzioni per accedere alla compilazione online del questionario. I dati dovranno essere forniti entro le date specificate nella lettera informativa, per consentire il rispetto dei regolamenti europei. Per ciascun mese di riferimento, vengono rilevate informazioni relative alle seguenti variabili: valore delle vendite per gruppo di prodotti venduti e forma di vendita delle imprese sia in sede fissa sia al di fuori dei negozi (Internet, corrispondenza/televisione/radio/telefono, porta a porta, distributori automatici, ambulante). Sono inoltre rilevati il valore del totale delle vendite relativo al mese corrispondente dell’anno precedente, il numero totale dei punti di vendita aperti al pubblico, il numero dei giorni di apertura nel mese, la superficie complessiva dei punti di vendita e il numero delle persone occupate.

Figura 4.4 - Le caratteristiche principali per la modellazione e la conformità della *Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio*



Fonte: Istat

Normativa europea, nazionale e i lavori statistici di interesse pubblico

- Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE).

4. I metodi applicativi delle pratiche per la produzione di informazione quantitativa e qualitativa

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6-*bis* (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative), art. 13 (Programma statistico nazionale).
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” - art. 5-*ter* (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche).
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale - Allegato A.4 al d.lgs. n.196/2003.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025.

Atti di regolamentazione, gestione e documentazione tecnica e tecnologica del processo statistico o altri atti correlati

- Nota metodologica sui criteri tecnici adottati per l’accertamento delle violazioni commesse dalle unità di rilevazione coinvolte nelle rilevazioni congiunturali;
- Guida al sito per l’acquisizione dei dati;
- Faq;
- Lettera informativa;
- Lettera informativa in tedesco;
- Questionario.

Obiettivi, finalità del lavoro statistico, fenomeni oggetto di osservazione, universo di riferimento, unità di rilevazione e natura dei dati da acquisire

- Obiettivi e finalità: elaborazione di indicatori mensili sul commercio al dettaglio a supporto di analisi di tipo congiunturale. Le informazioni raccolte serviranno a conoscere il valore mensile delle vendite presso le imprese del commercio al dettaglio (così come definita nella “Classificazione delle attività economiche”), con esclusione dei generi di monopolio, delle rivendite di autoveicoli e combustibili e delle riparazioni.
- Principali fenomeni oggetto di osservazione e unità di rilevazione: addetti delle imprese commerciali al dettaglio; punti vendita e giorni di apertura delle imprese com-



- commerciali al dettaglio; superficie di vendita delle imprese commerciali al dettaglio; vendite imprese commerciali che svolgono come attività prevalente la vendita al dettaglio.
- Universo di riferimento: imprese appartenenti al settore del commercio al dettaglio.
- Natura dei dati da acquisire: i dati acquisiti per la rilevazione sono dati personali e microdati.
- Raccolta delle informazioni e tipologia di dati acquisiti e utilizzati:
 - acquisizione di dati mediante raccolta diretta;
 - utilizzo di dati acquisiti da fonti non statistiche esterne e/o proprie (amministrative e nuove fonti, tra cui i *big data*).
- La raccolta delle informazioni avviene presso: imprese.
- Periodicità della raccolta: mensile. I dati sulle vendite al dettaglio devono essere trasmessi mensilmente all'Istat, secondo il calendario riportato nella lettera informativa dell'Istat, utilizzando il modello online.
- Modalità di raccolta delle informazioni: *Computer-Assisted Web Interviewing* (CAWI).
- Soggetto che raccoglie le informazioni: titolare del lavoro.
- Elaborazione dei dati: i dati raccolti vengono elaborati per la produzione dei numeri indice mensili e delle relative variazioni rispetto ai periodi precedenti. Gli indici sono diffusi tramite comunicati stampa. Per quanto riguarda i metadati della rilevazione, in particolare per il contenuto informativo e le attività di prevenzione, controllo e valutazione dell'errore, si può consultare il sistema informativo sulla qualità SIQual.

Tecnologia e tecniche adottate

- La tecnica adottata per la rilevazione è la CAWI, che prevede la somministrazione di un questionario tramite il Portale statistico delle imprese. Le credenziali per l'accesso sono fornite e trasmesse dall'Istat. Al termine della compilazione e dell'invio del questionario l'impresa riceverà tramite posta elettronica indicata, una ricevuta che certifica l'avvenuto adempimento.

Rapporti con l'unità di rilevazione

- È possibile ricevere informazioni e/o supporto, comunicando la Chiave indagine e il Codice utente, attraverso i seguenti canali:
 - numero gratuito 1510;
 - indirizzo di posta elettronica portaleimprese@istat.it;
 - *form* disponibile all'indirizzo <https://contact.istat.it>.
- È possibile reperire informazioni utili alla navigazione nel Portale, visualizzando o scaricando la Guida per l'utente¹².

Titolarità della rilevazione Istat ed eventuali contitolari e compartecipanti

- Il titolare del trattamento è l'Istat che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha designato al trattamento dei dati personali, rispettivamente, il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e il Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche (art. 2-*quaterdecies* d.lgs. n. 196/2003). È designata responsabile del trattamento la Società che collabora con l'Istat gestendo il numero gratuito 1510 e fornendo assistenza ai rispondenti.

¹² Cfr. https://imprese.istat.it/fileadmin/templates/Guida_utente_Portale_IMPRESE.pdf.

Obbligo di risposta/obbligo di risposta con sanzione

- L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal d.p.r. di approvazione del Programma statistico nazionale e dell'allegato elenco delle indagini che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del citato d.p.r. (allegato "Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2023-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta"). Sul sito del Sistan è possibile consultare i rispettivi elenchi in vigore. Nell'elenco contenente le indagini per le quali, in caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa, per ciascuna rilevazione sono riportati i "soggetti sanzionabili" e gli eventuali valori dimensionali previsti per avviare l'iter di accertamento. Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei dati l'Istituto attiva la procedura per l'accertamento delle violazioni dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra citata tenendo conto dei valori soglia dell'unità di rilevazione, così come esplicitati nel PSN in vigore e posseduti dall'unità di rilevazione al momento dell'avvio dell'indagine. I criteri tecnici e la verifica delle variabili di riferimento e dei valori soglia possono essere consultati nella Nota metodologica.

Diffusione e comunicazione

- Diffusione: i dati saranno diffusi dall'Istat esclusivamente in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza agli interessati. I dati raccolti vengono elaborati per la produzione dei numeri indice mensili e delle relative variazioni rispetto ai periodi precedenti. Gli indici sono diffusi tramite comunicati stampa (*Commercio al dettaglio*¹³, *Statistiche flash*) e attraverso la banca dati IstatData.
- Comunicazione: i dati potranno essere comunicati dall'Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Sistema statistico nazionale (art.6, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 322/1989) e alla Commissione europea (Eurostat) (Regolamento (UE) 2019/2152); i medesimi dati potranno inoltre essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 5-ter del d.lgs. n. 33/2013.

4.2 Le banche dati

Sono forme di diffusione di collezioni di dati validati, organizzati secondo variabili di classificazione che definiscono profili di analisi precostituiti. Possono anche essere organizzate in forma facilmente elaborabile – note come *data warehouse* – che completano le forme di diffusione per gli utenti che non possono e/o non vogliono cimentarsi con i microdati. Le banche dati così definite sono già strutturate come output (in genere tabelle) corredato di definizioni e classificazioni che rendono integrabili, a livello macro, le informazioni presenti.

13 Cfr. <http://www.istat.it/it/archivio/commercio+al+dettaglio>.

L'Istat mette altresì a disposizione degli utilizzatori banche dati settoriali. Si riporta di seguito l'elenco suddiviso per settori.

Settore Popolazione e Famiglie

- *Demo - Demografia in cifre*¹⁴ contiene dati su popolazione residente per età, sesso e stato civile, nonché sui principali fenomeni demografici, quali: fecondità, speranza di vita, età media e mortalità. I dati sono presenti anche nella banca dati IstatData, tema "Popolazione e famiglie".
- *Giovani.Stat*¹⁵ contiene statistiche prodotte dall'Istat su adolescenti e ragazzi; salvo eccezioni opportunamente segnalate, la popolazione considerata è quella dei giovani dai 15 ai 34 anni.
- *Anziani.Stat*¹⁶ fornisce dati sugli aspetti strutturali e dinamici dell'invecchiamento della popolazione italiana. Il sistema consente anche analisi territoriali fino al livello regionale.
- *Immigrati.Stat*¹⁷ contiene statistiche sugli immigrati stranieri e i nuovi cittadini.

Settore Società e Istituzioni

- *Health for all - Italia*¹⁸ fornisce oltre 4.000 indicatori su sanità e salute: mortalità per causa, malattie croniche e infettive, disabilità, assistenza sanitaria, attività ospedaliera e risorse sanitarie.
- *Disabilità in cifre*¹⁹ contiene statistiche sulle persone con disabilità prodotte dall'Istat e da altre istituzioni del Sistan.
- *Violenza sulle donne.Stat*²⁰ fornisce statistiche sulla violenza contro le donne prodotte dall'Istat.
- *Pubblica Amministrazione.Stat*²¹ contiene un ampio patrimonio informativo sulle amministrazioni pubbliche centrali e locali e sui relativi settori di intervento.

Istruzione e lavoro

- *Capitale Umano.Stat*²² contiene statistiche ufficiali e indicatori prodotti dall'Istat e da altre istituzioni nazionali e internazionali (Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, Unioncamere, Eurostat, OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico); permette il confronto dei dati del nostro paese con quelli europei e dei paesi OCSE e l'analisi territoriale (fino al livello regionale).

Economia

- *Statistiche del commercio estero*²³ contiene dati sui flussi commerciali dell'Italia con il resto del mondo. La nuova piattaforma sostituisce gradualmente il sistema *Coeweb* e sarà aggiornata con nuove funzionalità. Fino al completamento di tali aggiornamenti, i due sistemi coesisteranno.

14 Cfr. <https://demo.istat.it/>.

15 Cfr. <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/search?ai=false&q=giovani>.

16 Cfr. <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/search?ai=false&q=anziani>.

17 Cfr. <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/search?ai=false&q=immigrati>.

18 Cfr. <https://www.istat.it/sistema-informativo-6/health-for-all-italia/>.

19 Cfr. <https://disabilitaincifre.istat.it/dawinciMD.jsp?p=0>.

20 Cfr. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>.

21 Cfr. <http://dati.statistiche-pa.it/>.

22 Cfr. <http://dati-capumano.istat.it/>.

23 Cfr. <https://esploradati.istat.it/coeweb>.

- *Coeweb - Statistiche del commercio estero*²⁴ fornisce dati aggiornati mensilmente, dal 1991 a oggi, su merci importate ed esportate da e nei Paesi che commerciano con l'Italia.
- *Economic and financial data for Italy*²⁵ contiene dati economici prodotti dall'Istat, Banca d'Italia, Ministero dell'economia e delle finanze, secondo gli standard richiesti dal Fondo monetario internazionale (*International Monetary Fund's Dissemination Standards Bulletin Board* - DSBB).
- *Congiuntura.Stat*²⁶ fornisce statistiche congiunturali prodotte dall'Istat aggiornate mensilmente o trimestralmente e, se previsto, anche il dato annuale.

Ambiente e Territorio

- *Statistiche territoriali per le politiche di sviluppo*²⁷ fornisce indicatori territoriali prodotti a supporto dell'attività di valutazione e programmazione prevista nell'ambito dei Fondi strutturali 2007-2013.
- *Atlante statistico del territorio (Aster)*²⁸ contiene i dati territoriali articolati secondo diverse geografie (amministrative, funzionali e orientate alle policy).
- *Atlante statistico territoriale delle infrastrutture (Asti)*²⁹ contiene dati e indicatori sulla dotazione e la funzionalità delle infrastrutture a livello provinciale e regionale e fornisce una dettagliata rappresentazione cartografica.
- *Atlante statistico dei comuni*³⁰ contiene dati comunali provenienti da diverse fonti ufficiali organizzati per la consultazione, l'esportazione e la rappresentazione cartografica.
- *Mappa dei rischi dei comuni italiani*³¹ fornisce un quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia, ottenuto attraverso l'integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali.
- *Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane - ANNCSU*³² contiene l'archivio informatizzato degli stradari e dei numeri civici di tutti i comuni italiani realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate.
- *Situas*³³ è il Sistema informativo territoriale delle unità amministrative e statistiche.

BANCHE DATI CENSUARIE

Censimenti popolazione e abitazioni

- *Banca dati dedicata*³⁴ fornisce dati in formato tabellare, sotto forma di grafici e di mappe. I dati, riferiti agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e alla serie storica 1951-2011 (riportata ai confini territoriali del 2019), sono navigabili

24 Cfr. <http://www.coeweb.istat.it/>.

25 Cfr. <http://www.istat.it/nsdp>.

26 Cfr. <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/search?ai=false&q=congiuntura>.

27 Cfr. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/statistiche-territoriali-per-le-politiche-di-sviluppo/>.

28 Cfr. <https://aster.istat.it/>.

29 Cfr. <https://www.istat.it/sistema-informativo-6/atlane-statistico-territoriale-delle-infrastrutture-e-file-cartografici-delle-principali-infrastrutture-puntuali-aggiornamento-2011/>.

30 Cfr. <https://www.istat.it/sistema-informativo-6/atlane-statistico-dei-comuni-quarta-edizione/>.

31 Cfr. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/informazioni-territoriali-e-cartografiche/rappresentazioni-cartografiche-interattive/mappa-dei-rischi-dei-comuni-italiani/>.

32 Cfr. <https://www.anncsu.gov.it/it/>.

33 Cfr. <https://situas.istat.it/>.

34 Cfr. <http://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/>.

e visualizzabili per territorio e per tema e sono esportabili in formato .xlsx e .csv.

- *Data warehouse tematico*³⁵: fornisce dati dei censimenti permanenti. Le tabelle sono personalizzabili ed esportabili in formato .xls e .csv.
- *Censimento popolazione 2011*³⁶ fornisce i dati relativi alla popolazione residente, stranieri, famiglie e convivenze, istruzione e condizione professionale dei cittadini; consistenza e caratteristiche di edifici e abitazioni.
- *8milaCensus*³⁷ contiene i risultati dei censimenti della popolazione dal 1951 al 2011 organizzati per offrire una lettura dell'evoluzione socioeconomica del Paese.

Censimenti Industria e servizi³⁸

- *Censimento permanente imprese*
- *Censimento industria e servizi 2011 e 2015*: contiene i dati su numero di imprese, istituzioni, unità locali e addetti, suddivisi per attività economica e forma giuridica.

Censimenti agricoltura

- *Censimento agricoltura 2020*³⁹ fornisce dati di dettaglio fino al livello comunale del numero di aziende agricole, superficie, coltivazioni, allevamenti, forza lavoro e caratteristiche tipologiche.
- *Censimento agricoltura 2010*⁴⁰ fornisce dati di dettaglio fino al livello comunale del numero di aziende agricole, superficie, coltivazioni, sistema di irrigazione, mezzi meccanici, allevamenti e forza lavoro.
- *Censimento agricoltura 2000 (tavole)*⁴¹ contiene i dati di dettaglio fino al livello comunale del numero di aziende agricole, superficie, coltivazioni, sistema di irrigazione, mezzi meccanici, allevamenti e forza lavoro.

Censimenti istituzioni non profit

- *Censimento permanente non profit*⁴²

Censimenti istituzioni pubbliche

- *Censimento permanente delle istituzioni pubbliche*⁴³

Quadri informativi

I quadri informativi sono delle aree web dedicate a particolari temi, in cui i dati sono accompagnati da analisi, informazioni metodologiche e link utili per offrire informazioni più approfondite.

- *Congiuntura*⁴⁴ contiene una selezione di tavole e grafici sempre aggiornati, comunicati stampa, informazioni metodologiche, visualizzazioni e fonti internazionali e

35 Cfr. <http://dati-censimentipermanenti.istat.it/>.

36 Cfr. <http://dati-censimentopopolazione.istat.it/>.

37 Cfr. <http://ottomilacensus.istat.it/>.

38 Cfr. <http://dati-censimentipermanenti.istat.it/>.

39 Cfr. <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/censimentoagricoltura>.

40 Cfr. <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/>.

41 Cfr. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/censimenti-storici/agricoltura/agricoltura-2000/>.

42 Cfr. <http://dati-censimentipermanenti.istat.it/>.

43 Cfr. <http://dati-censimentipermanenti.istat.it/>.

44 Cfr. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/congiuntura/>.

4. I metodi applicativi delle pratiche per la produzione di informazione quantitativa e qualitativa

presenta altresì informazioni sulle politiche di revisione⁴⁵.

- *Benessere e sostenibilità*⁴⁶ contiene gli indicatori del Benessere equo e sostenibile in Italia e, a partire dal 2016, il monitoraggio dei target dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.
- *Sistema informativo sulle professioni*⁴⁷ consente di sapere come è fatta una professione, quanti lavoratori la esercitano, quanti ne serviranno nel futuro, quali i rischi connessi al lavoro.
- *Violenza sulle donne*⁴⁸ è un quadro informativo sulla violenza contro le donne in Italia, ottenuto attraverso l'integrazione di dati multifonte.

45 Cfr. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/revisioni-delle-stime-dellindebitamento-netto-delle-amministrazioni-pubbliche-anni-2005-2008/>.

46 Cfr. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/benessere-e-sostenibilita/>.

47 Cfr. <https://www.istat.it/sistema-informativo-6/sistema-informativo-sulle-professioni/>.

48 Cfr. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV. 2015. "Soluzioni metodologiche per l'utilizzo integrato delle fonti statistiche per le stime dell'occupazione". *Istat working papers*, N.19/2015. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/soluzioni-metodologiche-per-lutilizzo-integrato-delle-fonti-statistiche-per-le-stime-delloccupazione/>.
- Arena, G., M. Bombaredelli, M.P. Guerra, e A. Masucci. 2001. *La documentazione amministrativa: certezze, semplificazione e informatizzazione nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445*. Rimini, Italia: Maggioli Editore.
- Balestrino, R., e A. Gaucci. 2009. "Tecniche di cattura dati nei processi di produzione statistica". *Documenti Istat*, N. 2/2009. Roma, Italia: Istat. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2018/07/doc2_2009.pdf.
- Balestrino, R., C. Garritano, C. Cipriano, e L. Fanfoni. 2005. "Metodi e aspetti tecnologici di raccolta dei dati sulle imprese". *Documenti Istat*, N. 19/2005. Roma, Italia: Istat. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2018/07/2005_19.pdf.
- Bali, N., e A. Federici. 2014. "Le strategie formative degli attori coinvolti nel lavoro sul campo". In Freguja, C., e M.C. Romano (a cura di). *La modernizzazione delle tecniche di rilevazione nelle indagini socio-economiche sulle famiglie*. Letture statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/la-modernizzazione-delle-tecniche-di-rilevazione-nelle-indagini-socio-economiche-sulle-famiglie/>.
- Bellini, G., e S. Filiberti (a cura di). 2024. *Le innovazioni nella rilevazione multiscopo qualitativa del Censimento permanente delle imprese - Anno 2022. Organizzazione della raccolta dati, aspetti tematici, metodologici, informatici e nuove modalità di comunicazione e diffusione*. Letture statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/le-innovazioni-nella-rilevazione-multiscopo-qualitativa-del-censimento-permanente-delle-imprese-anno-2022/>.
- Bellini, G., S. Binci, L. De Gaetano, F. Monetti, and P. Papa. 2019. *Effects of Istat CDC (Centralised Data Collection) approach on the reduction of the Total Survey Error: experiences in data collection implementation field*. Workshop on Statistical Data Collection 'New Sources and New Technologies'. Session 5: 14 October 2019. UNECE, Conference of European Statisticians. Geneva, Switzerland, 14-16 October 2019. https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2019/mtg4/DC2019_S5_Italy_bellini_binci_degaetano_monetti_papa_AD.pdf.
- Bellitti, G. (a cura di). 2004. *Organizzazione e atti del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura*. Roma, Italia: Istat. <https://lipari.istat.it/digibib/Censimenti%20agricoltura/CensAgr2000/IST0046004CensAgr2000OrgAtti5CensGenAgr.pdf>.
- Bellitti, G., e F. Albo. 2025. "Appendice C - Stato ed evoluzione della normativa in materia di parità di genere". In Freguja, C., M.C. Romano, e L.L. Sabbadini (a cura di). *Rapporto Cnel-Istat. Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità*. Soveria Mannelli, Italia: Rubbettino Editore.
- Bellitti, G., e C. Colasanti (a cura di). 2021. *Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il caso dell'Istat*. Letture Statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/manuale-sui-principali-adempimenti-in-materiadi-trattamento-di-dati-personali-il-caso-dellistat/>.
- Bellitti, G., e M. Fedeli (a cura di). 2024. *Digitalizzazione, interoperabilità e intelligenza artificiale. Diritto delle nuove tecnologie*. Letture statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/digitalizzazione-interoperabilita-e-intelligenza-artificiale-diritto-delle-nuove-tecnologie/>.
- Bellitti, G., e M. Fedeli (a cura di). 2023. *Trasformazione digitale della Pubblica amministrazione. Metodi per l'interoperabilità per lo sviluppo di e-service*. Letture Statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/trasformazione-digitale-della-pubblica-amministrazione-metodi-per-linteroperabilita-per-lo-sviluppo-di-e-service/>.

- Bellitti, G., e M. Fedeli (a cura di). 2022. *Regole e strategie nel trattamento digitale e nella produzione dei dati quantitativi e qualitativi*. Letture Statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/regole-e-strategie-nel-trattamento-digitale-e-nella-produzione-dei-dati-quantitativi-e-qualitativi/>.
- Bellitti, G., e G. Garofalo (a cura di). 1998. *L'Impianto normativo, metodologico e organizzativo. Censimento intermedio dell'industria e dei servizi. 31 dicembre 1996*. Roma, Italia: Istat. <https://ebiblio.istat.it/digibib/Censimenti%20industria/CensIntermedio1996/IST0008542CensIntermedioIndServImpnormmeteorg.pdf>.
- Bellitti, G., e B. Massoli (a cura di). 2000. *Piano generale. 5° Censimento Generale dell'Agricoltura - ottobre 2000*. Roma, Italia: Istat. <https://ebiblio.istat.it/digibib/Censimenti%20agricoltura/CensAgr2000/IST0010450CensAgr2000PianoGenerale5CensGenAgr.pdf>.
- Calzolaio, S., A. Iannuzzi, E. Longo, M. Orofino, e F. Pizzetti. 2024. *La regolazione europea della società digitale*. Torino, Italia: Giappichelli Editore.
- Cammarota, M. (a cura di). 2023. *Sistema integrato di diffusione delle statistiche dell'Istat: percorso e stato attuale*. Letture Statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/sistema-integrato-di-diffusione-delle-statistiche-dellistat-percorso-e-stato-attuale/>.
- Cassese, S. 2009. "Il diritto alla buona amministrazione". *European review of public law*, Volume 21, N. 3: 1037-1047.
- Cavallo Perin, R. (a cura di). 2021. *L'amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale*. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, N. 20. <https://www.robertocavalloperin.it/wp-content/uploads/107-Pubblica-amministrazione-data-analysis-1.pdf>.
- Cavallo Perin, R., e D.-U. Galetta (a cura di). 2020. *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*. Torino, Italia: Giappichelli Editore. <https://www.robertocavalloperin.it/wp-content/uploads/Il-diritto-dell-aministrazione-pubblica-digitale.pdf>.
- Colapietro, C. 2023. "Gli algoritmi tra trasparenza e protezione dei dati personali". *federalismi.it*, N. 5/2023. <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48430>.
- Di Bella, G. (a cura di). 2021. *Il sistema di documentazione dei dati amministrativi in Istat*. Letture statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/il-sistema-di-documentazione-dei-dati-amministrativi-in-istat/>.
- European Commission. 2024. *The Digital Economy and Society Index – DESI*. Area web dedicata. Brussels: European Commission. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>.
- Eurostat 2018. *Codice delle statistiche europee. Per le autorità statistiche nazionali ed Eurostat (autorità statistica dell'UE)*. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/EUROPA/CoP_IT.pdf.
- Eurostat, Ehling, M., and T. Körner (eds.). 2007. *Handbook on Data Quality Assessment Methods and Tools*. Wiesbaden, Germany: United Nations Statistics Division - UNSD. <https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-ngaf/Eurostat-HANDBOOK%20ON%20DATA%20QUALITY%20ASSESSMENT%20METHODS%20AND%20TOOLS%20%20I.pdf>.
- Fazio, N.R., M. Murgia, and A. Nunnari. 2013. *The Business statistical Portal: a new way of organizing and managing data collection processes for business surveys in Istat*. Working Papers 14, Seminar on Statistical Data Collection. UNECE, Conference of European statisticians. Geneva, Switzerland, 25-27 September 2013. <https://unece.org/statistics/events/DC2013>.
- Franconi, L., e G. Seri (a cura di). 2004. *Metodologie e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica*. Metodi e norme, N. 20. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/it/files/2013/12/manuale-tutela-riservatezza.pdf>.
- Iannuzzi, A. 2024. "I regolamenti intersettoriali per l'istituzione dei "data spaces": Data Governance Act e Data Act". In Calzolaio, S., A. Iannuzzi, E. Longo, M. Orofino, e F. Pizzetti. *La regolazione europea della società digitale*. Torino, Italia: Giappichelli Editore.

- Iannuzzi, A. 2021. "La *governance* europea dei dati nella contesa per la sovranità digitale: un ponte verso la regolazione dell'intelligenza artificiale". *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, N. 209: 31-52.
- International Organization for Standardization - ISO. 2015. *ISO 9001:2015: Quality management systems - Requirements*. Geneva, Switzerland: ISO.
- Istituto Nazionale di Statistica - Istat. 2022. *Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Allegato B. Caratteristiche tecniche delle fasi di acquisizione dei dati*. Allegato B dell'Allegato alla Deliberazione del Consiglio N. 4/22 del 22 marzo 2022. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/02/PGC-Allegato-B-misure-sicurezza.pdf>.
- Istituto Nazionale di Statistica - Istat. 2021. *La conduzione della raccolta dei dati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019*. Letture statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/la-conduzione-della-raccolta-dei-dati-del-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-2019/>.
- Istituto Nazionale di Statistica - Istat. 2021. *La nuova politica per la qualità della produzione statistica*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/01/politica-qualita-2021-v2.pdf>.
- Istituto Nazionale di Statistica - Istat. 2020. *La conduzione della raccolta dei dati nel Censimento delle Istituzioni pubbliche*. Letture statistiche - Metodi. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/produzione-editoriale/la-conduzione-della-raccolta-dei-dati-nel-censimento-delle-istituzioni-pubbliche/>.
- Istituto Nazionale di Statistica - Istat. 2018. *Linee Guida per la Qualità delle Statistiche del Sistema Statistico Nazionale. Ver. 1.0 - marzo 2018*. Roma, Italia: Istat. <https://www.istat.it/files/2018/08/Linee-Guida-2.5-agosto-2018.pdf>.
- Istituto Nazionale di Statistica - Istat. 2006. *La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione*. Metodi e Norme, N. 32. Roma, Italia: Istat. https://www.istat.it/files/2014/06/met_norme_06_32_rilevazione_forze_lavoro.pdf.
- Lyberg, L., and D.M. Stukel. 2017. "The Roots and Evolution of the Total Survey Error Concept". In Biemer, P.P., E. de Leeuw, S. Eckman, B. Edwards, F. Kreuter, L.E. Lyberg, N.C. Tucker, and B.T. West (eds.). *Total Survey Error in Practice*: 1-22. Hoboken, NJ, U.S.: Wiley.
- Moretti, A. 2018. "Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 2016/679". *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Anno XXXIV, N. 4/5: 799-817.
- Pratesi, M. 2020. "Parlare chiaro: statistica, dati e modelli". *Talk in online workshop* "Parlare chiaro, i rischi della confusione dei numeri". Università Politecnica delle Marche, 30 aprile 2020.
- Pratesi, M. 2017. "Big Data: the point of view of a Statistician". *Etica e Economia*, N. 62. <https://eticaeconomia.it/i-big-data-il-punto-di-vista-di-uno-statistico/>.
- Pratesi, M., C. Ceccarelli, and S. Menghinello. 2021. *Citizen generated data and Official Statistics: an application to SDGs indicators*. Discussion Papers, N. 274. Pisa, Italy: Department of Economics and management, University of Pisa. <https://www.ec.unipi.it/documents/Ricerca/papers/2021-274.pdf>.
- Rebora, G. 2017. *Scienza dell'organizzazione. Il design di strutture, processi e ruoli*. Roma, Italia: Carocci editore.
- Setola, R., e G. Assenza. 2019. "Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica". *Sicurezza e Giustizia*, Volume IV/MMXIX: 39-41. https://www.sicurezzaegiustizia.com/wp-content/uploads/2020/02/SeG_IV_MMXIX_SETOLA.pdf.
- Trivellato, U. 1990. "Modelli di comportamento e problemi di misura nelle scienze sociali: alcune riflessioni". In Società Italiana di Statistica - SIS (a cura di). *Riunione scientifica 35. Atti. Volume 1*: 11-34. Cedam, Padova, 18-21 aprile 1990.
- United Nations Economic Commission for Europe - UNECE. 2024. *Generic Statistical Information Model (GSIM). Version 2. User guide*. Geneva, Switzerland: UNECE. <https://unece.org/statistics/publications/generic-statistical-information-model-version-20-user-guide#:~:text=The%20Generic%20Statistical%20Information%20Model,and%20the%20production%20of%20statistics>.
- United Nations Economic Commission for Europe - UNECE. 2019. *Generic statistical business process model (GSBPM). Version 5.1*. Geneva, Switzerland: UNECE. <https://unece.org/statistics/modernstats/gsbpm>.